



associazione autonomie locali
legautonomie
TOSCANA

FIRENZE, MARTEDI 5 MARZO 2013
PALAZZO VECCHIO - SALONE DE' DUGENTO

ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI TOSCANI

GESTIONE DEL BILANCIO 2013

**Istruzioni per l'uso,
anche alla luce delle ultime manovre del
Governo Monti e della Legge di Stabilità.**

a cura di **Sergio Marzari**
esperto di finanza locale di Legautonomie

DARE VOCE ALLE AUTONOMIE LOCALI ATTRAVERSO IL RILANCIO DEL PROGETTO FEDERALE: PROMUOVERE UNA NUOVA FINANZA PER UNA NUOVA POLITICA

Siamo a pochi giorni dal voto e, quando questo libro uscirà, in occasione dell'annuale appuntamento di Legautonomie in Palazzo Vecchio, a Firenze, del 5 Marzo 2013, sapremo chi ha vinto e se, chi ha vinto, sarà, come ci auspichiamo, in grado di dare un Governo stabile al paese. Una cosa è certa: da questo voto dipende davvero il futuro di un Paese in profonda crisi. Per questo, da più parti, si evidenzia come la scelta che gli elettori faranno sarà di natura costituente. Sì, perché c'è da costruire una nuova stagione di riforme in un'Italia che impoverisce giorno dopo giorno perdendo così pezzi di quel futuro che ancora non si vede all'orizzonte. Basti leggere il Rapporto Italia 2013 presentato dall'Eurispes che ci presenta una situazione assai fosca e pessimistica della condizione socio-economica del Paese. Il solo dato dei giovani sotto i 29 anni, oltre 2 milioni, che dopo la fine degli studi o dalla perdita di un impiego non trovano lavoro, è a dir poco allarmante. E il dato, purtroppo, non accenna certo a diminuire! Per questo è importante che, dalle elezioni, nasca un Governo solido che, per evitare il declino, si ponga come obiettivo primario l'economia reale, il lavoro, le grandi riforme, fra cui quella della pubblica amministrazione. Cominciando con una edizione originale del Federalismo, l'unico in grado di cambiare e rilanciare il ruolo delle istituzioni e il Paese. Un costituzionalista ha recentemente affermato: "Abbiamo inventato le Repubbliche nel Medioevo, possiamo anche creare *una forma di Federalismo nuovo*". E' questo, crediamo l'obiettivo da perseguire. Perciò, come associazione, continueremo, già all'indomani del risultato elettorale, con tutti i partiti presenti in Parlamento, a batterci per un reale federalismo, non fatto di vacue parole ma di fatti. A cominciare dalla accelerazione della riforma federalista della nostra Repubblica che dia reale rappresentanza alle autonomie locali e regionali consentendo così al nostro domani istituzionale di essere punto cruciale per l'attuazione delle stesse riforme nella Pubblica Amministrazione. Insomma, disegnare insieme una nuova architettura istituzionale capace di dare rappresentanza alle autonomie locali e regionali. Fino ad oggi, purtroppo, l'esito sperato sul quale Legautonomie lavora da lungo tempo, è stato vanificato da fattori plurimi: dalla mancata definizione dei ruoli e delle funzioni di ciascun livello degli Enti Locali (vedi la pessima gestazione della confusionaria scelta del Governo di sopprimere *tout court* le provincie senza un serio confronto con le stesse rappresentanze delle Autonomie per definire compiutamente ruoli e attribuzioni), all'applicazione della Spending review con i tagli ai trasferimenti, all'inasprimento della Legge di stabilità che è andato ad incidere profondamente sull'autonomia finanziaria degli Enti locali e che, per il 2013, aumenterà il sacrificio finanziario richiesto ai Comuni attraverso una diminuzione ulteriore delle risorse per un importo di oltre 2 miliardi e 250 milioni di euro, che equivale, per l'anno in corso, al 40% delle assegnazioni statali dell'anno 2012 e al 9% della spesa per consumi intermedi. A questo si aggiunga il dato che la somma del sacrificio richiesto ai comuni per il 2013 sarà pari a quasi 4 miliardi di euro in termini di taglio di risorse, a cui va associato il fatto che, con l'introduzione dell'IMU, al netto dello sforzo

fiscale, è prevista un'ulteriore riduzione di un miliardo di euro di entrate. Così legiferando, come ben sappiamo, i bilanci dei comuni non potranno assorbire un ulteriore taglio di tale entità senza mettere a rischio i servizi da sempre erogati ai cittadini e la tenuta amministrativa degli stessi Enti Locali. Tutto ciò nonostante che le associazioni delle autonomie, anche in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, abbiano da tempo evidenziato, conti alla mano, le loro perplessità sulla metodologia utilizzata dal Governo nel calcolo dell'ammontare definitivo delle risorse da tagliare. Com'è possibile, ci chiediamo, per gli amministratori pubblici, in questa situazione da collasso, investire sui propri Paesi e sulla città per far attuare i programmi di legislatura, far ripartire la crescita e il lavoro, confermare i servizi, promuovere l'innovazione, ottimizzare la macchina pubblica, concentrare le risorse per lo sviluppo dei territori attraverso la sinergia fra comuni, province, regioni e gli stessi privati? E com'è possibile, come si chiedono da troppo tempo gli amministratori pubblici locali, che i fondi nazionali per gli interventi sociali abbiano perso il 75% delle risorse complessivamente stanziato dallo Stato negli ultimi cinque anni? Pensiamo solo al fondo per le politiche sociali, quello che costituisce la principale fonte di finanziamento statale degli interventi di assistenza alle persone e alla famiglie, passato da una dotazione di 923,3 milioni di euro a quella attuale, ferma a 69,5 milioni. E che dire del Fondo per la non autosufficienza? Una vera vergogna! Per quanto riguarda il livello locale le cose non vanno certo meglio. Nei comuni, nell'anno appena trascorso, si è infatti registrata una diminuzione della spesa per i servizi sociali in senso stretto pari al 3,6% mentre è del 6,8% la diminuzione di risorse stanziato per il welfare allargato, cioè servizi sociali, istruzione, sport e tempo libero, con punte dell'11% rilevate in molti territori del Mezzogiorno. La riduzione delle risorse destinate ai servizi assistenziali non ha però portato a una diminuzione delle entrate tributarie che, nel 2012, sono aumentate del 9,5%. Anche il gettito complessivo derivante dall'addizionale comunale Irpef è aumentato quasi dell'8% e altre tasse hanno pesato pesantemente nelle tasche dei cittadini. Si pensi, oltre all'IMU, alla tassa sui rifiuti che ha evidenziato aumenti medi pari al 4,2%. Se poi si considera il quinquennio 2008/2012 il trend supera mediamente il 35%. In poche parole siamo tornati all'anno zero del welfare pubblico! Ecco perché noi crediamo che, invece che a tagli indiscriminati e rigore a senso unico si possa lavorare perché lo stesso welfare possa esso stesso diventare fattore di sviluppo con al centro le persone e le loro condizioni. Per questo motivo continueremo a sostenere che i bilanci degli Enti Locali non possono assorbire ulteriori tagli senza mettere a rischio i servizi erogati ai cittadini e la stessa tenuta sociale e amministrativa degli stessi Enti. Questo, non solo riferito all'applicazione della spending review ai comuni e alle relative riduzioni di risorse. E' infatti sbagliata la metodologia utilizzata dal Governo nel calcolo delle risorse da tagliare e lo stesso obiettivo, fissato dalla spending review per il 2013, a causa dell'onerosità degli interventi da considerare sui consumi intermedi, non può avvenire per i comuni tramite la ricerca dell'efficientismo della spesa ma dovrà considerarsi un vero e proprio ulteriore taglio. Molte, dunque le considerazioni e le domande da porre al prossimo esecutivo che nascerà dalle elezioni anche se una risposta la sappiamo già: continuare così significa fare in modo che un migliaio di comuni, su poco più di 2000, da qui a pochi mesi, subiscano riduzioni tali da mettere a rischio la stabilità dei bilanci e la stessa permanenza in vita delle di molte amministrazioni.

ni pubbliche. Per questo, a fronte del mandato elettorale ricevuto dai cittadini e a tutela degli interessi legittimi delle comunità, molti sindaci hanno iniziato a dar vita a ricorsi davanti la giustizia amministrativa. A cominciare proprio dall'IMU che vede, anche in Toscana, molti comuni procedere, attraverso ricorso giurisdizionale, avverso i valori della stessa IMU e ICI pubblicati nell'ottobre 2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quelle della nostra, quasi centenaria, associazione ci paiono considerazioni legittime quanto opportune che esigono però risposte altrettanto chiare se davvero si ha a cuore le comunità amministrate e gli interessi primari dei cittadini ad avere una pubblica amministrazione efficiente che sappia garantire servizi, scuole, strade, cultura, energie rinnovabili e un piano istituzionale per "pareggiare i conti con l'ambiente e, non ultimo, un corretto governo del territorio. Come lo scorso anno Legautonomie Toscana mette a disposizione degli amministratori toscani, dei dirigenti, segretari generali, funzionari, ragionieri degli Enti, il libro curato dal nostro esperto di finanza locale dott. Sergio Marzari. Uno strumento utile per la redazione e la gestione dei Bilanci di Previsione 2013 per quanti si dovranno, ancora una volta, misurare con le disposizioni vecchie e nuove recentemente introdotte dal Governo Monti. La nostra speranza è che da quest'anno, dopo le tante difficoltà incontrate in questo decennio dagli amministratori pubblici, si cambi rotta per evitare così di far infrangere la già precaria barca su cui ci troviamo sugli scogli dell'antipolitica o di quel populismo del quale l'Italia non ha assoluto bisogno.

**Dott. Silvano Granchi,
Direttore di Legautonomie Toscana**

GESTIONE DEL BILANCIO 2013

(NOTE PER LA REDAZIONE E LA GESTIONE)

aggiornate con:

D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (manovra Monti)
D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012 (milleproroghe)
D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 (liberalizzazioni)
D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012 (semplificazioni)
D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 (semplificazione fiscale)
D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012 (razionalizzazione della spesa pubblica)
D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 (decreto sviluppo 1)
D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (spending review)
Legge 190/2012 (anticorruzione)
D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 (misure su enti locali e costi della politica)
D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 (decreto sviluppo 2)
Legge 228/2012 (di stabilità 2013)

TERMINE DI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

Con l'art. 1, comma 381, della legge 228/2012 (di stabilità 2013) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 è prorogato al 30.6.2013.

ESECUTIVITÀ DEL BILANCIO

Essendo decadute tutte le norme ordinarie relative al controllo di legittimità in forza dell'art. 9 della legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

Disciplinato dall'art. 163 del Dlgs. 267/2000.

Con la soppressione dell'Organo regionale di controllo avvenuta con la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, l'esercizio provvisorio dovrebbe essere riferito al periodo che va dal 1° gennaio alla data di approvazione del PEG o del PDO. In ogni caso l'esercizio provvisorio non può avere una durata superiore ai due mesi successivi alla data di approvazione del bilancio di previsione.

La gestione provvisoria scatta qualora non sia rispettato il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

LIMITE DEL 50% AGLI IMPEGNI

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, con la delib. n. 48/2007, ritiene virtualmente abrogata la norma prevista dall'art. 6, comma 1, del D.L. 65/1989 convertito nella legge 155/1989 in base alla quale gli impegni assunti nel 1° semestre non potevano superare il 50% dello stanziamento previsto.

OBBLIGO DI PUBBLICITÀ

A decorrere dal 1.1.2013 le Regioni, le Province, i Comuni con più di 20.000 abitanti ed i loro consorzi la pubblicazione in estratto dei rispettivi dovrà avvenire esclusivamente sui siti informatici dell'ente (art. 32, comma 5, legge 69/2009), restando solo facoltà degli enti medesimi di effettuare la pubblicità anche sulla stampa quotidiana.

La pubblicazione può avvenire anche mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati (art. 32, commi 2 e 3, legge 69/2009) secondo le modalità previste da DPCM 26.4.2011 (G.U. n. 177 dell'1-8-2011)

EMENDAMENTI

Non devono essere recepiti dalla Giunta Comunale con formale delibera che sarebbe, comunque, considerata illegittima (**T.A.R. VENETO, Sez. I – Sentenza 25 giugno 2007, n. 2033**)

CONTROLLI

Ai fini dei controlli circa il rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, con l'art. 1, comma 397 della legge 228/2012 sono prorogate al 31.3.2013 le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito nella legge 26/2005 in ordine alla procedura da seguire per lo scioglimento del Consiglio.

ALLEGATI AL BILANCIO

Sono quelli previsti dall'art. 172, comma 1, lett. b) del TUEL, nonché della nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi del comma 383 della legge 244/2007 ed il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente in cui, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, è possibile, previa intesa, inserire immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze – agenzia del demanio – tra quelli che insistono nel relativo territorio.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

E' obbligatorio l'utilizzo del relativo modello, approvato con DPR. 3.8.1998, n. 326 pubblicato in G.U. n. 218 del 18.9.1998.

Si rammenta, ai sensi dell'art. 170, comma 9, del TUEL, l'inammissibilità e l'improcedibilità delle deliberazioni di consiglio e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.

Per gli enti che rinnovano i consigli comunali l'art. 13, comma 3, del Dlgs. 170/2006 prevede l'obbligo dell'adozione del "piano generale di sviluppo".

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con deliberazione 16-3-2010, n. 374 e n. 141/2011, ritiene, tuttavia, che la mancata adozione del suddetto piano non costituisca elemento idoneo per inficiare la validità e la legittimità del bilancio di esercizio o degli altri elementi contabili.

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP

E' disciplinata dalla seguente normativa:

Dlgs. 12.4.2006, n. 163, art. 128 (codice dei contratti)

- Legge 1.8.2002 n. 166 (legge sulle infrastrutture e trasporti)
- Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11.11.2011 (G.U. 55 del 6.3.2011 (Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 2013/2015, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici)
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16.12.2004, n. 1618 (G.U. 22.12.2004, n. 299)

ADEMPIMENTI.

Lo schema di programma triennale e dell'elenco annuale devono essere predisposti entro il 30 settembre ed approvati dalla Giunta comunale entro il 15 ottobre (art. 1, comma 2, D.M. 9.6.2005) per essere, successivamente, resi pubblici mediante l'affissione degli stessi per almeno 60 gg. consecutivi nella sede dell'amministrazione proponente ovvero con altre forme di informazione purché predisposte in modo da poter rispettare i termini per l'approvazione del bilancio di previsione. In questa fase i progetti inseriti nell'elenco annuale non necessitano dell'avvenuta approvazione del relativo progetto preliminare che deve, invece, esistere, quando il programma sarà approvato definitivamente dal Consiglio comunale, fatto salvo per i lavori di manutenzione.

Nel programma triennale vanno inserite obbligatoriamente soltanto le opere di importo superiore ai 100.000 euro (non si deve intendere che la soglia si riferisca ai soli lavori a base d'asta ma l'importo dell'opera complessiva comprendente anche tutti gli oneri relativi alla progettazione ed alle somme a disposizione) e nell'elenco annuale definitivo l'inserimento delle opere di importo inferiore al 1.000.000 di euro è subordinato soltanto allo studio di fattibilità (non è più necessario il progetto preliminare previsto, invece, per le opere di importo pari o superiore al 1.000.000 di euro).

I progetti inclusi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 128, comma 8, Dlgs. 163/2006).

Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che si intende dare in permuta come previsto dall'articolo 53, comma 6, della legge 163/2006, compresi i beni immobili oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie (art. 128, comma 4, della legge 163/2006 - codice degli appalti).

Vanno infine inserite le opere realizzate da terzi a scomputo degli oneri di urbanizzazione e mediante project financing, nonché mediante locazione finanziaria.

A differenza del programma triennale che può essere aggiornato annualmente, l'elenco annuale degli interventi è vincolante nel senso che:

- un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato soltanto sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste fra i mezzi finanziari dell'Ente al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.
E' necessaria la variazione del programma triennale (deliberazione n. 1015/2009 Corte dei Conti Lombardia) L'anticipazione di un'opera senza il preventivo aggiornamento del programma causa l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi adottati, per violazione di una norma di legge (TAR Calabria n. 130/2007).
- i lavori non previsti nell'elenco annuale, a meno che non dipendano da eventi imprevedibili o calamitosi nonché da modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcu-

na forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni;

- deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione di riferimento;
- nel caso i finanziamenti siano rappresentati da contributi pubblici, gli stessi, per poter essere inseriti nel bilancio di previsione, devono risultare già stanziati nei rispettivi stati di previsione degli enti che concedono il contributo.

Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale per un lotto o più lotti, soltanto se sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. E' nominato, nell'ambito del personale addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto (art.14, comma 7, legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al fine di limitare l'accumulo di residui passivi, nel corso dell'esercizio possono essere apportate le opportune compensazioni finanziarie fra i diversi interventi e soltanto in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale è possibile l'adeguamento dello stesso elenco anche con l'inserimento di una nuova opera variando, ove indispensabile, anche il programma triennale. (art. 4, comma 4, D.M. 9.6.2005)

Non è più richiesta l'indicazione degli accantonamenti:

- per accordi bonari nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori di cui all'art. 12 del D.P.R. 554/99;
- per fare fronte all'eventuale necessità di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti ai sensi degli artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99, ove non sia prevista una riserva da altre poste di bilancio.

L'obbligo di tali accantonamenti continua ugualmente ad esistere.

Il fondo di cui al punto 1) deve essere pari ad almeno il 3% delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma triennale.

BILANCIO PLURIENNALE

Ai sensi art. 9, comma 5, legge 127/97 il modello previsto dal DPR 194/96 non è obbligatorio se non per l'indicazione dei codici.

Tasso programmato di inflazione previsto dal DPEF: **1,5% per il triennio 2013/2015**

Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio e costituiscono limite agli impegni di spesa.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

L'art. 3, comma 1, lett. g bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che il PEG sia deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica ed in esso, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, siano unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance.

BILANCIO ANNUALE

CONTO DI DISPONIBILITÀ

L'art. 22 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che le amministrazioni pubbliche titolari di conti accesi presso al tesoreria dello Stato, quindi anche gli enti locali, sono tenuti a comunicare telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di cassa giornalieri con le scadenze e le modalità che saranno stabilite con decreto dello stesso ministero.

Il mancato rispetto di tale adempimento potrà comportare una sanzione pari al 5% dell'indennità di risultato del dirigente responsabile.

Per gli enti locali è previsto un monitoraggio annuale degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli comunicati.

Lo stesso articolo prevedeva l'avvio di una sperimentazione a partire dal 1.8.2011 della durata di 18 mesi con esclusione delle suddette sanzioni per i primi 5 mesi e con dimezzamento al 50% per i restanti 30 giorni.

TESORERIA UNICA

Ai sensi dell'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del D.L. 1/2012 a decorrere dal 24.1. 2012 e fino al 31.12.2014 gli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica sono tenuti ad effettuare le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato come previsto dall'art. 1 della legge 720/1984.

Sono escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il Decreto 13 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 1 giugno 2011, ha provveduto a rideterminare, a partire dal 1° maggio 2011, il tasso di interesse sui depositi fruttiferi degli Enti nella misura dell'1% annuo lordo.

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI E REGOLAMENTI

L'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1, del Dlgs. 446/1997).

Blocco aumenti

Sono abrogati l'art. 77 bis, comma 30, e l'art. 77 ter, comma 19, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 e l'art. 1, comma 123, della legge 220/2010 riguardanti la sospensione della possibilità di variare le aliquote delle imposte, tasse e contributi da parte di Comuni e Province (art. 4, comma 4, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

Competenza

La competenza a deliberare le aliquote dell'IMU è del Consiglio comunale (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011).

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14376/2010 afferma che anche per la variazione della TAR-

SU è competente esclusivamente il Consiglio Comunale. Di diverso avviso è il Consiglio di Stato, sez. V – Sentenza 2 febbraio 2012, n. 539.

Anche il TAR per il Veneto, con la sentenza 680 del 10.5.2012 ritiene legittime le tariffe TIA deliberate dalla giunta

Termini

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta vigente l'art. 10, comma 1, lett. a) della legge 448/2001 che fissa il termine per l'approvazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni al 31 marzo.

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo. (art. 54, comma, 1, lettera a), legge 388/2000).

L'art. 33, comma 2, del Dlgs. 504/1992 prevede la possibilità da parte degli enti locali ed i loro consorzi, anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, di rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la taxa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate. **Tale tesi è stata smentita dalla Corte dei conti sezioni riunite con Del. n. 2/2011 ritenendola abrogata dall'art. 33 dallo statuto del contribuente (L.212/2000) che con l'art. 3 non consente la retroattività.**

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 443 e 444, della legge 228/2012)

Decorrenza

L'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, (art. 1, comma 169, della legge 296/2006).

Resta in vigore l'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 in ordine alla efficacia retroattiva dei regolamenti anche se approvati dopo il 1 gennaio.

Con sentenza 31.7.2012 n.4362 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo l'atto con cui il Comune di Bologna ha incrementato le rette annuali degli asili comunali con decorrenza 1.4.2012, pur entro i termini previsti dalla legge, in quanto, secondo i giudici contrasta con l'affidamento che i genitori avevano riposto circa gli oneri economici annuali, oneri che devono rimanere invariati per tutto l'anno. Sostanzialmente le tariffe degli asili sono state assimilate al corrispettivo di un contratto privatistico che, appunto, non può variare nel corso della durata del contratto medesimo

Delibere regolamentari e tariffarie:

L'art. 13, comma 15, Del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che dal 2012 dovranno essere inviate al Ministero Economia e Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie inerenti i tributi locali entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto ministeriale.

Le deliberazioni suddette saranno pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

Trasferimenti erariali

La previsione dei trasferimenti dovrà riguardare soltanto:

- il fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2012.
Con comunicato del 5.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato da questo Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti
- per i Comuni fino a 3.000 abitanti il contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti (art. 2, comma 23, della legge 191/2009, riscritto dall'art. 4 del D.L.2/2010 convertito nella legge 42/2010) non è più dovuto in quanto limitato al triennio 2010/2012 ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 191/2009, riscritto dall'art. 4 del D.L.2/2010 convertito nella legge 42/2010.
- per l'amministrazione provinciale dell'Aquila e per i comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009), la maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per l'anno 2009; per il solo comune dell'Aquila, la maggiorazione è attribuita nella misura dell'80 per cento. non è più dovuto in quanto limitato al triennio 2010/2012 ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 191/2009, riscritto dall'art. 4 del D.L.2/2010 convertito nella legge 42/2010.

Comunità montane

L'art. 2, comma 187, della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 sexies, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone la cessazione di qualsiasi finanziamento a favore delle comunità montane. Nelle more dell'attuazione del federalismo fiscale, il 30% dei finanziamenti previsti a favore delle comunità montane è assegnato ai Comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'Interno.

Con la Sentenza n.326 del 17 novembre 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo nella parte in cui viene soppresso il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Comuni montani

Con decorrenza 2013 è istituito il “fondo nazionale integrativo” per i comuni montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT con una dotazione di 1 milione di euro per il 2013 e di 6 milioni di euro annui dal 2014 da destinare al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico aventi carattere straordinario e non riferiti ad attività svolte in via ordinaria. L’individuazione dei progetti è effettuata entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto ministeriale. (art. 1, comma 319, 320 e 321 della legge 228/2012)

Anticipazioni trasferimenti erariali

I Comuni che si trovassero in difficoltà di liquidità nonostante l’attivazione dell’anticipazione di cassa ed avessero ancora in sospeso parte dei trasferimenti erariali per gli anni precedenti, possono richiederne l’erogazione compilando il modello nel quale devono essere indicate, per ogni spesa inderogabile, la data di scadenza (non superiore a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda), la tipologia di spesa ed il relativo importo, unitamente alla dichiarazione del tesoriere comunale, inviando il tutto via fax ai numeri 06/46549615 – 06/46549616.

COMPARTECIPAZIONE ALL’IRPEF

E’ sostituita dalla compartecipazione all’IVA

COMPARTECIPAZIONE IVA

L’art. 13, commi 18 e 19, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispongono che per gli anni 2012, 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio è alimentato anche dalla compartecipazione IVA, la cui ripartizione avverrà sulla base di criteri di riequilibrio/perequativi, e non più in riferimento al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.

ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

A decorrere dall’anno 2012 addizionale cessa di essere applicata ed è corrispondentemente aumentata l’accisa erariale al fine di assicurare la neutralità finanziaria (art. 2, Dlgs. 23/2011). L’importo spettante agli enti viene inglobato nel fondo sperimentale di riequilibrio.

RIMBORSO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI

E’ stata fiscalizzata

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ha anticipato in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014 l’istituzione dell’imposta municipale propria” (IMU), che sostituisce l’ICI e l’Irpef fondiaria, con le seguenti caratteristiche:

- si applica agli immobili compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze (solo i fabbricati di categorie C/2, C/6 e C/7) in base ai presupposti previsti all’art. 2 del Dlgs.504/1992, tenendo presente che per “abitazione principale” si intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente
- Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile (art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

- viene abrogata la facoltà di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.
- la base imponibile è la medesima dell'ICI;
- il valore è costituito applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 80 con riferimento ai fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, elevato a 65 dal 1.1.2013;
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 (art. 4, comma 5 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- l'aliquota di base dell'IMU è lo 0,76%, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,3 punti percentuali.
- l'aliquota per l'abitazione principale è dello 0,4 %, con possibilità per i Comuni di aumentarla o di diminuirla fino a 0,2 punti percentuali; dalla stessa deve essere detratto, fino a concorrenza della relativa imposta, l'importo di 200 euro, che, a discrezione dei Comuni, può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio del bilancio. In tal caso non può essere aumentata l'aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Per l'anno 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di 50 euro, fino ad un massimo di 400 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è dello 0,2 % con possibilità da parte dei Comuni di diminuirla fino allo 0,1 %;
- l'aliquota di base può essere ridotta da parte dei Comuni fino allo 0,4 % relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario, agli immobili posseduti da soggetti IRES ed agli immobili locati;
- l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (art. 56, comma 1, del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012);
- gli enti pubblici e privati non commerciali sono esenti dall'IMU nel caso di utilizzo di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali,

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Nel caso di utilizzo misto l'esenzione si applica solo alla parte dell'immobile utilizzata per la parte commerciale (art. 91 bis, comma 3, del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012). Con l'art. 9, comma 6, del D.L. 174/2012 viene demandato al decreto del MEF (attualmente in fase di riscrittura) la determinazione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra le attività commerciali e attività non commerciali, nonché dei requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), DLgs. n. 504/1992, come svolte con modalità non commerciali;

- sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali strumentali collocati nei Comuni montani o parzialmente montani, restando comunque soggetti alle imposte sui redditi (art. 4, comma 1 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- è estesa l'esenzione dall'IMU per i terreni considerati non edificabili anche a quelli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- la base imponibile per gli edifici storici e di quelli dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 4, comma 5, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari non viene applicata la quota del 50% spettante allo Stato (art. 4, comma 5, lett. f, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 4, comma 5, lett. f del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio (art. 4, comma 5, lett. g, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- l'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,76% su tutti gli immobili tranne le abitazioni principali (e relative pertinenze) e i fabbricati rurali strumentali, senza tener conto dell'eventuale applicazione delle detrazioni e delle riduzioni di aliquota nonché degli incrementi deliberati dal Comune, è versato allo Stato nella misura del 50% secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Per gli anni 2013 e 2014:

- 1) è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria (7,6 per mille) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale
- 2) è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili di catg. D calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare l'ali-

quota base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380 della legge 228/2012) il cui gettito resta acquisito al bilancio del Comune.

- ai Comuni rimarrà l'intero gettito derivante dall'attività di accertamento dell'eventuale evasione (imposta, interessi, sanzioni);
- Il maggior gettito 2012 derivante dall'applicazione delle aliquote base IMU, al netto del 50% dello 0,76% da versare direttamente allo Stato, rispetto al gettito ICI del 2010 con l'aggiunta della quota del trasferimento statale sostitutivo dell'ICI abolita sulla 1^a abitazione è acquisito al bilancio dello Stato mediante pari riduzione del "fondo sperimentale di riequilibrio".

In caso di incapienza il Comune è tenuto a versare l'eccedenza al bilancio dello Stato.

Ai Comuni rimane quindi integralmente l'introito derivante dagli eventuali aumenti di aliquota deliberati rispetto a quella base, mentre devono versare la quota non incassata per effetto delle eventuali riduzioni applicate.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo ai fini dell'IMU è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata **entro novanta giorni** dalla data di pubblicazione del Decreto 30.10.2012 di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni, avvenuta il 5.11.2012 istruzioni, cioè entro il 4 febbraio 2013 (art. 9 comma 3, del D.L. 174/2012).

Con la risoluzione n. 1/DF del 11 gennaio 2013 è stato precisato che Gli enti non profit non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio **deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile**. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno (art. 4, comma 5, lett. i, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Riguardo all'applicazione dell'IMU viene abrogato l'art. 59 del Dlgs. 446/1997 che prevedeva, tra l'altro, la possibilità di riservare una percentuale del gettito dell'imposta ad incentivazioni al personale addetto agli uffici tributari del Comune. (art. 4, comma 1 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012). (v. parere n. 22/2013 Corte dei conti del Veneto).

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

Il fondo sperimentale di riequilibrio del 2012 sarà rideterminato a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, provvedendo all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria (art. 9, comma 6 bis, del D.L. 174/2012)

La verifica del gettito derivante dall'IMU nel 2012 da effettuarsi entro la fine del mese di febbraio

avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote ed ai regimi agevolativi deliberati dai singoli comuni (art. 1, comma 383 della legge 228/2012)

Contestualmente dovrebbe essere rideterminato il riparto del taglio dei 1.450 milioni di euro previsto dall'art. 28 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2012 in quanto parametrato al gettito dell'IMU

Il fondo così rideterminato, nel 2013 sarà ridotto come segue:

- 1) In base all'art 2, commi 183, 184, 185 e 186, della legge 191/2009, come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L.2/2010 di un importo da determinarsi con legge dello Stato per gli enti in cui avrà luogo nell'anno 2013 il rinnovo dei rispettivi consigli. La riduzione, applicata sempre in proporzione alla popolazione residente, riguarderà anche tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio è avvenuto a decorrere dal 2011.

In caso di incapienza il Comune è tenuto a versare l'eccedenza al bilancio dello Stato.

- 2) In base all'art.16, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 come modificato dall'art. 1, comma 119, della legge 228/2012:

- per i comuni di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.500 milioni per il 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del D.L.52/2012 convertito nella legge 94/2012, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard, nonché dei fabbisogni standard stessi e dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2013 (art. 8, comma 2, del D.L. 174/2012).

In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno è comunque emanato entro il 15 febbraio 2013 (art. 8, comma 2, del D.L. 174/2012), ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte dal SIOPE.

In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del pagamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria.

Qualora le somme da riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino incipienti per l'effettuazione del recupero si provvede con i successivi versamenti dell'imposta municipale propria spettante ai comuni.

- per le Province il taglio è di 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il metodo di calcolo per ciascun ente è lo stesso previsto per i Comuni. In caso di incapienza del FSR, il recupero avviene a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
- 3) Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine preteritorio del 31 marzo

2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel 2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013 l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente e' migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno (art. 8, comma 3, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

I comuni colpiti dal sisma per gli anni 2012 e 2013, sono esclusi dalle riduzioni del FSR previste dall'art. 16, comma 6. Del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 il cui importo ricadrà sugli altri comuni.

Dal calcolo per le riduzioni delle spettanze per i comuni effettuate, in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del D.L.78/2010, convertito dalla legge 122/2010, sono esclusi i contributi in conto capitale assegnati dalla legge direttamente al comune beneficiario (art. 6, comma 15 bis, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Per gli anni 2013 e 2014 è soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio limitatamente ai trasferimenti fiscalizzati (art. 1, comma 380 della legge 228/2012)

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Per gli anni 2013 e 2014 è istituito il **“fondo di solidarietà comunale”** alimentato con una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni definita con apposito DPCM da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014, previo accordo da sancire con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancato accordo il DPCM è, comunque, emanato entro i 15 giorni successivi con riserva di adeguamento dopo le decisioni assunte dalla Conferenza. I criteri di formazione e di riparto del fondo sono stabiliti con il suddetto decreto e tengono conto per i singoli comuni:

- a) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressa riserva a favore dello Stato del 50% dell'aliquota ordinaria sugli immobili non adibiti ad abitazione principale e della totale destinazione del gettito IMU derivante dagli immobili di cat. D;
- b) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- c) della dimensione demografica e territoriale;
- d) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- e) della diversa incidenza delle risorse sopresse a seguito della soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- f) delle riduzioni previste dal D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012;
- g) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.

L'ammontare iniziale del fondo è di 4.717,9 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.145,9 milioni di euro per l'anno 2014.

Negli stessi esercizi è versata nel bilancio statale una quota di pari importo dell'IMU di spettanza dei comuni.

Per l'anno 2013 la dotazione del fondo di solidarietà comunale è ulteriormente incrementata, con onere a carico dello Stato, della somma di 1.040,50 milioni di euro e di 318,5 milioni per il 2014 (art. 1, comma 380 della legge 228/2012).

Entro il 28 febbraio 2013 il Ministero dell'interno eroga ai Comuni un acconto sul fondo di solidarietà comunale pari al 20% di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio sulla base dei relativi dati pubblicati sul sito del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012 (art. 1, comma 382 della legge 228/2012)

RECUPERO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE

A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al ministero dell'interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Nei soli casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi alla mobilità del personale, ai minori gettiti Ici per gli immobili di classe D, nonché per i maggiori gettiti Ici di cui all'articolo 2, commi da 33 a 38, nonché commi da 40 a 45 del D.L. 262/2006 convertito nella legge 286/2006, il ministero dell'Interno, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la necessità di rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione può essere concessa anche su somme dovute e determinate nell'importo definitivo anteriormente al 2012.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui sopra, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Interno, l'agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L.201/2011 convertito nella legge 214/2011, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta RCA derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.3.

Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal ministero dell'Interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al ministero dell'Interno.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni su sanzioni e recuperi sui trasferimenti erariali. (art. 1, commi 128, 129 e 130, della legge 228/2012)

IMMOBILI "FANTASMA"

Ai Comuni è riconosciuto l'intero gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Dal 1° luglio 2011 è devoluto ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione (art. 2, comma 12,

del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo fino a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali. Con un regolamento da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sarà dettata la disciplina generale di attuazione. I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, possono anche disporre ulteriori modalità di applicazione del tributo, nonché di prevedere di esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo. In caso di mancata emanazione del regolamento nel termine indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti.

I Comuni delle isole minori possono applicare, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco fino a 1,5 euro che deve essere riscossa dalle compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

La relativa entrata va contabilizzata nel Tit. 1°, catg. 1^.

Il codice SIOPE provvisorio da attribuire è 1199

IMPOSTA DI SCOPO

A decorrere dal 1.1.2007, era stato prevista dalla legge 296/2006, art. 1, commi da 145 a 151, la possibilità da parte dei Comuni di istituire l'imposta di scopo destinata "esclusivamente" al parziale finanziamento di opere pubbliche relative a:

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere relative ai nuovi spazi per eventi ed attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- h) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria di edilizia scolastica;
- i) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici.

L'imposta deve essere istituita mediante apposito regolamento con cui determinare:

- a) l'opera pubblica da realizzare;
- b) l'ammontare della spesa da finanziare;
- c) l'aliquota dell'imposta;

- d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o riduzioni sul versamento dell'ICI sulla prima casa ed ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro
- e) le modalità di versamento.

In caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto, i Comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.

L'imposta era dovuta per un periodo massimo di 5 anni e determinata applicando alla base imponibile dell'ICI un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille. Il relativo gettito non poteva essere superiore al 30% dell'ammontare della spesa dell'opera da realizzare.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 quater, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 l'imposta di scopo può essere modificata con regolamento comunale ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997 in modo da prevedere:

- l'individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

L'imposta si applica o continua ad applicarsi se già istituita, sulla base imponibile dell'IMU

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene ripristinata, a partire dal 1.1.2012, la possibilità di incrementarla fino allo 0,8%, anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale (nota 12/03/2007, prot. 938/2007/DPF/UFF del Ministero dell'economia e delle finanze).

A decorrere dall'anno 2012 le delibere che istituiscono l'addizionale comunale all'IRPEF devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso (art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2016)

L'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 modifica l'art. 14 del Dlgs. 23/2010 disponendo che le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce.

Per poter ottenere l'acconto del 30% è necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale sia pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente l'anno di riferimento (art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011).

Con la stessa disposizione viene precisato che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglio-

ni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

Resta ferma la possibilità di prevedere soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del Dlgs. 360/1998, esclusivamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta sul reddito complessivo.

L'Agenzia delle entrate con comunicato dell'8.2.2010 ha dato indicazioni per accedere tramite il sistema SIATEL alla relativa ripartizione.

ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO

Il comma 11 dell'art 2 della legge 350/2003, modificato dall'art. 6 quater del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005, ha istituito l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato ed il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro, che nel 2012 è ridotta di 10 milioni ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. 107/2011 convertito nella legge 130/2011, destinato ai Comuni ove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

- percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto percentuale sul totale del sedime
- percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.

L'art. 7 quater del D.L. 80/2004 convertito nella legge 140/2004 ha reso permanente tale disposizione.

Gli incrementi previsti dall'art. 1, comma 1328 della legge 296/2006 (0,50 euro) e dall'art. 2, comma 5 bis, del D.L. 134/2008 convertito nella legge 166/2008 (2 euro) non riguardano i Comuni.

Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha precisato che la quota spettante ai singoli Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita solo nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto l'addizionale in argomento può essere accertata soltanto nell'anno successivo a quello cui si riferisce.

L'ulteriore incremento di 2 euro previsto dall'art. 2, comma 5 bis del D.L. 134/2008 convertito nella legge 166/2008, è destinato ad essere versato su una contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato gestita dall'INPS intestato al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Sulla base dell'art. 31, comma 20, della legge 448/98 è possibile, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali (come disposto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001), di sostituire la tassa con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa.

Con circolare n. 256/E del 3.11.1998 il Ministero delle Finanze ha chiarito che, a suo avviso, il CO-SAP assume la configurazione giuridica di entrata non tributaria, precisando, inoltre, che i relativi regolamenti non devono pertanto essere trasmessi al Ministero stesso.

Agli effetti dell'iva il canone deve ritenersi estraneo all'ambito di applicazione del tributo ma ricadente in quello dell'imposta di registro.

Competente a trattare le controversie è il giudice ordinario (Risoluzione n. 121 del 17.9.2004 dell'Agenzia delle entrate).

Nel bilancio il relativo gettito è collocato definitivamente nel titolo 3° cat. 2.

In presenza della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione, si rammenta che, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n. 1FL, i Comuni possono deliberare il differimento della scadenza del pagamento di norma prevista al 31 gennaio, differimento che può essere annuale o permanente.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sulla base dell'art. 62, comma 1, Dlgs. 446/97 è **possibile**, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa. Tale canone non ha natura di entrata tributaria (Circolare Ministero Finanze 3.11.1998, n. 256/E), per cui il regolamento non deve essere trasmesso al Ministero delle finanze.

I Comuni che intendono istituire il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità, non possono determinare tale canone in misura superiore al 25% delle tariffe vigenti nell'anno antecedente.

A decorrere dall'esercizio 2006 la determinazione del canone tiene conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat. (art. 7 octies del D.L. 7/2005 convertito nella legge 43/2005).

Dal 1.3.2001 sono in vigore le seguenti tariffe determinate con DPCM 16.2.2001, da applicarsi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

CLASSE	COMUNI – POPOLAZIONE	TARIFFA (in vigore dal 1° marzo 2001)
I	Con oltre 500.000 abitanti	19,62
II	Oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	17,56
III	Oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	15,49
IV	Oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	13,43
V	Fino a 10.000 abitanti	11,36

Il termine per deliberare le tariffe è fissato al 31 marzo di ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 212/2000 (statuto del contribuente). In caso di mancata adozione vanno applicate le tariffe dell'anno precedente. (art. 10, comma 1, lett. a, della legge 448/2001).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, del Dlgs. 507/93, il pagamento dovrebbe avvenire entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Essendo, però, previsto che il termine per la determinazione delle tariffe in argomento è fissato al 31 marzo, i Comuni, come peraltro previsto anche dalla Circolare ministeriale 5.2.2001, n. 1FL, possono deliberare il differimento della scadenza, differimento che può essere annuale o permanente. E' riconosciuta a tutti i Comuni (e non più soltanto a quelli con più di 30.000 abitanti) la possibilità

di dividere il territorio in due categorie in relazione alla loro importanza commerciale e applicare così la maggiorazione fino al 150% dell'imposta per la pubblicità commerciale. (art. 10, comma 1, lett. b, della legge 448/2001).

E' prevista l'esenzione per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. (art. 10, comma 1, lett. c, della legge 448/2001).

In merito la legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del Dl. 22 febbraio 2002, n. 13 (vedasi anche la Circolare n. 3/Dpf del 3.5.2002 del Dipartimento per le Politiche fiscali – Ufficio per il Federalismo fiscale, del Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha chiarito che:

- “Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'Imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie”.

Pertanto la superficie di 5 metri quadrati deve essere considerata come superficie massima ammessa per beneficiare dell'esenzione.

In presenza quindi di un'insegna di 6 metri quadrati, l'Imposta o il Canone dovrà essere pagato per l'intera superficie e non solo per la parte eccedente i 5 metri.

Inoltre è sancito che l'esenzione spetta anche nel caso in cui l'imposta sia stata sostituita dal canone.

- “in caso di pluralità di insegne” l'esenzione è riconosciuta nei limiti di una superficie complessiva non superiore a cinque metri quadrati.

Ciò significa che in presenza di due insegne, una di 3 metri quadrati e l'altra di 2 metri quadrati, non si pagherà alcuna imposta o canone per entrambe.

In presenza invece di due insegne, una di 2 metri quadrati e l'altra di 5 metri quadrati, si pagherà l'Imposta o il Canone per entrambe.

Con specifica previsione nel regolamento dei tributi locali (art. 52 del Dlgs. 446/1997) i Comuni possono prevedere l'esenzione anche per le insegne di esercizio di superficie complessiva del superiore al limite dei 5 metri quadrati.

L'art. 1, comma 311, della legge 296/2006 prevede che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta sulla pubblicità è dovuta per la sola superficie eccedente i cinque metri quadrati. Tale regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007.

Ai sensi del comma 128 dell'art. 1, legge finanziaria 266/2005 è esente la pubblicità in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti. (v. nota n. 1576 del 3.4.2007 del Mef)

Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria (art. 1, comma 157, della legge 296/2006).

Con i commi 176, 177 e 178, dell'art. 1 della legge 296/2006 sono state abrogate le norme contenute nella legge Finanziaria 2005, al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

L'art. 2, comma 7, della legge 244/2007 ripristina la possibilità (e non l'obbligo) di prevedere l'esenzione dal diritto sulle pubbliche affissioni il 10% della superficie totale per:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs. 507/1993 ;
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

L'art. 2, comma 29 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che le violazioni delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse mediante affissioni di manifesti politici nel periodo dal 28 febbraio 2010 alla data di entrata in vigore della suddetta legge 10/2011 (27 febbraio) possono essere definite nei termini previsti dal comma 42-*bis* del decreto legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009.

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

Con decorrenza 1.1.2013 la tassa è sostituita dalla TARES (art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011)

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES)

L'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della TARSU e della TIA, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi previste dall'art.4 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 come modificato dal D.L. 1/2012.

Viene previsto l'obbligo di suddividere la tariffa tra quota fissa, che copre le componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il tributo è applicato a partire dal 1.1.2013.

I criteri ai fini dell'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono stabiliti sulla base della disciplina prevista dal DPR 158/1999 (è stato abrogato dall'art. 1, comma 387, lett. d), della legge 228/2012 il comma 12 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011 che prevedeva in merito l'emanazione di apposito regolamento).

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dallo stesso consiglio comunale.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo e la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Alla tariffa che sostituisce TARSU e TIA, è prevista l'aggiunta di una maggiorazione pari a 0,3 euro per metro quadrato che andrà invece a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, con possibilità per questi ultimi di aumentarla fino a 0,4 euro. Il gettito derivante dalla

maggiorazione standard (0,3 euro) comporterà pari riduzione del fondo sperimentale di equilibrio e, successivamente, del fondo perequativo.

La tariffa della Tares è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. Fino all'attuazione della revisione del catasto al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della TIA1 o della TIA2.

I comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2. Il versamento del tributo, della tariffa nonché della maggiorazione prevista per il finanziamento dei costi per la gestione dei servizi indivisibili, avviene mediante F/24 o bollettino di conto corrente postale. Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune.

L'art. 34, comma 23, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012 dispone che la gestione del servizio rifiuti va affidata agli ATO restando, comunque, inteso che l'entrata è di competenza dei Comuni.

Il versamento del tributo, della TIA1 e TIA2 nonché della maggiorazione è effettuata in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. E' riconosciuta ai Comuni la possibilità di variare sia le scadenze sia il numero delle rate.

Per l'anno 2013 il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile, termine ulteriormente prorogato a luglio dal D.L. 1/2013 (decreto rifiuti), con possibilità del Comune di posticiparla ulteriormente ma non di anticiparla.

Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale, l'importo delle rate è considerato in acconto commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente, a titolo di TARSU, TIA1 o TIA2. Il pagamento del conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione definitiva delle tariffe da parte del Consiglio comunale.

Per l'anno 2013 il versamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard pari a 0,30 euro per metro quadrato in occasione delle prime tre rate del tributo o della tariffa. L'eventuale incremento di ulteriori 0,10 euro è effettuato al momento della scadenza dell'ultima rata.

E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno (art. 1, comma 387 della legge 228/2012)

A partire dal 1.1.2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Dlgs. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione.

CONDONO TRIBUTI LOCALI

Sono illegittime le delibere comunali che introducono il condono dei tributi locali per le annualità successive al 2002 (sentenza Cassazione 20 luglio 2012 n. 12679).

ANNULLAMENTO CREDITI TRIBUTARI

Dal 1 luglio 2013 i crediti di importo fino a 2.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati.

La disposizione riguarda somme sia di natura tributaria che di natura non tributaria.

Dovrebbero rientrarvi anche le cartelle in contenzioso.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di trasmissione agli enti interessati dell'elenco delle quote annullate e di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere.

(art. 1, commi da 527 a 546, della legge 228/2012)

RIFIUTI PRODOTTI NELLE SCUOLE

Ai sensi dell'art 14, comma 14 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 con l'introduzione della Tares resta ferma la disciplina prevista dall'art. 33 bis del D.L. 248/2007, convertito nella legge 31/2008 il quale dispone che le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai Comuni il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

A partire dal 2008 è versata direttamente ai Comuni la somma di € 38,734 milioni entro il mese di novembre sulla base della popolazione scolastica e non più della superficie. Il Ministero ha precisato che la consistenza numerica degli alunni presi a base per la determinazione degli importi si riferisce all'anno scolastico 2007/2008. Il versamento verrà effettuato anche a favore dei Comuni che avevano deciso di esentare le scuole. Il meccanismo si riproporrà immutato per gli anni successivi. Il prospetto degli importi di spettanza dei Comuni è pubblicato sul sito del ministero dell'istruzione all'indirizzo:

www.pubblica.istruzione.it/news/2008/avviso_060808.shtml

L'eventuale fattura dovrebbe essere intestata all'Istituto scolastico (il Ministero della Pubblica Istruzione si dichiara incompetente a riceverle).

Relativamente al tributo a favore delle Province previsto dall'art. 19 del Dlgs. 504/1992, abrogata dal Dlgs. 152/2006 e ripristinata dal Dlgs. 4/2008, la Corte dei conti del Piemonte (par. n. 17/2009 ritiene che, in riferimento alla somma versata dal Ministero, la quota provinciale non debba essere riversata dal Comune alla provincia in quanto tale trasferimento non viene supportato da alcun riferimento normativo. Di diverso avviso la sezione autonomie della Corte dei conti con deliberazione n.17/SEZAUT/2009/QMIG

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO

Il D.L. 203/2005 convertito nella legge 248/2005, collegato alla finanziaria 2006, prevedeva la possibilità da parte dei Comuni di collaborare all'accertamento dell'evasione fiscale relativa ai tributi statali, con un riconoscimento del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo.

L'art.18, commi 2, 2 bis e 3, del D.L. 78/2010 convertito nella 122/2010 detta in merito le seguenti nuove disposizioni che, in sostanza, sostituiscono quelle precedenti.

La partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni consiste nella segnalazione all'agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS di elementi utili per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi rispetto a quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Con l'art. 11, commi 9 e 10, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 è stato abrogato l'obbligo della costituzione dei "consigli tributari" restando, comunque, in vigore la norma che prevede per gli anni 2012, 2013 e 2014 il riconoscimento a favore dei Comuni del 100% del gettito derivante dalla loro partecipazione all'accertamento dell'evasione tributaria e contributiva (art. 1, comma 12 bis, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).

L'art. 8, comma 8 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 condiziona la partecipazione all'accertamento alla stipula di un'apposita convenzione tra il Comune interessato e l'Agenzia. Inoltre, il termine per l'integrazione delle informazioni ad opera del Comune a seguito della comunicazione dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate, viene ridotto da 60 a 30 giorni dalla ricezione.

Contrasto al lavoro sommerso ed emersione di fabbricati non dichiarati al catasto sono le due attività di segnalazione prioritarie sulle quali i comuni dovranno concentrarsi nell'attività di invio di informazioni qualificate all'amministrazione finanziaria e all'Inps come prevede il provvedimento del 29 maggio 2012 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con Decreto 23.3.2011 del MEF sono stati individuati i seguenti tributi su cui calcolare la suddetta quota:

- imposte sul reddito delle persone fisiche
- imposte sul reddito delle società
- imposta sul valore aggiunto
- imposta di registro
- imposta ipotecaria
- imposta catastale
- tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché le sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo nonché i tempi di erogazione (relativamente al 1° semestre 2011 le somme dovrebbero essere erogate entro il 31.10.2012).

Con Decreto 15.7.2011 sono stati determinati i criteri in base ai quali calcolare la somma spettante ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con D.M. saranno stabilite le modalità di recupero di tali somme rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo (art. 2, comma 10, lett. b) del Dlgs.23/2011)

La percentuale di partecipazione è calcolata al netto delle somme spettanti ad altri enti ed all'Unione Europea.

L'INTERO GETTITO DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCETTAMENTO DOVREBBE ESSERE CONTABILIZZATO NEL TIT. 1° - CATG. 1^ - COD. SIOPE 1199

Con l'art. 10 del Dlgs. 149/2011 viene estesa anche alle Province la possibilità di collaborare all'accertamento fiscale riconoscendo alle stesse una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito di un loro intervento che abbia contribuito all'accertamento medesimo.

L'art. 12 del Dlgs 149/2011 dispone che:

Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica

Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

- a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;
- b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);
- c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi a e b vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

RISCOSSIONE TRIBUTI

L'art. 7, comma 2, da gg/ter a gg/septies del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011 (cosiddetto decreto sviluppo), come modificato dall'art. 10, comma 13 octies, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, dispone che dal 31.12.2012 Equitalia S.p.A. e le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate.

Con l'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 il termine di cessazione è prorogato al 30 giugno 2013.

Dalla stessa data i Comuni devono procedere direttamente alla riscossione spontanea.

Alla riscossione coattiva possono procedere mediante:

- a) l'ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 solo se in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che l'attività societaria sia svolta nell'ambito territoriale di pertinenza del Comune che la controlla;
- b) l'utilizzazione delle altre forme di gestione della riscossione previste dall'art. 52 del Dlgs. 446/1997 e cioè:

mediante l'affidamento con procedure ad evidenza pubblica a:

- soggetti iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 53 del Dlgs. 446/1997;
- società abilitate operanti nell'Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- società a capitale misto pubblico privato iscritte nell'albo previsto dall'art. 53 del Dlgs. 446/1997, i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra:
 - soggetti iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 53 del Dlgs. 446/1997;
 - società abilitate operanti nell'Unione Europea, purché in possesso di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di appartenenza, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

In questo caso i soggetti affidatari dovranno aprire uno o più conti correnti dedicati, con obbligo di riversamento alla tesoreria comunale delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dagli stessi, entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione del mese precedente (art. 5, comma 8 bis del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Con il decreto 10.12.2008 e successivo provvedimento 17.12.2008 del Ministero dell'economia e delle finanze sono state indicate le modalità e i termini per la trasmissione da parte dei Comuni allo stesso Ministero dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali di rispettiva competenza come previsto dall'art. 1, comma 170, della legge 296/2006.

Con nota prot. n. 25281/2009 del 15 ottobre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze viene disposto che dal 22 ottobre 2009 i dati 2009 dei versamenti Ici e dell'Imposta di scopo (con relativi interessi e sanzioni) devono essere inviati dai comuni, dagli agenti della riscossione, dalla società Poste Italiane spa e dagli affidatari del servizio di riscossione attraverso il canale telematico Entratel. Il mancato adempimento comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza.

Infine l'art. 1, comma 179, della legge 296/2006 permette ai Comuni e alle Province di conferire, mediante provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, poteri di accertamento e di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a propri dipendenti o a dipendenti dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate.

Sono escluse le contestazioni delle violazioni delle disposizioni del Codice della strada, in quanto la procedura sanzionatoria amministrativa resta di competenza degli uffici degli Enti Locali (comma 180).

I poteri riguardano solo la fase istruttoria dei controlli mentre la responsabilità finale dell'atto impositivo resta, comunque, in capo al funzionario responsabile (comma 180).

I suddetti funzionari accertatori devono, però, essere in possesso almeno del titolo di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione con

il superamento di un esame di idoneità (comma 181). Inoltre non devono avere precedenti e pendenze penali incorso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione (comma 182).

Essi potrebbero, quindi, essere utilizzati anche al fine della collaborazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali

AGGI ESATTORIALI

A partire dal 20.10.2012 gli aggi pagati dagli enti locali per attività di riscossione svolta da terzi scontano l'IVA ad aliquota ordinaria 21%, facendo ricadere di fatto nel regime di imponibilità IVA tutte le casistiche che fino ad oggi erano ritenute incerte (es. attività d accertamento e liquidazione del Cosap ecc) (art. 38, comma 2, lett. b, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI

L'art. 8 del D.L. 79/1997, convertito nella legge 140/97 prevede che:

“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione”

L'art. 76 della legge 342/2000 prevede la possibilità da parte degli enti locali di cedere a terzi mediante convenzione a titolo oneroso anche i crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità.

RISCOSSIONE DI SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Con l'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 viene disposto che a partire dal 1.7.2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi anche ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, compresi sanzioni e interessi, per ciascun credito e periodo d'imposta, non superi l'importo di 30 euro, fatto salvo il caso in cui il credito derivi da ripetuta violazione su un medesimo tributo.

CREDITI DI IMPOSTA

L'art. 6 del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 interviene sull'utilizzo da parte dei Comuni dei crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali. stabilendo che, a decorrere dal 2012, il limite massimo determinato dall'articolo 34 della legge 388/2000 dei crediti di imposta compensabili ai sensi dell'articolo 17 Dlgs 241/97 (fissato in euro 516.456,90 per anno solare) non si applica agli enti locali in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate

trasformate in società per azioni. I rimborsi di imposta e le compensazioni con F24 possono però essere destinati esclusivamente alla realizzazione di infrastrutture necessarie a migliorare i servizi pubblici, nel rispetto del patto di stabilità interno

Il comma 1-bis dell'articolo 14 del DPR 917/86 attribuiva ai comuni il credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società, consentendo loro di portare in compensazione con il modello F24 l'importo delle imposte già pagate dalle aziende partecipate. La riforma fiscale, attuata dal Dlgs 344/2003, ha abolito dal 2004 il credito d'imposta sui dividendi, promettendo, tuttavia, un rimborso integrale delle somme di cui i comuni erano stati privati mai avvenuto ad eccezione di un parziale rimborso (9,48% di quanto dovuto), riferito al 2004. Pertanto in assenza di copertura finanziaria l'innalzamento del limite massimo compensabile dai comuni appare un provvedimento senza alcuna efficacia.

DIRITTI DI SEGRETERIA

La Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, con Deliberazione n. 12 del 7 luglio 2006 ha affermato che in occasione della stipula di un contratto con un Comune, ad una Onlus spetta la riduzione del 50% dei diritti di segreteria.

SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Sono esclusi dal pagamento del canone coloro che, non potendo usufruire di un sistema fognario, provvedono direttamente, a proprie spese, a far effettuare la svuotatura delle proprie fosse biologiche da soggetti terzi, essendo ininfluyente, ai fini dell'applicazione della norma, che questi ultimi recapitino tali scarichi, a mezzo di autobotti, in un depuratore. (Circolare Ministero Finanze 5.10.2000, n. 177).

L'art. 14, comma 1, della legge 36/1994, modificato dall'art. 28 della legge 179/2002 e ripreso dall'art. 155, comma 1, primo periodo, del Dlgs. 152/2006 (codice ambiente), dispone che :

“La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.

La Corte costituzionale con sentenza 10.10.2008 n. 335 ha bocciato per “intrinseca irragionevolezza” la suddetta disposizione, sostenendo che quando l'impianto non c'è o non funziona, la tariffa idrica non può contemplare anche la parte destinata al servizio di depurazione, in quanto non si è in presenza di un tributo ma di un corrispettivo per servizio reso.

Con l'art. 8 sexies del D.L. 208 convertito nella legge 13/2009 viene disposto che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire e' individuato, entro 210 giorni (art. 15, comma 2 quater del D.L.135/2009 convertito nella legge 166/2009) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 208/2008, dalle rispettive Autorità d'ambito.

Le suddette si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali.

L'art. 15, comma 2 quater del D.L. 135/2009 convertito nella legge 166/2009 aumenta da 120 a 210 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 208/2008, il termine previsto dall'art. 8 sexies del D.L. 208 convertito nella legge 13/2009 per l'individuazione da parte delle rispettive Autorità d'ambito, dell'importo da restituire relativo alla tariffa non dovuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 che stabilisce la non debenza della stessa tariffa quando l'impianto non c'è o non funziona. Con Decreto del Ministro dell'ambiente 30.9.2009 (G.U. 8.2.2010, n. 31) sono individuati i criteri e i parametri per la restituzione. (v. Guida enti locali n. 10/2010 pag. 12)

E' disposto l'obbligo per i Comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in situazioni di dissesto, di destinare i proventi derivanti dai canoni di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi (art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosiddetta legge Galli, come integrata dall'art. 31, comma 31, legge 448/98).

L'art. 77, comma 7, della legge 289/2002 dispone che il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Su richiesta del gestore del servizio il pagamento può essere differito di un anno dal ricevimento della fattura incrementando l'importo dovuto degli interessi calcolati sulla base della tasso legale incrementato di due punti.

L'omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione della fattura comporta una penalità pari al 10% dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

La legge 120/2010 di riforma del codice della strada ha modificato le norme della legge 285/1992 relative all'attribuzione ed alla destinazione dei proventi per le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

L'art. 25, comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore (la suddivisione non riguarda le sanzioni accertate su autostrade e strade statali).

Gli enti diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Gli enti destinano le suddette somme:

- alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Le modalità di versamento dei suddetti proventi sono individuate con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 27.7.2012. (art. 25, comma 2, legge 120/2010 come modificato dall'art. 4, comma 16, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'emanazione del suddetto decreto ministeriale. (art. 25, comma 3, legge 120/2010). In caso di mancata

emanazione del decreto dovranno, comunque, essere applicate le disposizioni sopra citate con decorrenza 1.1.2013 (art. 25, comma 3, L.120/2010 come integrato dall'art. 4, comma 16 del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Con la circolare prot. 17909 del 24.12.2012 del Ministero dell'interno viene confermato che anche in mancanza del suddetto decreto gli effetti sono in vigore dal 1.1.2013.

ENTRATA IN VIGORE 13.8.2010

L'art. 40, comma 1, della legge 120/2010 prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi per altre violazioni e' destinata:

- a) in misura non inferiore al 12,50% a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore al 12,50% al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- c) il resto alle seguenti altre finalità:
 - miglioramento della sicurezza stradale
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e a manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade
 - redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti
 - svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale
 - misure di assistenza e di previdenza per il personale
 - assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro

Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di lavoro flessibile è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).

Con circolare del ministero dell'interno 8.3.2007, n. 5 è stato precisato che tali spese sono da escludere dal computo sul limite di spesa ammissibile per i Comuni non soggetti al patto di stabilità. La stessa circolare precisa, inoltre, che tale quota non può essere destinata ad eventuali miglioramenti retributivi del personale in servizio.

Tale interpretazione è confermata dalle linee guida predisposte dalla Corte dei conti per la compilazione dei questionari da parte dell'organo di revisione sui bilanci di previsione e conti consuntivi.

- al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187

Con parere n. 961 del 13.10.2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sostiene la possibilità di finanziare prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito di "progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale " nonché a "progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187", ovviamente nel rispetto del limite massimo della spesa di personale annualmente consentita

- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale
- interventi a favore della mobilità ciclistica
- custodia cani randagi (parere n. 142/2011 della Corte dei conti, sez. controllo Lazio)

Secondo la Corte dei conti della Toscana (par. n. 104/2010) non sono finanziabili:

- le assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'acquisto di vestiario per gli agenti della polizia locale;
- la manutenzione degli autoveicoli;
- l'acquisto di carburante per i mezzi della polizia locale;
- le spese per l'energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica;
- le rate di ammortamento di mutui e prestiti anche se contratti per le finalità di cui all'art. 208 del codice della strada

Tutti gli enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità sopra indicate.

Ciascun ente locale è tenuto a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento, secondo il modello e con le modalità di trasmissione in via informatica da indicarsi con apposito decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. **(art. 25, comma 2, legge 120/2010).**

La percentuale dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dalla normativa per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti (art. 25, comma 1, come modificato dall'art. 4, comma 15, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

L'obbligo della trasmissione della suddetta relazione decorre dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del citato decreto ministeriale

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in

condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili. (art. 38, comma 1, legge 120/2010)

Può avvalersi della suddetta facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. (art. 38, comma 2 legge 120/2010)

La possibilità di rateizzazione è immediata come prevede la circolare n. 6535 del Dait (dipartimento Affari interni e territoriali) del Ministero dell'Interno, emanata il 22 aprile 2011.

L'art. 1, comma 153, della legge 244/2006 dispone che, a decorrere dal 1.1.2008, gli agenti della riscossione non possono procedere al recupero di somme iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per i quali la cartella di pagamento non sia stata notificata entro due anni dalla consegna dei ruoli.

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro (art. 1, comma 564, della legge 296/2006). Occorre, però, ricordare che, secondo quanto affermato dal Dipartimento della Funzione pubblica con parere del 26.10.2007, ai soggetti utilizzabili con contratti di somministrazione è possibile attribuire soltanto funzioni che non comportano l'adozione di atti produttivi di effetti in capo a terzi (cosiddetto servizio interno).

Con circolare del ministero dell'interno 8.3.2007, n. 5 è stato precisato che tali spese sono da escludere dal computo sul limite di spesa ammissibile per i Comuni non soggetti al patto di stabilità. (Per la Sezione regionale della corte dei conti del Veneto tali spese non sono computabili anche ai fini del patto di stabilità).

Il Ministero dell'Interno – Direzione centrale per l'Amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo, con la Circolare n. 30 del 7 agosto 2007, rispondendo a numerosi quesiti, si è espresso negativamente sulla possibilità di conferire le funzioni di ausiliario del traffico e della sosta a soggetti che siano impegnati in lavori socialmente utili.

Il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 5271 del 3-10-2005, sancisce che l'affidamento all'esterno del servizio di gestione delle contravvenzioni stradali può essere effettuato dal Comune solo a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446/97.

Il Ministero dei trasporti, con la risoluzione n. 76108 del 3/8/2007 ha chiarito che un Comune può noleggiare le apparecchiature necessarie per la rilevazione elettronica delle infrazioni stradali corrispondendo un corrispettivo fisso e non una percentuale sulle multe.

FEDERALISMO PATRIMONIALE

Con il D.lgs. 28.5.2010, n. 85, entrato in vigore il 26.6.2010 si prevede che i beni immobili statali e i beni mobili in essi eventualmente presenti sono trasferiti a titolo non oneroso a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni.

I beni possono essere alienati mediante il loro inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni.

I beni da attribuire ai vari enti sono individuati mediante l'inserimento in appositi elenchi contenuti

In uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Dlgs 85/2010 (23 dicembre 2010) corredati da adeguati elementi informativi, anche relativi allo stato giuridico, alla consistenza, al valore del bene, alle entrate corrispondenti e ai relativi costi di gestione.

Gli enti che intendono acquisire i beni contenuti nei suddetti elenchi devono presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. dei suddetti decreti, un'apposita domanda all'Agenzia del demanio, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente con allegata una relazione in cui devono essere indicate le specifiche finalità e le modalità di utilizzazione del bene con la relativa tempistica ed economicità nonché la destinazione del bene medesimo.

L'assegnazione avviene entro i successivi 60 giorni con ulteriore DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella G.U. e che costituisce titolo per l'acquisizione della proprietà da parte degli enti interessati.

Qualora l'ente non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione sopra indicata, il Governo esercita il potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di assicurare la migliore utilizzazione del bene,

Con successivi DPCM sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, i trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti agli enti assegnatari in misura pari alla contestuale riduzione delle entrate erariali.

Le spese sostenute dagli enti locali riguardo ai beni trasferiti non sono considerate agli effetti del patto di stabilità nella misura corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi.

Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dal 26 giugno 2010, cioè entro il 25 agosto 2010.

Le risorse nette derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti sono acquisite dall'ente locale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse e vincolate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

La residua quota del venticinque per cento è versata allo Stato secondo le modalità che saranno stabilite con DPCM da adottarsi entro 60 giorni dal 26 giugno 2010.

L'ente locale può procedere all'alienazione degli immobili attribuiti previa attestazione della congruità del relativo valore da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI

Per la loro collocazione in bilancio occorre fare riferimento alla classificazione SIOPE secondo la quale i proventi derivanti dalla concessione di loculi, colombari e ossari vanno contabilizzati nel Titolo 3° nel titolo 3°, categoria 2^, mentre quelli derivanti da concessioni in diritto di superficie vanno contabilizzati nel Titolo IV cat. 1^

Non hanno vincolo di destinazione.

CONTRIBUTI PER PERMESSI DI COSTRUIRE (EX ONERI DI URBANIZZAZIONE)

Non è prevista nessuna proroga dell'art. 2, comma 8, della legge 244/2007 riguardo alla possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Non risulta, tuttavia, abrogata la disposizione dell'art. 49, comma 7, della Legge 449/97 riguardante la possibilità della loro destinazione alla copertura della manutenzione ordinaria del patrimonio (mobiliare ed immobiliare).

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Con l'art. 2, comma 2, della legge 1.8.2003, n. 206 è stato disposto che siano considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto esenti da ICI, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio o attività similari di:

- parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione.

OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE A SCOMPUTO DI ONERI

Secondo i principi contabili (punto 162 del principio n. 3) le opere acquisite a scomputo di oneri di urbanizzazione devono essere rilevate nell'attivo patrimoniale per un valore pari agli oneri non versati, iscrivendo contestualmente nella voce del passivo "conferimenti" un uguale importo.

L'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 122 del Dlgs. 163/2006, come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. cc) del Dlgs. 113/2007, ha introdotto, con decorrenza 1.8.2007, l'obbligo della trasmissione, alle competenti Procure regionali della Corte dei Conti, di tutti gli atti adottati inerenti la realizzazione degli interventi a scomputo degli oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Si sottolinea che tale adempimento è da considerarsi in carico agli uffici tecnici dell'ente.

Nella G. U. n. 177 del 31.7.2010 è stato pubblicato il comunicato da parte dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con cui si informa che le amministrazioni che concedono il permesso di costruire sono tenute a trasmettere all'Autorità i dati identificativi dei soggetti titolari di tale permesso, nel caso in cui allo stesso acceda una convenzione, o altro accordo, sulla realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

PROVENTI DERIVANTI DALLE MONETIZZAZIONI DI AREE

I relativi proventi sono da considerarsi entrate da allocarsi al Titolo IV delle entrate e, quindi, con vincolo di destinazione al finanziamento di spese in conto capitale, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 193 del TUEL in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzi di amministrazione. In questo senso si è espressa la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 6 del 26.6.2006, secondo la quale una diversa destinazione costituirebbe un manifesto depauperamento del patrimonio comunale.

Anche secondo il sistema SIOPE tali proventi non sono da considerarsi come oneri di urbanizza-

zione e, pertanto, devono essere classificate nei “trasferimenti di capitale da altri soggetti” con cod. 4502 o 4512

ATTI NOTIFICATI DAL COMUNE (D.M. TESORO 14.3.2000)

Con il Decreto 3 ottobre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31.10.2006, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato l'importo del compenso spettante ai Comuni per la notifica degli atti delle Pubbliche Amministrazioni determinando, a decorrere dal 1° aprile 2006 in 5,88 Euro la somma per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti.

Il Comune deve chiedere con cadenza semestrale il pagamento delle somme spettanti.

Il provento viene destinato alle spese correnti.

In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti degli Enti locali, fissato dall'art. 19 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, ai dipendenti comunali con la qualifica di messo non spetta alcun compenso aggiuntivo per l'attività di notificazione di atti richiesta al Comune dall'Amministrazione finanziaria, rientrando tali funzioni tra gli ordinari compiti d'ufficio spettanti ai detti dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. V- Sentenza 12.2.2008, n. 493)

TASSA SUI CONCORSI

Con propria norma regolamentare ciascun ente può prevedere un diritto per la partecipazione a concorsi fino ad un massimo di euro 10,32 (art. 23, legge 24.11.2000, n. 340).

Quanto disposto dalla legge 183/2012 stabilità 2012 all'art. 4, comma 45, riguardo al diritto di segreteria dovuto per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle pubbliche amministrazioni non si applica agli enti locali.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento.

Tale interpretazione trova peraltro conferma al punto 54 del Principio contabile n. 1 “Programmazione e previsione nel sistema di bilancio” approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, con cui si afferma che “l'avanzo presunto dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio può essere iscritto in bilancio ed anche assegnato contabilmente, ma l'obbligazione giuridica è perfezionabile solo dopo l'approvazione del rendiconto”.

Esso può, in tale sede, finanziare soltanto spese di investimento, spese “una tantum ed estinzione anticipata di prestiti. Tale ultima possibilità, prevista dall'art. 11 del D.L. 159/2007, convertito nella legge 222/2007 per il triennio 2007/2009, è stata resa permanente dall'art. 2, comma 13, della legge 244/2007.

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia sostiene, con deliberazione n. 133/2011, che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, nell'anno successivo, qualora la riduzione dei trasferimenti, ora fondo sperimentale di riequilibrio, non sia compensabile con una riduzione di spese che andrebbe a pregiudicare l'attività dell'ente in relazione alle funzioni ed ai servizi essenziali, l'ente potrà prendere in considerazione l'ipotesi di addivenire all'equilibrio finanziario di bilancio anche applicando l'avanzo di amministrazione (presunto) riferito all'esercizio precedente. Si tratterebbe di un'evenienza eccezionale, giustificata unicamente al fine di garantire

il rispetto del principio di equilibrio, in presenza di una situazione particolare, quale quella della riduzione dei trasferimenti relativi al contributo ordinario. L'ente potrà procedere in questa direzione solo dopo avere verificato l'impossibilità di ridurre la spesa corrente ed in presenza di ulteriori tre condizioni:

- si tratti di avanzo libero e non vincolato;
- si tratti di un avanzo effettivo, risultante a seguito di una completa disamina dell'effettiva sussistenza dei residui attivi;
- vi sia stata la delibera con la quale la Giunta ha approvato la proposta di rendiconto, dalla quale risulti l'avanzo e l'organo di revisione si sia espresso in modo positivo sull'esistenza di quest'ultimo.

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **non vincolato** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

FONDO DI RISERVA

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Con l'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene introdotto l'obbligo da parte degli enti locali, **a partire** dall'esercizio finanziario 2012, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni

Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

PERSONALE

CONTRATTI

L'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che per **il triennio 2010/2012** sono bloccate le procedure contrattuali e negoziali, senza possibilità di recupero negli anni successivi, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale.

Con l'art. 16, comma 1, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 è prevista la possibilità, con appositi regolamenti su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze:

- a) di prorogare al 31 dicembre 2014 delle disposizioni contenute nel DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle PA (che potrebbe significare una proroga della sospensione dei contratti al 31.12.2014);
- b) di fissare delle modalità di calcolo per l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
- c) di procedere alla semplificazione, al rafforzamento ed all'obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO

1) **Trattamento ordinariamente spettante**

L'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede per gli anni 2011, 2012 e 2013 il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, a livello del "trattamento ordinariamente spettante" per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari quali arretrati, maternità, malattie, funzioni diverse svolte in corso d'anno, effettiva presenza in servizio (aspettative, comandi ecc.), fermo restando che le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree che avvenissero nel corso dello stesso triennio, hanno effetto ai fini esclusivamente giuridici (comma 21, ultimo capoverso, dello stesso D.L. 78/2010), comprese le progressioni orizzontali (parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia).

Non rientra nel divieto anche la possibilità di estendere l'orario ai dipendenti part-time (Corte dei Conti della Campania par. 496/2011 e n. 4/2012, Corte dei conti per il Piemonte par. n. 57/2011, Corte dei conti per la Lombardia par. 679/2011 e Corte dei conti sezioni riunite per la Regione Sicilia deliberazione 13 ottobre 2011, n. 70)

Non è da ricomprendere l'acquisizione della categoria superiore conseguente alla partecipazione a concorso pubblico.

2) **Trattamento accessorio**

Per quanto riguarda, invece, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, il comma 2 bis dispone che il relativo ammontare, **dal 1.1.2011 al 31.12.2013**, non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale riduzione del personale in servizio.

(sulla base delle istruzioni operative contenute nella circolare 12/2011 della Ragioneria generale

dello stato la riduzione deve essere operata nel triennio confrontando il valore medio dei dipendenti presenti nell'anno di riferimento con il valore medio dell'anno 2010.

Secondo la Corte dei conti Lombardia (par.324/2011) la riduzione per i cessati in corso d'anno deve invece avvenire con il criterio del pro rata temporis e non come media dei dipendenti in servizio.

La Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 51 del 4.10.2011 ha definitivamente affermato che sono **escluse** dal blocco solo le somme relative alle progettazioni interne e all'avvocatura, mentre sono **incluse** le somme correlate al recupero dei tributi comunali (Ici in particolare) e le sponsorizzazioni nonché i progetti finanziati con il 50% delle sanzioni per violazione al codice della strada (par. n. 5/2011 Corte Conti Piemonte, par. n. 55/2012 Corte Conti Lombardia e par. n.185/2012 Corte Conti Veneto).

La Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 16 del 2.5.2012, nell'ambito delle indicazioni fornite nel conto annuale del personale, afferma che i compensi per il censimento Istat sono da intendersi esclusi dal tetto al fondo per la contrattazione decentrata in sintonia con il parere della Corte dei conti per la Lombardia (par. 550/2011 e 607/2011). Di diverso avviso la corte dei conti Toscana (par. n. 291/2011).

La Corte dei conti del Veneto (**parere n. 513/2012**) ritiene che siano escluse dal blocco le economie conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi da 4 a 6, D.L. n. 98/2011 (piani di razionalizzazione), purché sia stato rispettato il limite complessivo previsto per il Comune.

La Corte dei conti, sez. controllo per la Lombardia con parere n. 635/2011 e quella per il Piemonte con parere 305/2012 ritengono che le economie derivanti dall'anno precedente si computano nel calcolo del tetto massimo del fondo delle risorse decentrate, mentre per la RGS (circ. n. 16/2012) e per la Corte dei conti Puglia (parere 58/2011) non sono da ricomprendersi in quanto non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate.

La Corte costituzionale con sentenza 11.10.2011, n. 223 ha dichiarato incostituzionale:

- l'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 con cui era stato disposto che a partire da 1.1.2011 e fino al 31.12.2013 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale fossero ridotti del 5% per la parte eccedente i 90.000 euro lordi e del 10% per la parte superiore ai 150.000 euro.
- il comma 2 dell'art. 2, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 con cui era stato introdotto un ulteriore "contributo di solidarietà" del 3% sui redditi complessivi lordi superiori ai 300.000 euro.

L'art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità di premio di servizio o trattamento di fine servizio o di ogni altra indennità equipollente spettante a seguito della cessazione del servizio è effettuato:

- in unica soluzione se l'importo, al lordo delle ritenute erariali, non è superiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000 ed il secondo per la parte restante;

- in tre importi annuali se l'importo al lordo delle ritenute erariali, è superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo viene erogato nella misura di euro 90.000, il secondo nella misura di 60.000 euro e il terzo per la parte restante.

L'art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che a partire dal 13.8.2011 i trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vengono rinviati di 24 mesi in caso di pensionamento di anzianità, mentre il rinvio resta di sei mesi nel caso di uscita per raggiungimento dei limiti di età o di servizio

DIRIGENTI

- L'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010 e fino al 31.12.2013** i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare o, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare tenendo, ovviamente conto delle predette riduzioni

L'art. 16, comma 7, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che qualora, per qualsiasi ragione compresi provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte Costituzionale, non siano conseguiti gli effetti derivanti dalle disposizioni ai cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (taglio degli stipendi superiori ai 90.000 euro), i medesimi effetti finanziari sono recuperati nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni.

- L'art. 9, comma 32, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** alla scadenza di un incarico dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, è possibile attribuire al dirigente un incarico con posizione economica inferiore, anche in assenza di una valutazione negativa. Non si applicano le norme che garantiscono il trattamento economico più favorevole.
- E' abrogata la norma (art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del Dlgs. 165/2001) secondo la quale l'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non avesse inteso confermare l'incarico conferito al dirigente, era tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. (art. 9, comma 32)
- L'art. 9, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a decorrere dal 31.5.2010** ai dirigenti non sono più applicate le disposizioni normative e contrattuali che prevedevano la corresponsione a loro favore di un compenso derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.
- L'art. 5, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 abroga le norme in materia di vice dirigenza previste all'art.17 bis del Dlgs 165/2001

CEDOLINI PAGA

Il comma 9 dell'art. 11 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede la possibilità di stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze convenzioni per l'erogazione dei servizi

di pagamento delle retribuzioni, che devono essere efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

L'art. 5, comma 10, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 modifica la suddetta disposizione introducendo a partire **dall' 1.10.2012** l'obbligo, e non più la facoltà, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per il servizio di pagamento degli stipendi, o di utilizzare i parametri prezzo-qualità definiti con Decreto Ministeriale, con cui viene fissato l'elenco dei servizi connessi al predetto pagamento ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni.

I contratti aventi ad oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al suddetto decreto in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

Ove non si ricorra alle convenzioni è previsto che gli atti e contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono fonte di responsabilità erariale.

Con una nota del 12.10.2012 il MEF, rispondendo ad una richiesta dell'ANCI, ha confermato che l'art. 5, comma, 10, del D.L.95/2012 si applica anche agli enti locali.

ASSUNZIONI

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

L'art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000 dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/1999 (disabili), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

L'art. 35 del Dlgs. 150/09 prevede che il suddetto documento sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

La delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica (principio contabile n. 1, punto 43)

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Dlgs. 165/2001, l'Ente che venga meno all'obbligo di programmazione non può procedere all'assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. (art. 19, comma 8, legge 448/2001).

L'art. 16, comma 8, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli inquadramenti e le promozioni effettuati in base a disposizioni che venissero successivamente dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale sono nulle di diritto con effetto retroattivo ripristinando, pertanto, la situazione antecedente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte

Con l' art. 14, comma 9, del D.L. 95/20122 convertito nella legge 135/2012 viene previsto che le assunzioni a tempo indeterminato effettuabili dalle pubbliche amministrazioni nei limiti previsti dalla legge, sono prioritariamente destinate al reclutamento di personale non dirigenziale munito di diploma di laurea.

Piano della performance

L'art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009 dispone l'approvazione da parte della Giunta della programmazione triennale del piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

L'art. 3, comma 1, lett. g bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone nel PEG siano unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance.

Il suddetto piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito" (art. 11, c. 8, lett. b, Dlgs. 17ottobre 2009, n. 150) e presentato alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato (art. 11, c. 6, Dlgs. 17ottobre 2009, n. 150).

L'art. 6, comma 1, del Dlgs. 141/2011 dispone che le fasce di merito, cioè la suddivisione dei dirigenti e del personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni ai fini della erogazione in modo differenziato del trattamento economico accessorio collegato alle performance, viene rinviata alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, salvo per la eventuale ripartizione dei risparmi di cui al DI 98/2011 convertito nella legge 111/2010 derivanti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

Procedure di assunzione

Prima di avviare le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, gli enti locali, sulla base del comma 2 bis dell'art. 30 del Dlgs 165/2001 hanno l'obbligo di attivare le procedure di mobilità volontaria, privilegiando i dipendenti di altre amministrazioni che sono già in comando presso l'ente.

Gli enti sono anche tenuti, ai sensi dell'art. 34 bis del Dlgs. 165/2001, ad inviare la comunicazione relativa all'avvio delle procedure di assunzione di personale alle strutture regionali e provinciali competenti, le quali valutano l'eventuale presenza nei propri elenchi di personale da assegnare.

Soltanto in caso di esito negativo della ricerca da parte di queste strutture esse trasmetteranno la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica, per la prosecuzione dell'istruttoria a livello nazionale (v. circ. Mininterno n. 1 del 9.3.2004).

Si può provvedere all'avvio delle procedure concorsuali decorsi due mesi dalla comunicazione e solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato ai processi di mobilità. (art. 34-bis, c. 2 e 4, Dlgs. 165/2001 e art. 7 della legge 3/2003).

Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001).

La mancanza di attivazione della procedura di mobilità rende illegittimo il bando di concorso (sentenza n. 5830 del 18.8.2010 del Consiglio di Stato).

Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009 (art. 49), la competenza a disporre la mobilità dei dipendenti spetta in via esclusiva alla dirigenza.

L'Ufficio Personale Pubblica Amministrazione – Servizio Mobilità – del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Nota n. 179/03 del 15 ottobre 2003 ha chiarito che la comunicazione preventiva dell'intenzione di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 34-*bis*, del Dlgs. n. 165/01, costituisce un obbligo da rispettare solo per l'avvio di nuove procedure selettive di reclutamento e non invece nelle ipotesi di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati.

Va, comunque, ricordato che, sempre sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 30 del dlgs. 165/2001, l'attivazione delle procedure di mobilità non significa accettazione automatica delle domande presentate, visto che le amministrazioni hanno una sfera di discrezionalità, da esercitare ovviamente in modo motivato, nella loro accettazione.

In tema di assunzioni l'art. 5 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che la comunicazione delle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni non dovrà più avvenire entro il giorno precedente, bensì entro 20 giorni dall'assunzione medesima.

COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'art. 16 della legge 183/2012 dispone, a partire dal 1.1.2012, l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni di verificare annualmente l'eventuale presenza di situazioni che rilevano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria.

Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla suddetta ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

La mancata attivazione delle citate procedure da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

Qualora il dirigente responsabile accerti situazioni di esubero deve darne immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica nonché dare un'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali.

Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione, l'amministrazione può proceder alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro nei confronti dei dipendenti con 40 anni di anzianità contributiva, oppure, in alternativa, verificare la possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione.

Qualora non fosse possibile la ricollocazione all'interno dell'ente, l'amministrazione può attivare la mobilità forzata presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 o anche al di fuori del territorio regionale secondo i criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

Trascorsi novanta giorni dalla predetta comunicazione l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità, riconoscendo un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con

esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi, trascorsi i quali scatterà il licenziamento.

I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

VALIDITÀ GRADUATORIE

L'art. 3, comma 87, della legge 244/2007 dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 30 giugno 2013 (art. 1, comma 388, della legge 228/2012).

L'art. 14, comma 4 bis, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 prevede che fino al 2014 le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione.

Da sottolineare, comunque, che lo scorrimento delle graduatorie non è obbligatorio ma solo facoltativo (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II – Sentenza 11 febbraio 2010, n. 542).

PROGRESSIONI VERTICALI

Sono considerate nuove assunzioni esclusivamente le progressioni da un'area funzionale ad un'altra, e non si estende alla mobilità verticale che si verifica all'interno della medesima area, che non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma esclusivamente la modifica dell'inquadramento contrattuale e delle prestazioni esigibili nell'ambito di un preesistente rapporto di pubblico impiego. (par. 231/2009 sez. reg. le di controllo Corte dei conti Lombardia)

L'art. 24 del Dlgs. 150/2009 prevede che a decorrere dal 1.1.2010 le progressioni verticali possono essere effettuate esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.

Con il par. n. 444/2010 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria sostiene che la riserva del 50% non si applica all'insieme dei posti vacanti da ricoprire, ma solo a ciascun singolo bando se i profili professionali sono diversi.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2012) il 50% dei posti riservati all'esterno nella copertura dei posti vacanti deve essere garantito a livello di singolo profilo professionale e non di programmazione complessiva.

PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Le progressioni orizzontali non costituiscono avanzamento di categoria ma progressione economica interna alla categoria di appartenenza, tuttavia nel triennio 2011/2013 hanno effetto solo giuridico (parere n. 69/2011 Corte conti Lombardia).

SPESA DI PERSONALE

• **Personale a tempo indeterminato**

Il comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riscrive l'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 prevedendo che, **con decorrenza 31.5.2010**:

- **gli enti soggetti al patto di stabilità** debbano assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale con azioni rivolte:
 - a) alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b) alla razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

- **Per gli enti non soggetti al patto di stabilità** restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall'art. 4, comma 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare **dell'anno 2008**.

In caso di mancato rispetto del limite di spesa suddetto è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Per tutti gli enti le voci da considerare ai fini del rispetto del limite di spesa sono sostanzialmente quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 integrate da quelle previste dal comma 1 dell'art. 76 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, ora sostituite dall'art. 1, comma 557 bis, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, quali:

- i rapporti di collaborazione continuata e continuativa;
- la somministrazione di lavoro;
- il personale di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Sono escluse, inoltre, a seguito della deliberazione n. 16/2009 della Corte dei conti sezione autonomie:

- gli incentivi per la progettazione interna
- i diritti di rogito spettanti ai segretari comunali
- gli incentivi per il recupero dell'ICI

In linea con la suddetta deliberazione la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la

Lombardia (parere n.1046/2010) sostiene che non sono da considerarsi spese di personale i corrispettivi per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio e, quindi, tutte quelle alimentate dall'esterno (dall'U.E. e da soggetti privati) in quanto prive di impatto negativo sul bilancio.

Non vi rientrano anche le prestazioni lavorative richieste a seguito di erogazione di contributi (parere n. 882/2010 Corte Conti Lombardia)

La Corte dei conti Lombardia, con parere n. 1061/2010 sostiene che il mancato rispetto di questi vincoli può generare responsabilità amministrativa-erariale.

Con il parere n. 513 del 16 agosto 2012 la Corte dei conti del Veneto ritiene che lo sfioramento rispetto al limite consentito comporta:

- il divieto di assunzioni operante solo nell'anno successivo a quello della violazione
- l'impossibilità di incrementare il trattamento accessorio complessivo del personale dell'ente ivi comprese le risorse previste dall'articolo 15, lettera k), del C.c.n.l. del comparto regioni ed enti locali del 1° aprile 1999. Da ciò la conseguenza che dette risorse non potranno superare l'ammontare, in termini assoluti, relativo all'anno precedente a quello nel quale si è verificata la mancata riduzione della spesa del personale

Per gli enti, però, in cui l'incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti risulti pari o superiore al 50% dal 1.1.2012 come previsto dall'art. 28, comma 11, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011, scatta il divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale

Il calcolo della spesa da considerare ai fini del rispetto della suddetta percentuale va effettuato secondo le indicazioni della circolare Mef n. 9/2006 senza, però, togliere le voci che la stessa circolare esclude e, per la stessa, si deve fare riferimento a quanto in merito impegnato nell'esercizio precedente (delibera n. 27/2011 della corte dei conti sezioni riunite).

Il comma 9 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone inoltre che, sempre ai fini del limite del 50%, vanno incluse anche quelle relative alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, con esclusione delle società quotate. Ai fini del calcolo occorre fare riferimento alla deliberazione n. 14/2011 della Sezione autonomie della corte dei conti con cui viene precisato che la stessa deve essere determinata in base ai corrispettivi a carico dell'ente medesimo applicando la seguente proporzione:

il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). sta alla quota del costo di personale attribuibile all'ente, che è l'incognita da calcolare. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni.

In caso di ricavi derivanti da tariffa al denominatore va aggiunto il costo sostenuto dalla società per l'erogazione del servizio. (par. n. 75/2012 Corte dei conti Lombardia)

La quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'ente, e il totale si divide per le spese correnti dell'ente.

La suddetta Delibera n. 14/2011 esclude dall'obbligo del consolidamento le partecipate in modo indiretto e gli organismi partecipati non societari.

Con apposito DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società (art. 4 ter, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

• **Personale con contratto di lavoro flessibile**

Il comma 102 dello stesso articolo dispone che la norma (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010) che prevede la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, è da considerarsi per gli enti locali principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

In assenza di spese sostenute nell'anno 2009 il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

La disposizione prevede letteralmente due tipi di contratti:

- a) contratto a tempo determinato, convenzioni e contratti di co.co.co.
- b) contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio

Secondo la Corte dei conti Piemonte (delibera n. 223/2012) non sono comprese "le prestazioni lavorative rese ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni - Enti locali del 21 gennaio 2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da dipendenti di amministrazioni locali a favore dei soggetti pubblici previsti nelle norme medesime"

La Funzione pubblica, con parere del 28.5.2012, rispondendo alla richiesta dell'Anci, ha precisato che la riduzione va comunque calcolata considerando cumulativamente tutte le fattispecie sopra indicate.

Per il personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché del personale della polizia locale ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati, tali disposizioni si applicano a partire dal 2013 (art. 1, comma 6 bis del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni **strettamente necessarie** a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 4, comma 12, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

La Corte dei conti della Campania con la Del. 497/2011 ritiene debba essere considerato tra le forme di lavoro flessibile anche il personale in comando, confermato dalla Corte dei conti Lombardia (par. n. 343/2012). Di diverso avviso la Corte dei conti per il Lazio (delibera n. 33/2012)

Con la Del. n.12/2012 la sezione Autonomie della Corte dei conti sostiene che il limite del 50% non è applicabile ai dirigenti a contratto.

Secondo la Corte dei conti per la Basilicata nel computo del 50% va ricompresa anche la spesa del personale a tempo determinato che è stata finanziata interamente dalla Regione (parere n. 17/2012)

LIMITI ALLE ASSUNZIONI

Il comma 9 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 come modificato dall'art. 4 ter, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012) dispone che a decorrere dal 28.4.2012 (dal 1.1.2011 la misura era del 20%) tutti gli enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Con l'art. 4, comma 103, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) viene integrato l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, precisando che il limite del 20%, ora 40%, delle assunzioni è riferito al personale a tempo indeterminato.

La Funzione pubblica, con il parere n. 46078 del 18.10.2010 sostiene che devono sempre essere calcolati su 12 mesi a prescindere dalla data effettiva della cessazione, condiviso dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti della Toscana con parere n. 160/2010. Occorre sottolineare che il DPCM del 16 febbraio 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 prevedeva di conteggiare le cessazioni per 13 mensilità, sempre.

Riguardo alle modalità di calcolo dell'importo delle cessazioni, la Funzione pubblica, con il parere n. 46078 del 18.10.2010, sostiene che non devono essere conteggiati le indennità ed i compensi che confluiscono nel fondo della contrattazione decentrata e cioè RIA, progressioni orizzontali a carico del fondo ed assegni ad personam; pertanto l'importo da considerare dovrebbe essere pari al costo della posizione economica iniziale occupata.

In base al comma 11 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità. Tale interpretazione è condivisa dalla Corte dei conti Lombardia (parere n. 167/2011), dalla Corte dei conti Puglia (parere n. 2/2012) e dalla Corte dei conti Calabria (parere n. 22/2012).

Invece secondo la Corte dei conti per la Toscana (par. n. 30/2012) tale possibilità non è applicabile agli enti locali in quanto a suo avviso il suddetto art. 9 è riferito esclusivamente agli enti pubblici non economici ed agli enti di ricerca.

Le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale concorrono alla determinazione del suddetto limite del 40% solo nella misura del 50% restando, comunque, inteso che le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spesa massima di personale consentita (art. 4 ter, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

Ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 220/2010 come modificato dall'art. 4, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o inferiore al 35% delle spese correnti, tale disposizione non si applica per le funzioni in materia di polizia locale per le quali, invece, è ammessa, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno e dei limiti complessivi delle spese di personale, la copertura totale del turn-over.

Con il parere n. 7/2012 la sezione regionale di controllo della corte dei conti Puglia precisa che le suddette disposizioni si applicano per il personale addetto alla polizia municipale ed alla polizia amministrativa ma non al personale amministrativo.

Con l'art. 4, comma 103, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) viene integrato l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, precisando che il limite del 40% delle assunzioni è riferito al personale a tempo indeterminato.

Per gli enti non soggetti al patto di stabilità continua ad essere applicato il comma 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 che fissa per tali enti la possibilità di assunzione nel limite delle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

La sezione autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 52 dell'11.11.2010, ha chiarito in modo definitivo che il riferimento all'anno precedente deve essere inteso come arco temporale che ha inizio dal 2006, ora 2008, e all'interno del quale possono essere calcolate le complessive cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto, ovviamente, del limite della spesa complessiva permessa.

Secondo la Corte dei conti Lombardia (par. n. 154/2012) "la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente fruito di una riduzione dell'orario di lavoro"

Non sono, altresì, da considerarsi nuove assunzioni le progressioni verticali (sentenza n. 647/2011 del TAR Sicilia secondo il quale le stesse costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro). Tale sentenza supera il parere n. 3556/005 della Commissione speciale pubblico impiego del Consiglio di Stato per la quale, invece, le progressioni verticali sono nuove assunzioni.

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010 sezioni riunite Corte dei conti).

Ai fini del calcolo delle cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzioni del rapporto di lavoro riferentesi al personale a tempo indeterminato **con esclusione delle mobilità** come precisato in via definitiva con Del. n. 21/2009 dalla sezione autonomie della Corte dei conti

Con l'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene precisato che le mobilità in uscita nonché le unità dichiarate in esubero poste in quiescenza non costituiscono cessazioni. L'art. 16, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province, e' fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato

Con l'art. 16, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del D.L. 112/2008 convertito con legge 133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, si prevede che con apposito DPCM da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato D.L. 112/2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20% rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40% rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti dello stesso D.L. 95/2012.

L'art. 2, comma 3 sexies del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 prevede che il Comune dell'Aquila, in deroga alle norme vigenti ex art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010 e all'articolo 24, comma 1, del dlgs n. 150/2009, può stipulare **contratti di lavoro a tempo determinato** per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno. I comuni montani della provincia dell'Aquila e quelli del cosiddetto "cratere" con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti che al 31 dicembre 2010 abbiano una dotazione di personale pari o inferiore ai due terzi della pianta organica, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2011,

2012 e 2013, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno, per avvalersi di personale fino al limite di quattro quinti della pianta organica e nel rispetto delle condizioni prescritte dal patto di stabilità interno, fatto comunque salvo il limite del 40 per cento nel rapporto tra spese per il personale e spesa corrente. I predetti contratti sono consentiti nel rispetto del patto di stabilità interno.

INCARICHI DIRIGENTI A CONTRATTO

L'art. 4, comma 13, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 dispone che per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo e' pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Il contingente è arrotondato all'unità inferiore o superiore a seconda che il primo decimale sia inferiore o superiore a cinque. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti suddetti possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data del 28.4.2012 e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali sopra citate.

L'art. 2 del Dlgs. 141/2011 modifica l'art. 19, comma 6, del Dlgs. 150/2009 disponendo che le fasce di merito non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.

APPRENDISTATO

Il Dlgs. 14-9-2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato" (G. U. n. 236 del 10-10-2011) apre agli enti pubblici e, quindi, anche agli enti locali, la possibilità di ricorrere all'apprendistato.

La regolamentazione di tale possibilità è, però, demandata ad un apposito DPCM da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

DISTACCHI DI PERSONALE PER PICCOLI COMUNI

I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i Consorzi fra enti locali che gestiscono servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e le Unioni di comuni possono servirsi di personale dipendente a tempo pieno da altri enti locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. (art. 1, comma 557, della legge 311/2004)

Secondo la suddetta disposizione l'utilizzo potrebbe avvenire mediante rapporti di lavoro a carattere subordinato anche in deroga al principio secondo il quale tale ultima ipotesi sarebbe possibile soltanto per dipendenti in part-time per una frazione non superiore al 50%.

In merito il Consiglio di Stato, con il parere della Sezione I del 25.5.2005, n. 2141/2005, ha però precisato che il comma 557 è applicabile esclusivamente se il secondo rapporto di lavoro del dipendente interessato sia a tempo parziale, nel rispetto dell'art. 4 del CCNL 14.9.2000, ed inoltre occorre che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale cumulato non superi la durata massima consentita, comprensiva del lavoro straordinario (in media 48 ore settimanali). Il Consiglio di Stato ritiene, peraltro, necessaria anche una convenzione fra i due enti.

Con riferimento ai chiarimenti espressi dal Consiglio di Stato, con la circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, il Ministero dell'Interno è intervenuto in merito specificando che il principio da seguire nella definizione dell'ulteriore attività lavorativa, è quello della prevalenza del rapporto di lavoro originario, in modo che le "prestazioni lavorative non creino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza".

Dovranno essere, quindi, stipulate apposite convenzioni tra gli enti interessati in cui siano definiti i tempi e i modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro e precisato il rispetto delle seguenti regole:

- a) l'orario di lavoro non potrà superare la durata massima consentita per legge, per cui il secondo rapporto di lavoro dovrà essere per forza di cose a tempo parziale;
- b) il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà tener conto del doppio impegno lavorativo;
- c) le ferie annuali dovranno essere fruito nello stesso periodo o negli stessi periodi, fermo restando il limite di due settimane consecutive.

La circolare precisa, infine, che ai lavoratori che prestano servizio in due enti, è preclusa la possibilità di svolgere attività professionale essendo la stessa consentita soltanto ai dipendenti a tempo parziale ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 14 settembre 2000.

UTILIZZO TEMPORANEO DI PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

In base all'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 (collegato lavoro) le amministrazioni pubbliche, per motivate esigenze organizzative da prevedere nel programma del fabbisogno di personale, possono utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale sono adottati con l'assenso dell'interessato (art. 1, comma 413, della legge 228/2012)

PERSONALE CONSORZI DI COMUNI

Si applica l'art. 1, comma 562, della legge 296/2007 (*v. parere 25.7.2007*, n. 15 del Dipartimento della Funzione pubblica, UPPA,)

UNIONI DI COMUNI

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 1.02.07, ritiene che l'art. 1, comma 562 sia applicabile anche alle Unioni di Comuni (interpretazione confermata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, con pareri n. 208/2010 e n. 13/2011) con la precisazione che le assunzioni saranno possibili con riferimento ai limiti assunzionali di personale dei singoli enti locali appartenenti alla medesima Unione.

Secondo la Sezione riunita della Corte dei conti (delibera n. 3/2011) il regime da applicare è quello previsto per gli enti non soggetti al patto di stabilità.

Riguardo **al limite di spesa massimo** consentito, secondo il parere n. 81 del 22.10.2008 espresso dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, il riferimento, in assenza di una normativa specifica, deve essere la somma della spesa di personale sostenuta dall'Unione con quella complessiva sostenuta dai Comuni partecipanti all'Unione medesima. Ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 tale somma non deve essere superiore a quella analoga impegnata nel 2008.

Interpretazione confermata dalla Corte dei conti Toscana (par. n. 208/2010).

Anche le Unioni devono rispettare il limite del 50% riguardo all'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti (par. 212/2012 sezione regionale di controllo corte dei conti Veneto e n. 7/2012 sezione regionale di controllo corte dei conti Toscana).

CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

In base all'art. 36 del Dlgs. 165/2001 per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, anche riferibili all'ordinaria attività, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei contratti di lavoro flessibile che dovranno avvenire sempre mediante forme di reclutamento nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Le tipologie di lavoro flessibile utilizzabili sono:

- 1) contratti di lavoro a tempo determinato,
- 2) contratti di formazione e lavoro
- 3) contratti di somministrazione
- 4) lavoro accessorio

Si sottolinea l'impossibilità di utilizzare i contratti di somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

La violazione delle suddette disposizioni non comporta la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma resta in capo al lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Il pagamento degli emolumenti ai lavoratori indebitamente assunti con forme flessibili, si trasforma in danno, che le amministrazioni avranno l'obbligo di recuperare nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Nei confronti dei dirigenti, inoltre, potranno scattare anche le misure previste dall'art. 21 del Dlgs. 165/2001 che comportano la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico e tali violazioni saranno tenute in considerazione in sede di valutazione dei risultati conseguiti.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali (art. 1, comma 400, della legge 228/2012)

Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

- b) per titoli ed esami,finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

Con DPCM sono dettati modalità e criteri applicativi (art. 1, comma 401, della legge 228/2012) Fino e non oltre il 30 giugno 2013, per le ultimative emergenziali esigenze di personale del Comune dell'Aquila, connesse in particolare al settore politiche sociali e al settore urbanistico per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e della identità sociale e culturale cittadina, e autorizzata, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni in materia di impiego pubblico, la proroga dei contratti del personale a tempo determinato impiegato in tali settori (art. 1, comma 417, della legge 228/2012).

Con l'art. 1, comma 32, della legge 92/2012 viene cancellato l'elenco analitico delle prestazioni di natura accessoria definito dall'art.70 del Dlgs. 276/2003 confermando che "il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno". Il lavoro accessorio è stato introdotto tra le forme di lavoro flessibile per gli enti locali dall'art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 con il pagamento tramite "buoni di lavoro" (voucher) (cioè attività lavorative di natura meramente occasionale e accessorie, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma mere prestazioni di lavoro con la sola finalità di assicurare minime tutele previdenziali e assicurative per contrastare forme di lavoro nero o irregolare).

L'art. 17, comma 26, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 **abroga il divieto dell'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali di natura flessibile per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.**

La stessa norma prevede, però, al fine di evitare abusi nell'utilizzo di lavoro flessibile, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, gli enti redigano un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non potrà essere erogata la retribuzione di risultato. Nell'ambito del suddetto rapporto informativo dovranno pure essere comunicate le informazioni riguardanti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili come già previsto dall'49, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008

Viene, poi, stabilito che nei confronti del personale assunto mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, è riconosciuto:

- a) a favore del soggetto che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi con uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine;
- b) a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali il diritto di precedenza in occasione di nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

Il diritto di precedenza può essere esercitato soltanto con il consenso del lavoratore interessato da esercitarsi entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

ASSUNZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

Con il parere 22.6.2007, n. 17 il Dipartimento della Funzione pubblica afferma che gli Lsu non stabilizzati continuano ad essere utilizzati per tutto il periodo previsto nella convenzione che li riguarda.

ASSENZA PER MALATTIA

L'art. 71 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede che per i periodi di malattia, di qualunque durata essi siano, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.

Sono escluse le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita.

L'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 abroga il comma 5 dell'art. 71, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 con il quale si stabiliva che le assenze dal servizio dei dipendenti non erano equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, con la precisazione che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 78/2009 **(disposizione prevista anche dall'art. 5 del contratto di lavoro 2008/2009)**.

La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

I risparmi conseguenti concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio con la precisazione che gli stessi “non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva”.

Con circolare n. 7/2008 il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito le modalità di calcolo dei dieci giorni.

Se l'assenza si protrae, anche con diversi e successivi certificati, senza il rientro in servizio del dipendente, si deve considerare un'unica malattia e, quindi, le ritenute si operano solo sui dieci giorni.

Se, invece, il dipendente rientra in servizio anche per un solo giorno, si è in presenza di una nuova malattia con la conseguenza che le ritenute devono essere operate nuovamente per i primi dieci giorni di ogni periodo di malattia.

Qualora la malattia si protragga per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da “struttura sanitaria pubblica” o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale (come modificato dall'art. 17, comma 23, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009). Conseguentemente le Amministrazioni non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato.

Le decurtazioni per i primi dieci giorni di malattia non producono effetti sui contributi che continuano ad essere calcolati sull'intera retribuzione.

Viene previsto con l'art. 16, commi 9 e 10, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, che il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti sia effettuato valutando la condotta complessiva del

dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita sempre nell'ottica di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo deve, in ogni caso, avvenire sin dal primo giorno quando la malattia segue o precede immediatamente una giornata o un periodo non lavorativo (il riferimento va al venerdì ed al lunedì, ai giorni immediatamente precedenti o seguenti le ferie, ai giorni in cui si può fare ponte). Le fasce di reperibilità, cioè le ore nelle quali i dipendenti assenti per malattia devono necessariamente essere presenti nel proprio domicilio per le eventuali visite di controllo, ed il regime di esenzioni dalla reperibilità sono stabilite dalla circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione pubblica.

L'eventuale assenza per qualsiasi motivo, che deve essere a richiesta documentato, dal proprio domicilio durante tali ore deve essere preventivamente comunicata all'ente.

Qualora l'assenza per malattia derivi dalla necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, la stessa è giustificata con la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privata che ha svolto la visita o la prestazione.

Riguardo alla copertura degli oneri per gli accertamenti medico-legali, l'art. 17, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che per tali spese viene prelevato dal "Fondo sanità" per gli anni 2011 e 2012 un importo di 70 milioni da destinare alle amministrazioni diverse da quelle statali ed ulteriori 70 milioni dal 2013 (quindi permanente) da ripartirsi tra le varie amministrazioni pubbliche.

ASSENZE PER PERMESSI

L'art. 71, comma 4, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che i permessi fino ad ora fruibili sia a ore che a giorni, debbano essere fruiti solo a ore.

Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92 Tali permessi si riferiscono in particolare a quelli ex legge 104/92, ora ridisciplinati dall'art. 24 della legge 183/2010 per i dipendenti gravemente disabili o l'assistenza a congiunti gravemente disabili che prevedevano la fruizione alternativa a ore (18) o a giorni (3) nel corso di un mese.

La disciplina in esame, a mente dell'ultimo comma del suddetto art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 183/2010 (collegato lavoro) il Governo ha emanato il Dlgs. n.119 del 18 luglio 2011 in ordine al riordino della normativa vigente in materia di congedi aspettative e permessi.

Si ricorda, infine, che il "collegato lavoro" ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici ex legge n. 104/1992.

PERSONALE PART-TIME

L'art. 73 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 abroga l'obbligo da parte della amministrazioni di concedere il part-time ai dipendenti che ne facciano richiesta, trasformandolo in facoltà, tenendo presente che ai fini dell'eventuale diniego non sarà più necessario la presenza di un grave pregiudizio ma solo un pregiudizio ordinario.

Tale norma non è applicabile alla richiesta di passare da part-time a tempo pieno entro un biennio dalla trasformazione come previsto dall'articolo 4, comma 14, del Ccnl 14/09/2000, purchè siano rispettati i limiti di spesa.

Viene, poi, modificata la norma secondo la quale i risparmi dalla trasformazione da tempo pieno a part-time erano destinati per il 30% ad economie di bilancio, per il 50% a favorire le procedure di mobilità e per il 20% ad incrementare il fondo delle risorse decentrate.

L'art. 73 prevede ora che il 70% e non più il 50% sia destinato a favorire i processi di mobilità e, quindi, escludendo la possibilità di utilizzare parte di queste risorse per la contrattazione decentrata.

L'art. 16 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (19.5.2011), nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a part-time la trasformazione del rapporto a tempo pieno potrà avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno dovrà essere data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a part-time che ne abbiano fatto richiesta. (art. 3, comma 101, della legge 244/2007)

ASPETTATIVA

L'art. 18 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede la possibilità da parte dei dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. In tale periodo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del Dlgs 165/2001

TRASPARENZA SULLE RETRIBUZIONI

Ai sensi dell'art. 21 della legge 69/2009 gli enti locali sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici o unità organizzativa di livello dirigenziale.

Riguardo al significato da attribuire al concetto di "tassi di assenza e di maggiore presenza", si può fare riferimento a quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione pubblica con Circolare n. 3/2009, secondo la quale il tasso di assenza va calcolato con riferimento al rapporto tra i giorni di assenza (a qualunque titolo) e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità; viceversa il tasso di presenza si calcolerà con riferimento al rapporto tra i giorni di presenza e i giorni lavorativi per ciascuna mensilità. Con parere del 16.7.2009 il Garante sulla privacy precisa che su internet vanno pubblicate tutte le retribuzioni, ma solo quelle relative al contratto di lavoro e non altre.

TETTO ALLE RETRIBUZIONI

Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o pre-

valente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. (art. 3, comma 44, della legge 244/2007).

La disposizione si applica a decorrere dal 1 settembre 2009 (art. 21, comma 3, della legge 69/2009) (DPR 195/2010).

La norma è ribadita dall'art. 23 ter del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 33 del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 abroga i periodi dal secondo al quinto dell'art. 16, comma 1, del Dlgs. 503/2004 che prevedevano il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

I dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2002 nei confronti dei quali alla data dell'entrata in vigore del suddetto decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta.

L'art. 72, comma 11, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 come modificato dal comma 3 dell'art. 6 della legge 15/2009, prevede che gli enti locali possono, con un preavviso di sei mesi, risolvere il rapporto di lavoro con il personale dipendente che ha maturato un'anzianità massima di 40 anni di servizio effettivo (tale norma è venuta meno a seguito delle disposizioni in materia di pensioni introdotte dall'art. 24 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011).

I commi 35 novies e 35 decies dell'art. 17 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009 modificano la suddetta norma introducendo la possibilità per gli enti locali di risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente, anche dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, al compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, fermo restando la validità delle cessazioni operate sulla base della precedente norma prima dell'entrata in vigore della legge 15/2009, nonché dei preavvisi che le amministrazioni hanno disposto sempre prima della medesima data, in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.

L'art. 16, comma 11, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede che per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per chi ha 40 anni di contributi, per l'esercizio della facoltà riconosciuta in merito dal suddetto art. 17, comma 35-novies, non servono motivazioni ulteriori qualora l'ente abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna.

INCEDIBILITÀ DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

L'art. 2, comma 42, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti

PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI

L'art. 3, comma 5, lett. a) del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 Il comma 5, lett. a) e b), dispone che le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto

di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi da 2.501 a 5.000 euro.

Resta ferma la pignorabilità secondo le regole ordinarie (un quinto) per le somme superiori ai 5.000 euro

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il comma 2 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 dispone che il relativo ammontare, **dal 1.1.2011 al 31.12.2013**, non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ridotto annualmente in misura proporzionale all'eventuale avvenuta riduzione del personale in servizio. (v. sopra alla voce "trattamento economico").

I commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 67 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispongono l'obbligo da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 di trasmettere entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei conti, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, sulla base di un'apposita scheda predisposta dallo stesso Ministero.

In caso di accertamento di violazione dei limiti di spesa previsti, la Corte dei conti propone interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente e, contemporaneamente, scatta la responsabilità erariale, nonché l'immediata sospensione delle clausole contrattuali da cui derivi la violazione stessa, con l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Gli enti, inoltre, hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica (v. allegati alla circolare 25 del 19.7.2012: gli schemi **debbono essere seguiti obbligatoriamente**). Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. Gli enti sono, inoltre, tenuti a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con allegata relazione tecnica ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri. I predetti testi contrattuali sono anche trasmessi al CNEL. (art. 40 bis, comma 5, del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009).

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporta la sospensione per l'ente inadempiente dei trasferimenti erariali ed il divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. (art. 40, comma 7, del Dlgs. 165/2001 come modificato dal Dlgs. 150/2009).

Ai sensi dell'art. 40, bis, comma 1, del Dlgs. 165/2001, come riscritto dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009, l'organo di revisione è tenuto al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (ciò è sottolineato anche dalla Corte dei conti. Sezione

riunite con delibera n. 41/Contr/Q.comp/09 del 21.12.2009, attesa l'impossibilità da parte della magistratura contabile di controllare tutti i contratti integrativi)

Qualora i controlli evidenzino costi non compatibili con i vincoli di bilancio, le relative clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto (art. 40, comma 3-quinquies, Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del Dlgs. 150/2009) e scatta l'obbligo di recupero delle risorse nell'ambito della sessione negoziale successiva.

E' utile, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 11.4.2008, l'incremento del fondo per le risorse destinate ai contratti integrativi decentrati è vincolato al rispetto del patto di stabilità ed al rispetto del principio della riduzione delle spese di personale.

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Nelle more dei rinnovi contrattuali le amministrazioni valutano la performance del personale dirigenziale in relazione:

- a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali;
- b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale e' effettuata dal dirigente in relazione:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, e' attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del Dlgs 150/2009. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

Le amministrazioni rendono nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi (art. 5, commi 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies e 11 sexies, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

INCOMPATIBILITÀ, CUMULI DI IMPIEGHI E INCARICHI

L'art. 47 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 prevede la possibilità da parte del Dipartimento della funzione pubblica di effettuare verifiche su attività lavorative svolte dai pubblici dipendenti senza autorizzazione, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica il quale, a sua volta, potrà stipulare convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di finanza.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE

L'art. 23 bis, comma 7, Dlgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 7/2005, convertito nella legge 43/2005, dispone che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 265/2001, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

L'art. 23 bis, comma 1, Dlgs. 165/2001 prevede che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale

LAVORO STRAORDINARIO

Le P.A. non potranno erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. (art. 3, comma 83, della legge 244/2007)

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, il Comune potrà adibire i propri dipendenti a lavoro straordinario anche al di là del limite contrattuale delle 180 ore e legale delle 250 ore, ma col rispetto dell'obbligo di comunicazione e della disciplina in materia di riposo giornaliero, pause e lavoro notturno.

Da tenere comunque presente che il tetto medio delle 48 ore settimanali calcolate nel corso di un quadrimestre è assolutamente invalicabile.

(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 27/09/2006, n. prot. 25/I/0004137)

Ai dipendenti che ogni ente locale individua come addetti al supporto degli organi politici, cioè al personale degli "uffici di staff", nonché agli autisti e agli addetti all'assistenza alle riunioni dei Consigli, Giunta e commissioni, non si applicano i limiti per la durata massima dell'orario di lavoro. (Circolare 3.3.2005, n. 8 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali su Guida EE:LL. n. 14/2005 pag. 61).

PERSONALE DELL'AVVOCATURA INTERNA (ART. 1, COMMA 208, LEGGE 266/2005)

Le sezioni unite della Corte dei conti, però – con il parere 33/2010 si esprimono nel senso che, in sede di quantificazione dei fondi per l'incentivazione e per le avvocature interne, in primo luogo, vanno accantonati gli oneri fiscali quale l'Irap. Ciò significa, nella pratica, che ai dipendenti si distribuisce

solo la differenza che resta dopo aver scorporato scorporata l'Irap, che quindi abbatte i fondi disponibili. In questo senso il dipendente "si paga" l'imposta in termini di minor reddito ricevuto.

L'art. 2, comma 12, della legge 244/2007, prevede la possibilità da parte degli enti locali di istituire, mediante apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 30 del TUEL, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

DIRETTORE GENERALE

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater e comma 2 del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del Direttore generale per i Comuni con meno di 100.000 abitanti alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010;

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

COLLABORAZIONI E CONSULENZE

In base all'art. 7, comma 6, del Dlgs. 165/2001 come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2208 convertito nella legge 133/2008 l'affidamento di incarichi è così disciplinato:

"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Nell'affidamento di incarichi occorre tener presente quanto segue.

Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa non possono essere rinnovati; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. (art. 1, comma 147 della legge 228/2012).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (art. 1, comma 146, della legge 228/2012)

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Tali ultime disposizioni non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 43 della legge 190/2012)

L'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

L'art. 1, comma 42, della legge 190/2012 (anticorruzione) integra l'art. 53 del Dlgs.165/2001 disponendo che in occasione del conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché dell'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza si debba tener conto anche di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

La comunicazione da parte dei soggetti pubblici o privati riguardo all'erogazioni di compensi ai dipendenti pubblici deve avvenire all'amministrazione di appartenenza **entro 15 giorni dall'erogazione medesima e non più entro il 30 aprile dell'anno successivo.**

Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine **non più entro il 30 giugno dell'anno successivo ma nel termine di quindici giorni**, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Resta il termine del 30 giugno per comunicare al Dipartimento della funzione pubblica per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione da soggetti terzi o di non aver conferito o autorizzato incarichi.

L'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che a decorrere dal 1.1.2011, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, e, quindi anche gli enti locali, riducano dell'80% rispetto a quanto sostenuto (alias impegnato o programmato – v. parere Corte conti sezioni riunite n. 7/2011) nel 2009 le spese **per studi ed incarichi di consulenza** (vedasi in proposito il parere n. 68/2010 della sezione regionale di controllo della corte dei conti della Lombardia), inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 111/2011) sono da ricomprendersi anche le spese per gli addetti stampa.

Secondo la Corte dei conti della Lombardia (par. n. 21/2012) non esiste possibilità di affidamento di incarichi per quegli enti che non hanno sostenuto spese a tale titolo nel 2009, discostandosi dal parere rilasciato da altra sezione della stessa Corte dei conti (par. n. 227/2011).

Le sezioni riunite della Corte dei conti (del. 50/2011) confermano l'inclusione nella stretta anche le consulenze altamente specialistiche che esulano dalle competenze delle professionalità interne alle amministrazioni (art. 110, comma 6 del TUEL)

Sono esclusi gli incarichi di studio e consulenza connessi a processi di privatizzazione ed alla regolamentazione del settore finanziario.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Sono escluse le consulenze finanziate dall'esterno sia pubblico che privato (del n. 7/2011 della Corte dei conti sezioni riunite)

L'art.22, comma 2, della legge 69/2009 prevede che sia possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione non più di contratti d'opera, ma di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

L'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009, prevede, inoltre, che anche per l'affidamento di tali incarichi, gli enti locali sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, a redigere un analitico rapporto informativo da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008)

L'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 è così sostituito:

“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

L'art. 3, comma 56, della legge 244/2008 è così sostituito:

“Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”

Non viene toccata e mantiene, quindi, la propria valenza la posizione della Funzione pubblica con la circolare n. 2/2008 secondo la quale:

- non soggiacciono all'obbligo di procedura comparativa e pubblicità gli incarichi che si esauriscono in una sola prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae", quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni ecc., se retribuite con compensi di modica entità (ovviamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro). Di diverso avviso è, però, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna (deliberazione 18.12.2008, n. 110) secondo la quale non è consentito affidare senza procedura comparativa gli incarichi di collaborazione esterna soltanto perché essi sono inferiori ad un determinato importo.

Un'ulteriore eccezione è rappresentata dal reclutamento con contratti di collaborazione del personale impiegato negli uffici stampa in base all'art. 9, comma 2, della legge 150/2000;

- la pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente è da considerarsi requisito di efficacia per tutti gli incarichi sottoscritti dal 1.1.2008 e non solo per quelli aventi per oggetto le consulenze come, invece, prevede testualmente l'art. 3, comma 18, della legge 244/2007; tale pubblicazione deve avvenire anche riguardo ai relativi provvedimenti di pagamento dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto; (art. 3, comma 54, legge 244/2008)
- il contratto di collaborazione può essere prorogato, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati, per completare un'attività avviata, ma non rinnovato; un nuovo incarico deve fare riferimento a un nuovo progetto ed essere conferito dopo una comparazione;

Il mandato di difesa e patrocinio legale non rientra tra gli incarichi di consulenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, parere n. 48/2008)

Le suddette disposizioni non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione (art. 7, comma 6 quater, del Dlgs. 165/2001).

Gli incarichi di qualsiasi tipo vanno conferiti dal dirigente competente (in assenza della dirigenza dal responsabile di servizio) e non dagli organi politici. Ciò si deduce dal fatto che in caso di violazione delle norme scatta la responsabilità amministrativa del dirigente, nonché di danno erariale. Tesi confermata anche dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia con il parere n. 37 del 4.3.2008.

L'art. 17, commi 30 e 30 bis, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 dispone che gli incarichi in argomento e gli atti e contratti concernenti studi e consulenze sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti, sezione centrale del controllo di legittimità.

E' da ritenere che tale disposizione non riguardi gli enti locali in quanto l'art. 3, comma 1, della legge 20/1994 si riferisce alle amministrazioni periferiche dello Stato. Infatti, a seguito della riforma costituzionale (Legge 3/2001) che ha abrogato i Comitati regionali di controllo, nei confronti degli enti locali non esiste più il controllo preventivo di legittimità.

La Corte dei conti, sez. centrale di controllo, con deliberazione n. 20/2009 del 12-11-2009, afferma che le Autonomie locali non sono tenute a sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti l'affidamento di incarichi, consulenze e collaborazioni di cui all'art. 17, comma 30 del "decreto

anticrisi” (n. 78/2009), interpretazione confermata dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 172/2010, sancisce che le disposizioni sul controllo preventivo di legittimità (comma 1, art. 3, legge n. 20/94) non vanno applicate agli atti adottati dagli Enti locali

E' sempre in vigore, anche agli enti locali indipendentemente dalla loro dimensione, l'art. 1, comma 173 della legge 266/2005 per quanto riguarda l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio, consulenze, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore ai 5.000 euro.

Secondo la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, parere n. 213/2009, deve considerarsi ancora in vigore l'art. 1, comma 42, della legge 311/2004 che prevede il parere preventivo dei revisori dei conti sull'affidamento degli incarichi, in contraddizione con quanto espresso dalla Corte dei conti, sezione autonomie.

Dello stesso avviso la sezione reg.le di controllo Corte dei conti per la Toscana (del. n. 428/2009) e quella per il Piemonte (par. n. 42/09).

ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

I Comuni e le Province non devono pagare l'iscrizione agli albi professionali da parte dei propri dipendenti (giurisprudenza costante della Corte dei conti)

Di avviso contrario la Corte di cassazione, sez. un. Civ., sentenza n. 3928 del 20.2.2007 che ha confermato la sentenza n. 338 del 2003 della Corte di appello di Torino. Vedasi anche Tribunale di Potenza, sez. lavoro, sentenza n. 152 del 25.1.2011 e Consiglio di Stato con parere 678/2010 del 23.2.2011.

MONETIZZAZIONE FERIE

L'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 sopprime la possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie in caso di mancata fruizione delle stesse. La presente disposizione si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore dal 7.7.2012. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

In merito la Funzione pubblica, con nota n. 32937 del 6.8.2012 in una risposta all'Anci, sostiene che le ferie maturate entro il 7.7.2012 e non godute potranno essere monetizzate alla cessazione dal servizio anche se questa avverrà successivamente al 7 luglio ed anche quelle la cui fruizione sia oggettivamente incompatibile a causa della ridotta durata del rapporto o per altre cause ben definite. Secondo la corte dei conti della Liguria (Delibera n. 97/2012) è comunque possibile procedere alla monetizzazione qualora tale procedura comporti risparmi di spesa (es. personale docente a tempo determinato).

BUONI PASTO

L'art. 5, comma 7, del D.L. 35/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone che a decorrere dal 1 ottobre 2012, il valore nominale dei buoni pasto del personale, anche di qualifica dirigenziale, è fissato ad un massimo di 7 euro. Da tale data cessano di avere applicazioni eventuali normative e

contrattuali più favorevoli. I contratti in corso sono adeguati alla presente disposizione prorogando eventualmente la durata fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. I relativi risparmi costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

INDENNITÀ DI TRASFERTA (ART. 1, COMMI 214, 215, 216 E 217, LEGGE 266/2005)

Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, quindi anche gli enti locali, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa, in merito alle abrogazioni ed alle riduzioni delle indennità di trasferta, disposte dal comma 213 (cioè la soppressione dell'indennità di missione (diaria) e delle relative maggiorazioni per rimborsi supplementari (10% biglietto ferroviario e marittimo, 5% biglietto aereo, 000,103291379 euro per ogni chilometro di percorrenza per viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, nonché la soppressione di tutti i miglioramenti provenienti dalla concertazione e attinenti alla stessa indennità) (comma 214).

Tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi (art. 1, comma 223, legge 296/2006).

Sono fatte salve tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta che restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (comma 215).

Il rimborso delle spese di viaggio in aereo, anche per il personale dirigente, spetta nel limite delle spese per la classe economica. (comma 216). Tale norma è, però, stata dichiarata illegittima dalla corte Costituzionale con sentenza n. 95 del 21.3.2007.

E' soppresso l'incremento del 30% dell'indennità di missione per i viaggi all'estero (comma 217). L'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che:

1) a decorrere dal 1.1.2011 gli enti locali non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009;

Il limite di spesa suddetto può essere superato solo in casi eccezionali motivati con un apposito provvedimento adottato dagli organi di vertice dell'ente (dirigente o responsabile di servizio), da comunicare preventivamente all'organo di revisione dell'ente medesimo.

La Corte dei conti, sez. di controllo per la Toscana, nella deliberazione n. 249 dell' 11 settembre 2012, sostiene che la norma può essere derogata nelle sole situazioni che si collocano al di fuori dell'attività amministrativa ordinaria dell'ente e tali pertanto da giustificare il superamento del limite previsto dalla legge. Sarà compito dell'ente fornire una idonea motivazione, che giustifichi, in via eccezionale, la deroga alla normativa, contemperando i contrapposti interessi.

Il divieto non si applica per lo svolgimento di compiti ispettivi.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Tale disposizione non riguarda le missioni dei sindaci disciplinate, invece, dall'art. 5 del D.L. 78/2010 (par. n. 10/2011 sezione regionale di controllo corte dei conti Liguria)

2) a decorrere dal 31.5.2010 non sono più dovute le trasferte per missioni all'estero ma solo il rimborso delle spese di vitto e alloggio nella misura stabilita dal decreto interministeriale 23.3.2011.

3) A decorrere dal 31.5.2010 al personale contrattualizzato di cui al Dlgs. 165/2001 non è più dovuta l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto.

Con il parere n. 949/2010, la sezione regionale di controllo della corte dei conti della Lombardia precisa che la norma, applicabile a tutto il personale anche a quello ispettivo, (ma lo stesso comma 12 esclude il personale ispettivo) deve intendersi riferita al divieto di effettuare il rimborso delle spese chilometriche e non all'utilizzo del proprio automezzo. Tuttavia ammette il rimborso per determinati servizi essenziali (es. servizi sociali, tutoraggi, stage) se resi con maggior efficacia ed economicità, in base ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa discendenti dall'art. 97 della Costituzione.

Di diverso avviso il Ministero dell'economia, Dipartimento dell'economia e delle finanze che con circolare 22 ottobre 2010, n. 36 sostiene che resta esclusa in ogni caso la possibilità di rimborsare le spese nei riguardi dei dipendenti pubblici che facciano uso del mezzo proprio.

Concorda con il parere del Ministero anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana con il parere n. 170/2010.

Con del .n. 8/2011 la Corte dei conti sezione riunite conferma il divieto di riconoscimento del rimborso chilometrico per l'uso del proprio automezzo, consentendo, però, il rimborso del costo del biglietto del mezzo pubblico necessario a raggiungere il luogo della missione e garantendo la copertura assicurativa.

Con il parere n. 171/2010, la sezione regionale di controllo della corte dei conti della Toscana ritiene che il divieto di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio non sussista nei confronti dei Segretari comunali titolari di segreterie convenzionate nel caso in cui usino il proprio mezzo di trasporto per l'accesso alle diverse sedi nei limiti della spesa ammessa per le missioni (50% di quanto impegnato nel 2009), mentre il divieto sussiste per le missioni svolte nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di servizio. **Parere confermato dalla Corte dei conti sezioni riunite con del. n. 9/2011.**

SOLENNITÀ CIVILI NAZIONALI RICADENTI IN DOMENICA (ART. 1, COMMA 224. LEGGE 266/2005)

E' abrogata la norma prevista dall'art. 1 della legge 90/1954 in base alla quale ai lavoratori degli enti pubblici che prestino la loro opera nelle festività civili nazionali ricadenti in domenica, era dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

PASSAGGI DI CARRIERA (ART. 1, COMMA 226, LEGGE 266/2005)

In occasione di passaggi di carriera, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio, con esclusione della retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al raggiungimento di specifici risultati od obiettivi, e quello spettante nella nuova posizione.

DIVIETO DI RIVALUTAZIONE DI INDENNITÀ E COMPENSI (ART. 41, COMMA 7, D.L. 207/2008)

Il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, previsto dall'art. 36 della legge 289/2002 continua ad applicarsi fino al 2013 (art. 8, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010)

A decorrere dall'anno 2014 le indennità e i compensi potranno essere aggiornati, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

DECISIONI GIURISDIZIONALI

E' vietata per il triennio 2005/2007 l'adozione di provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. (art. 1, comma 132, della legge 311/2004).

Il divieto è stato reso permanente dall'art. 41, comma 6, del D.L. 207/2008, convertito nella legge 14/09.

Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. (art. 1, comma 133, della legge 311/2004)

FORMAZIONE

L'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la riduzione del 50% della spesa per attività di formazione rispetto a quella sostenuta nel 2009, prevedendo che gli stessi debbano svolgere tale attività tramite la Scuola Superiore della pubblica amministrazione o tramite i propri organismi di formazione.

La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Secondo la Funzione Pubblica (direttiva n. 10/2010) la norma è rivolta alle amministrazioni dello Stato, mentre per gli enti locali costituisce linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.

In ogni caso (parere n. 55/2011 Corte dei Conti Piemonte), se finanziata con contributi esterni, pubblici o privati, la spesa non è soggetta a vincoli.

Inoltre la Corte dei conti per la Lombardia (par. 116/2011) ritiene che ciò non riguardi quelli previsti da specifiche disposizioni normative, riferendosi solo a interventi posti in essere in modo discrezionale.

CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE

RIDUZIONE COSTI APPARATI AMMINISTRATIVI

- L'art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che, **a partire dal 31.5.2010**, è onorificata la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti. Sono consentiti esclusivamente i rimborsi spese, se previsti da norme vigenti e, sempre qualora siano già previsti, i gettoni di presenza comunque in misura non superiore a 30 euro per seduta.

Per gli enti e gli organismi pubblici interessati la violazione di tale norma comporta responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati.

Gli enti privati che non si adeguano a tale disposizione non possono ricevere, nemmeno indirettamente, alcun contributo o utilità a carico delle finanze pubbliche, salvo il 5 per mille del gettito IRPEF.

La suddetta disposizione non riguarda:

- gli organi di governo centrale (Ministeri e Agenzie) di cui al Dlgs. 300/1999;
- gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001;
- le università;
- gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali;
- gli enti previsti dalla tabella C della legge 191/2009 (legge finanziaria), cioè gli enti destinatari di contributi autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria;
- le ONLUS;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti pubblici economici individuati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze;
- le società.

Rientrano nella riduzione anche le Istituzioni e, conseguentemente, anche le Aziende speciali (par. 1065/2010 sezione regionale di controllo Corte dei Conti Lombardia)

Il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali (art.35, comma 2 bis del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012).

I Comuni sono tenuti a vigilare che la suddetta normativa sia osservata dagli enti cui erogano contributi per non incorrere essi stessi in responsabilità di danno erariale.

- L'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 1.1.2011** e fino al 31.12.2013 dovranno essere ridotti automaticamente del 10% rispetto all'importo **risultante al 30.4.2010**, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 **ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.**

Vi rientra l'organo di revisione (par. n. 204/2010 Corte dei conti della Toscana e par. 13/2011 Corte dei conti della Lombardia), nonché il nucleo di valutazione (v. delibera n. 173/2011 corte conti Campania) e il difensore civico (v. parere n. 90/2011 Corte conti Lombardia). Non si applica al segretario-direttore generale secondo la deliberazione n. 5/2012 della Corte dei conti sezioni riunite

Tal disposizioni non si applicano al trattamento retributivo di servizio e, quindi, ai dirigenti dell'ente.

- Art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo agli incarichi di studio e consulenza vedasi voce “collaborazioni e consulenze”
- L'art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, la riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nell'anno 2009 della spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Con la delibera 50/2011 la Corte dei conti sezioni riunite precisa che non sono soggette alla decurtazione soltanto le forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie (es. bandi di concorso, bandi di gara), mentre devono intendersi incluse quelle riguardanti la comunicazione istituzionale

Inoltre l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno, in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo.

La norma prevista dal comma 10 che prevede la possibilità di una compensazione tra queste spese e quelle relative agli incarichi di studio non si applica agli enti territoriali.

- L'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a partire dal 1.1.2011**, il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (non vi rientrano le concessioni di contributi a favore di associazioni private a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività – parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia e parere n. 11/2011 e 28/2011 sezione di controllo Corte dei conti Liguria)
- L'art. 6, comma 11, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede, **a decorrere dall'esercizio 2011**, l'applicazione delle suddette disposizioni anche alle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, disponendo inoltre che:
 - in sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi siano ridotti in applicazione dei risparmi di spesa derivanti dai tagli sopra riportati;
 - all'atto dell'approvazione del bilancio sia distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa;
 - l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità nonché per sponsorizzazioni sia attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
- Art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 riguardo alle spese di missioni vedasi voce “indennità di trasferta”.

- L'art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone, **a decorrere dall'esercizio 2011**, la riduzione del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture e l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato esclusivamente in presenza di contratti pluriennali già in essere. (riguarda tutte le spese collegate al parco autovetture sia obbligatorie che facoltative come tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, ecc. - parere n. 1075/2010 sezione di controllo Corte dei conti Lombardia).

A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. (art. 5, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

La violazione delle suddette disposizioni è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto e' assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento assistenza (art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.

Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.

Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

(Art. 1, comma 143 e 144 della legge 228/2012)

- L'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che gli enti locali non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate (anche parzialmente) non quotate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, , a meno che la perdita non comporti la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale e imponga, quindi, obbligatoriamente il ripristino del capitale medesimo ai sensi dell'art.2447 c.c..

I trasferimenti sono consentiti, invece, a fronte di convenzioni, di contratti di servizio relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse o alla realizzazione di investimenti.

Acquisto mobili e arredi

L'art. 1, commi 141 e 144, della legge 228/2012 dispongono che negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. L'organo di revisione verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dalla suddetta limitazione.

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti

Le suddette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

AUTO BLU

L'art. 2 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che la cilindrata delle "auto di servizio" non può superare i 1.600 c.c.. Quelle attualmente in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

Con DPCM del 3.8.2011, pubblicato sulla G.U. 14.9.2011, n.214, sono disposte modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo. Tali disposizioni non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di un'autovettura di servizio nonché alle autovetture adibite ai servizi della sicurezza stradale, si prevede che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 compresi, quindi, anche gli enti locali, procedano in particolare:

- a) alla riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione ai soli casi di documentato risparmio, provvedendo, in tal caso, all'acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti ed a basso consumo energetico anche mediante la Consip S.p.A., privilegiando contratti di locazione o noleggio
- b) alla stipula di convenzioni con società di tassisti
- c) all'utilizzo condiviso delle autovetture con altre amministrazioni per percorsi in tutto o in parte coincidenti
- d) all'utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con costi prefissati per chilometro
- e) all'adozione di sistemi telematici per il controllo dell'uso degli automezzi
- f) al contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio (carburante, premi assicurativi e spese di manutenzione)
- g) alla predeterminazione dei criteri per l'utilizzo delle stesse

Gli enti sono tenuti, entro 30 giorni dall'acquisizione del'automezzo o dall'entrata in possesso del medesimo, a darne comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica sulla base di un questionario dallo stesso predisposto.

Dalla comunicazione sono escluse le autovetture acquisite in noleggio per un periodo inferiore a 30 giorni.

La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare del dirigente responsabile o del responsabile di servizio.

L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. (art. 5, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

PIANI TRIENNALI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

L'art. 16, commi 4, 5 e 6, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevedono la possibilità da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, di adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani, da aggiornare annualmente, devono indicare i risparmi che si presumono conseguire in relazione a ciascuna voce di spesa e sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

Il 50% di tali economie possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione collettiva, con destinazione del 50% all'erogazione dei premi utilizzando le fasce di merito, purché le stesse siano accertate a consuntivo con riferimento a ciascun esercizio e certificate dai competenti organi di controllo.

A seguito dell'entrata in vigore Dlgs. 141/2011 (modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) l'obbligo delle fasce, nelle more del prossimo rinnovo del CCNL, scatta solo in questo caso.

La norma che prevede che il restante 50% sia versato al bilancio dello Stato non è applicabile agli enti locali. (commi 4, 5 e 6)

AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Con l'art.7, commi 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 viene soppressa l'Agazia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali le cui funzioni sono trasferite al Ministero dell'interno. La data di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sarà individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

A partire dal 1 gennaio 2011, prorogato al 1 luglio 2012 dall'art. 15, comma 5, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012, è soppresso il relativo contributo a carico degli enti locali e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari secondo criteri definiti con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-città Autonomie locali.

TAGLIA-CARTA

L'art. 27 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che, con decorrenza 1.1.2009, al fine di ridurre l'utilizzo della carta, le amministrazioni pubbliche sono tenute a ridurre del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.

Dal 1.1.2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.

RISPARMIO ENERGETICO

L'art. 48 della legge 133 di conversione del D.L. 112/2008 dispone che anche gli enti locali, come le pubbliche amministrazioni statali, sono tenuti ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica avvalendosi delle convenzioni Consip o in via autonoma purché a prezzi almeno uguali a quelli praticati dalla Consip.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al DPR.412/1993, e al Dlgs. 115/2008, e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Dlgs 163/2006. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara ad evidenza pubblica, con le modalità di cui all'articolo 15 del Dlgs. 115/2008 (art. 14 del D.L.52/2012 convertito nella legge 94/2012)

PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE

L'art. 32 della legge 69/2009 dispone che a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Dal 1° luglio 2010 (art. 2, comma 5, del D.L. 194/2009), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite DPCM 26.4.2011.

Gli adempimenti di cui sopra possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L'art. 271 del D.P.R. 207/2010 prevede la possibilità da parte di ciascuna amministrazione aggiudicatrice di approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo.

Gli schemi tipo sono previsti dal Decreto 11.11.2011 (GU n. 55 del 06.03.2012) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'art. 11 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede un incremento dei processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nel contesto del sistema a rete previsto dall'art. 1, comma 457, della legge 296/2006 per l'acquisto di beni e servizi.

A tal fine Consip elaborerà appositi indicatori e parametri per supportare le amministrazioni nel misurare l'efficienza dei processi di approvvigionamento.

L'art. 26 della legge 488/1999 prevede l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi, di utilizzare i parametri qualità-prezzo individuati nelle convenzioni Consip come limiti massimi per gli stessi acquisti.

Ciò è confermato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 (spending review) il quale dispone che a decorrere **dal 15.8.2012** i contratti stipulati in violazione delle disposizioni sopra riportate sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo previsto dalle suddette convenzioni e quello indicato nel contratto stipulato.

I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente, a partire dal 1.4.2013, ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni con la Consip ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione. (art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 come modificato dall'art. 29, comma 11 ter del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012)

Le suddette disposizioni non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modificazioni).

L'art. 1, comma 149, della legge 228/2012 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Sempre l'art. 1, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 dispone quanto segue.

Le amministrazioni pubbliche, qualora le convenzioni non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza, possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria ma sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle suddette convenzioni.

Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo

1 della legge 196/2009, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica
- gas
- carburanti rete e carburanti extra-rete
- combustibili per riscaldamento
- telefonia fissa e telefonia mobile,

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' possibile acquisire queste particolari tipologie di beni e servizi da altre centrali di committenza o con procedure di evidenza pubblica a condizione che si prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni centralizzate; in questo caso i relativi contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva qualora sopravvengano convenzioni con prezzi migliori, con possibilità per il contraente di adeguamento dei corrispettivi. La mancata osservanza di tali disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

I contratti stipulati in violazione di quanto sopra indicato sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo previsto dalle suddette convenzioni e quello indicato nel contratto stipulato.

Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni, provvedendo al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate successivamente da Consip siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica migliorativa delle condizioni economiche proposta dalla stessa centrale di committenza nazionale.

Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo.

Qualora l'amministrazione pubblica non eserciti il diritto di recesso a fronte di parametri migliorativi presenti nelle convenzioni Consip, ne deve dare comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 20/1994.

Dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante convenzioni, da enti di diritto privato solo in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Gli enti di diritto privato che forniscono servizi alle Amministrazioni pubbliche, anche a titolo

gratuito, non possono ricevere contributi pubblici. Sono escluse le fondazioni di promozione dello sviluppo tecnologico, gli enti che operano nel campo dei servizi socio assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive, le associazioni rappresentative degli enti locali (art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2014 gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 devono acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Dlgs. 163/2006.

È ammessa l'acquisizione diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale, con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni sportive dilettantistiche e con le cooperative sociali.

È possibile il ricorso all'affidamento diretto, sempre con decorrenza 1.1.2014, solo nei confronti di società a capitale interamente pubblico (art. 34, comma 27, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012). Sono fatti salvi gli affidamenti in corso fino alla scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono, inoltre, fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi di valore pari o inferiore a 200.000 euro annui in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative e cooperative sociali (art. 4, commi 7 e 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi, anche se previsti da apposite clausole contrattuali (v. decisione Consiglio di Stato, sez. IV, 31.10.2006, n. 642). I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli (art. 23, comma 1, legge 18.4.2005, n. 62, cosiddetta "legge comunitaria").

Divieto ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3391 dell'8 luglio 2008: "alla scadenza dei contratti di servizi e forniture è sempre obbligatoria la gara, eventuali proroghe o rinnovi sono illegittimi".

Con sentenza del 7 aprile 2011 n. 2151 la V sezione del Consiglio di Stato ha confermato il divieto di proroga.

Con la Direttiva 20.2.2007 (G.U. del 15.5.2007) il Dipartimento della funzione pubblica prevede che tutta l'attività negoziale della P.A., di importo superiore ai 20.000 euro, debba essere resa nota attraverso i siti internet istituzionali, curando di rendere noti, altresì, gli esiti delle procedure di aggiudicazione (obbligo già previsto dall'art. 54, comma 1, lett. f), del Dlgs. 82/205 – codice dell'amministrazione digitale).

Con l'art. 8, comma 2 bis del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012 viene modificato l'art. 7, comma 8, del Dlgs. 163/2006 prevedendo che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro (non più 150.000 euro):

- a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione definitiva, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
- b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale

Con l'art. 13 del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012 è previsto che per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (obbligatorietà della riscossione dei diritti di segreteria)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARBITRATO (ART. 3, COMMI 19, 20 E 21, DELLA LEGGE 244/2007)

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Le suddette disposizioni si estendono alle società a totale o prevalente partecipazione pubblica. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai suddetti soggetti di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti. Dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

L'applicazione delle suddette disposizioni sono differite al 30.6.2010 dall'art. 2, comma 5 del D.L. 194/2009, convertito nella legge 25/2010

PAGAMENTI

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

Il comma 9 dell'art. 2 del D.L. 262/2007, convertito nella legge 286/2006 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), come modificato dall'art. 19 del D.L. 159/2007, convertito nella legge 222/2007, dispone che "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 29.3.2008, data di entrata in vigore dell'apposito regolamento dettato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 con cui sono state stabilite le relative modalità di attuazione, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

In presenza di pagamenti superiori a 10.000 euro, qualora l'importo risulti più elevato del debito che il beneficiario ha nei confronti dell'erario, le pubbliche amministrazioni devono procedere al pagamento della quota che eccede l'ammontare delle imposte non pagate, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. Il mancato pagamento costituisce violazione dei doveri di ufficio. Costituisce violazione dei doveri di ufficio anche il mancato pagamento qualora, su comunicazione di Equitalia, il beneficiario abbia provveduto all'obbligo tributario o decorsi 30 giorni senza che l'agente alla riscossione abbia notificato l'ordine del versamento delle somme iscritte a ruolo. (art. 1, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Rientrano in tale obbligo anche le società a totale partecipazione pubblica mentre per quelle a "prevalente" capitale pubblico si rinvia ad un ulteriore apposito regolamento.

Con le circolari n. 22 del 29 luglio 2008 e n. 27 del 23.9.2011 la Ragioneria generale dello Stato fornisce indicazioni in ordine all'interpretazione delle suddette disposizioni.

DURC

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, con la circolare n. 35 datata 8 ottobre 2010 ha confermato la durata trimestrale del Durc rilasciato relativamente ai contratti pubblici disciplinati dal Dlgs n. 163/2006, mentre, con espresso riferimento alla selezione del contraente, è ribadito che deve essere acquisito un Durc per ogni procedura.

Il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza della certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e le cui modalità sono indicate dal D.M. 25.6.2012, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto (art. 13 bis, comma 5, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012) Con l'art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012 viene ribadito che nell'am-

bito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva. La chiara formulazione normativa esclude dunque che nei pubblici appalti il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio.

TERMINI DI PAGAMENTO

Il Dlgs. 192/2012 (G.U. n.267 del 15.11.2012), con il quale viene recepita la Direttiva europea 2011/7/UE del 16.3.2011, modifica il precedente Dlgs. 231/2002 in tema di termini di pagamento delle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese, disponendo, **con decorrenza 1.1.2013**, la decorrenza automatica degli interessi di mora trascorsi 30 gg dal ricevimento della fattura.

Le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione che non può, comunque, eccedere i sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte oltre, senza che sia necessaria la costituzione in mora, di un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito. E' nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

Gli interessi moratori sono determinati in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto punti percentuali.

tassi dal 2010

Periodo	Tasso base	Maggiorazione	Tasso interesse di mora	Gazzetta Ufficiale
01/01/2010 30/06/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 40 del 18.2.2010
01/07/2010 31/12/2010	1,00%	+7%	8,00%	n. 190 del 16.8.2010
01/01/2011 30/06/2011	1,00%	+7%	8,00%	n. 31 dell'8.2.2011
01/07/2011 31/12/2011	1,25%	+7%	8,25%	n. 165 del 18.7.2011
01/01/2012 30/06/2012	1,00%	+7%	8,00%	n. 22 del 27.1.2012
01/07/2012 31/12/2012	1,00%	+7%	8,00%	n. 162 del 13.7.2012
01/01/2013 30/06/2013	0,75%	+8%	8,75%	n. 14 del 17.1.2013

N.B. Nel caso di transazioni riguardanti prodotti alimentari deteriorabili, la maggiorazione è di 9 punti percentuali. La decorrenza degli interessi moratori – ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 231/2002 – è stabilita nel giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza n. 469 del 2-2-2010, sancisce che sono nulle le clausole contrattuali che prevedono termini di pagamento più lunghi rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (30 giorni) in quanto si tratta di norme imperative e non derogabili, nonché clausole che determinano interessi in misura diversa da quelli previsti dalla legge.

Sempre il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 1728 del 21 marzo 2011 ha evidenziato come l'individuazione delle modalità di pagamento costituisca un elemento che il bando di gara deve prevedere.

CERTIFICAZIONE PAGAMENTI

L'art. 9, comma 3-bis, del D.L.185/2008, come sostituito dall'art. 13 della legge 183/2011 ed integrato dall'art. 12, commi 11 quater e 11 quinquies del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 dispone che, a decorrere dal 1.1.2012, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali rilasciano una certificazione come indicato dal D.M. 25.6.2012, numerata progressivamente, entro il termine di trenta giorni (art 13 bis, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012) dalla data di ricezione dell'istanza, attestante se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo (art. 12, commi 11 quater e 11 quinquies del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012) a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Riguardo alla regolarità contributiva, certificata dal DURC, la circolare n. 36/2012 della Ragioneria generale dello Stato ritiene che il documento sia richiesto non in sede di rilascio della certificazione, ma di pagamento.

Scaduto il termine previsto per il pagamento, su nuova istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore da parte della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio (art 13 bis, comma 1, del D.L. 52/2012 convertito nella legge 94/2012).

La certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

Poiché i pagamenti conseguenti alla certificazione sono rilevanti ai fini del patto di stabilità, il certificato può essere emesso senza data. In questo caso la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione di cui all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il termine di pagamento, se indicato, non può essere superiore a 12 mesi dal rilascio della certificazione. Nel caso di esistenza di debiti del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede alla verifica in ordine all'esistenza di debiti tributari da parte del creditore come prescritto dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso positivo, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

In tal caso, l'eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l'importo corrispondente all'ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all'accertata inadempienza.

L'impresa creditrice può delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l'utilizzo del modello allegato 4. (aggiunto dal D.M.19.10.2012)

Le modalità di attuazione sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze DM.19.10.2012, cui sono allegati i vari modelli da utilizzare.

L'ambito applicativo delle disposizioni in argomento non riguarda gli enti strumentali e le società partecipate dagli enti locali (circolare n. 36/2012 della Ragioneria Generale dello Stato)

Il Ministero dell'economia e delle finanze, - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale. Con la circolare n. 36 del 27 novembre 2012 la Ragioneria generale dello Stato ha fornito le relative istruzioni applicative sia per l'utilizzo sia per le comunicazioni da inviare al Ministero.

Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale rendono disponibile la certificazione telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche ovvero richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla comunicazione della messa a disposizione della piattaforma elettronica. Trascorso tale termine, il sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze potrà comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che non abbiano reso disponibile la certificazione telematica ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione sul sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze. (aggiunto dal D.M.19.10.2012)

La certificazione con cui viene attestata che i crediti sono certi, liquidi ed esigibili, può essere utilizzata per compensare somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo secondo le modalità indicate dal D.M. 25.6.2012.

Con l'art. 16, comma 10, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene previsto che qualora l'ente locale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.

Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/1973.

Con i commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 183/2011 viene prevista la possibilità di inserire nella convezione con il tesoriere l'obbligo di accettare, su istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati. L'art.9 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 introduce ulteriori disposizioni al fine di accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali.

Prevede, infatti, l'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2009 le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, misure da pubblicare sul proprio sito internet.

Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (v. par. n. 120/2010 Corte conti Puglia). L'accertamento dovrebbe essere effettuato sin dall'approvazione del bando di gara. La violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'art. 1, del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012 prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile di cui sopra perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il soggetto incaricato del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte e' espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

Le suddette disposizioni non si applicano nei procedimenti tributari.

PAGAMENTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON MODALITÀ INFORMATICHE

Le pubbliche amministrazioni sono tenute :

- a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
- b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento».

I suddetti obblighi acquistano efficacia dal 6 luglio 2012 (art. 6 ter del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012)

Quanto sopra è ribadito dall'art. 15 del D.L. 179/2012.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Disciplinata dalla legge 136/2010, artt. 6 e 7, e dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito nella legge 217 del 17.12.2011.

(vedansi anche le Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18.11.2010 (G.U. n. 284 del 4 dicembre 2010), n. 10 de 22.12.2010 e n. 4 del 7.7.2011.

Sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità, in quanto stazioni appaltanti, tutti i soggetti obbligati alla applicazione del codice dei contratti pubblici e, dunque, tutti i soggetti di cui all'art. 32 del codice dei contratti, compresi quindi i privati beneficiari di un contributo pubblico (lettera d) ed i privati titolari di un permesso a costruire che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori (lettera g) e tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto e cioè tutti i subcontraenti dell'appaltatore principale e tutti i subcontraenti del subappaltatore.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Naturalmente occorre porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo e il contratto di appalto di servizi disciplinato dal Codice dei contratti e soggetto alle regole di tracciabilità.

Viene chiarito che le disposizioni in materia di tracciabilità sono immediatamente applicabili ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge ed ai relativi subappalti, mentre per i contratti già stipulati a quella data, e per i relativi subappalti e subcontratti, è previsto un periodo di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010 (cioè 16.6.2011) per consentire gli adeguamenti necessari. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine, le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità in quanto ai sensi dell'art. 1374 c.c., devono intendersi automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dall'art. 3 della L. 136/2010. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Dopo il 16 giugno 2011 i relativi pagamenti saranno assoggettati alle disposizioni previste per la tracciabilità.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni **costituisce causa di** risoluzione del contratto.

L'espressione di "conto dedicato anche in via non esclusiva" è da interpretare nel senso che è possibile utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali anche per più commesse, purché per ciascuna commessa venga effettuata la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti stessi; è inoltre possibile far transitare sui medesimi conti anche movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà, fatte salve le eventuali modifiche successive, di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa.

Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

L'espressione "eseguiti anche con strumenti diversi" si interpreta nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria (RIBA, RID)

Viene chiarito che l'indicazione nei mandati di pagamento del codice unico di progetto (CUP) diventa obbligatoria solo nei casi in cui il CUP sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (progetti di investimento pubblico); mentre l'elemento identificativo della commessa pubblica, da riportare nei mandati di pagamento, diventa il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Il CIG deve essere richiesto dal Rup in momento antecedente all'indizione della procedura di gara, oppure, nel caso di procedure senza bando di gara, nella lettera di invito a presentare l'offerta

Per le spese effettuate dai cassieri, utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; sono state indicate, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con il regolamento di contabilità in cui vengono indicate le spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento.

Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto.

EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'art. 17, comma 29 del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2008 dispone, al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, l'obbligo di rendere disponibili per via telematica un indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.

Le amministrazioni sono tenute ad aggiornare gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Con circolare 1/2010 la Funzione pubblica sostiene che, in base alla ratio della norma seppure non espressamente indicato, sull'apposita sezione del sito web degli enti locali – da denominarsi “trasparenza, valutazione e merito” - dovranno essere inseriti (art. 11, comma 8, del Dlgs. 150/09) anche i nomi ed i curricula dei componenti dell'organismo indipendente di valutazione, l'ammontare dei premi stanziati e distribuiti ai dipendenti, i curricula (e non le retribuzioni) anche dei titolari di posizione organizzativa, gli incarichi, sia retribuiti che non, conferiti a dipendenti pubblici e a soggetti privati e, per i dirigenti, compresi i segretari comunali e provinciali, oltre alle retribuzioni la specifica evidenza delle componenti retributive variabili e quelle legate al risultato. Inoltre dovranno essere indicati le buste paga ed i curricula di “coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo” vale a dire del Presidente della Provincia, del Sindaco e degli assessori. Tali obblighi sono da ritenersi immediatamente applicabili.

Il mancato assolvimento di tali obblighi comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti ai suddetti adempimenti.

PAGAMENTI PER CASSA

L'art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni a decorrere dal 7 marzo 2012 debbano effettuare i pagamenti in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di 999 euro.

INTERESSI LEGALI

La misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,50% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

(Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 12/12/2011, G.U. 15/12/2011, n. 291)

RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

L'art. 2, comma 29, della legge 244/2007 modifica l'art. 17 del TUEL disponendo l'obbligo di articolare il loro territorio in circoscrizioni di decentramento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti (prima era 100.000) e solo la facoltà per i Comuni con popolazione tra i 100.000 e 250.000 abitanti; in quest'ultimo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Ai sensi dell'art. 42 bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008, la disposizione si applica a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008.

L'art 2, comma 186, della legge 191/2009 ne dispone, comunque, la soppressione in concomitanza del prossimo rinnovo dei consigli comunali, tranne per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti (art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010) L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

CONSORZI DI FUNZIONE

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone in concomitanza con il rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione (parere n. /2010 della sezione regionale di controllo della corte dei conti Piemonte) a partire dal 2011 la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 959/1953. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei Comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

(va soppresso il Consorzio che gestisce servizi sociali: parere n. 188 del 29.7.2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania).

L'art. 2, comma 4, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 dispone che fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli Enti Parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione sulla soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM)

L'art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione.

DIFENSORE CIVICO

L'art. 2, comma 186 della legge 191/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1 quater del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone, a partire dal 2010, la soppressione della figura del difensore civico comunale alla data di scadenza del relativo incarico in essere alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010; le relative funzioni potranno essere assegnate, mediante convenzione, al difensore civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune; in tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di “difensore civico territoriale”.

L’art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone il controllo da parte del Prefetto il quale, in caso contrario, assegna un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l’adempimento, nominerà un commissario ad acta per l’attuazione.

AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE (ATO)

L’art. 1, comma 1 quinquies del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispone la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale (ATO) entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010, corretto entro il 31.3.2011 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 225/2010, convertito nella legge 10/2011 **ed ulteriormente al 31.12.2012 dall’art. 13, comma 2, del D.L. 216/2011** ed al 31.12.2012

Decorso tale termine ogni atto compiuto dalle ATO è nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2/2010 le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse ATO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

NUMERO ASSESSORI, INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI

L’art 2, commi 184, 185 e 186, della legge 191/2009 come modificat1 dall’art. 1, comma 1 bis, del D.L. 2/2010 convertito nella legge 42/2010, dispongono che con il rinnovo dei rispettivi consigli:

- 1) a partire dal 2010 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a determinare il numero degli assessori in misura non superiore ad un quarto del numero dei consiglieri del Comune e della Provincia, sulla base del numero dei consiglieri che rimane immutato, con arrotondamento, in entrambi i casi, all’unità superiore; ai fini del calcolo del 25% **sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia
- 2) a partire dal 2011 gli enti che vanno al rinnovo dei rispettivi consigli, sono tenuti a ridurre il numero dei consiglieri comunali; **non sono computati** il Sindaco ed il Presidente della Provincia

L’art. 15, comma 5, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, a partire dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo all’entrata in vigore dello stesso decreto (13:8:2011), il numero dei consiglieri e degli assessori previsto dalla legge vigente attualmente, è ridotto della metà, con arrotondamento all’unità superiore.

Le giunte comunali e provinciali degli enti rinnovati nella **tornata elettorale dello scorso marzo 2010** dovranno, pertanto, essere costituite applicando il criterio da ultimo indicato (vedasi tabella successiva)

Occorre, comunque, tener presente che, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del TUEL, il numero massimo degli assessori **non può superare le 12 unità**.

La seguente tabella riporta il calcolo del numero massimo dei consiglieri consentito ai Comuni che andranno al voto a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011 (16.9.2011) secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 17, dello stesso D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, anche alla luce della circolare n. 2379 del 16-2-2012 del Ministero dell’interno:

Abitanti	Numero consiglieri comunali
più di 1 milione	48
da 500.001 a 1 milione	40
da 250.001 a 500.000	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32
da 30.001 a 100.000	24
da 10.001 a 30.000	16
da 5.001 a 10.000	10
da 3.001 a 5.000	7
da 1.001 a 3.000	6
Fino a 1.000	6

ed il numero massimo degli assessori:

Abitanti	Numero massimo assessori comunali
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 5.001 a 10.000	4
da 3.001 a 5.000	3
da 1.001 a 3.000	2
Fino a 1.000	0

L'art 2, comma 186, della legge 191/2009 prevede, a partire dal 2011, in concomitanza con il rinnovo dei consigli comunali la possibilità nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori.

L'art. 2 della legge 244/2007 con i commi da 23 a 27 dispone che:

- la possibilità di essere collocati in aspettativa:
 - a) è limitata ai sindaci, ai presidenti delle province, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, ai presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché ai membri delle giunte di comuni e province;
 - b) i consiglieri comunali e provinciali, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del Dlgs. 267/2000;
 - c) è esclusa per i membri delle giunte metropolitane e gli assessori delle comunità montane.

Con nota operativa n. 6/2008 l'INPDAP precisa che:

- a) per i primi continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore e cioè per questi l'amministrazione presso la quale svolgono le loro funzioni ha l'obbligo di versare i contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione virtuale spettante all'amministratore se non avesse usufruito dell'aspettativa. Fanno eccezione gli assessori di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e i presidenti di consiglio di Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per i quali i contributi devono essere versati dall'amministrazione che ha concesso l'aspettativa;
 - b) per i secondi i contributi previdenziali sia per la quota a carico dell'ente che per la quota a carico del dipendente, pur essendo a loro carico devono essere versati dall'ente presso il quale hanno assunto la carica. In pratica l'ente presso il quale viene svolto il mandato acquisisce la delega ad effettuare i versamenti in nome e per conto dei consiglieri incamerando preventivamente i contributi dei consiglieri medesimi.
- l'art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che ai titolari delle cariche elettive (parlamentari, amministratori locali), a cui venga conferito dalle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma 3, della legge 196/2009 (quindi anche i Comuni), lo svolgimento di qualsiasi incarico inclusa la partecipazione a qualsiasi tipo di organi collegiali, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed eventualmente gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro per seduta. **(in vigore dal 31.5.2010).**
 - l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 modifica il comma 2 dell'art. 82 del TUEL stabilendo che il gettone di presenza dei consiglieri comunali e provinciali percepito per la partecipazione a consigli e commissioni che sarà determinato (previsto dal comma 7 dello stesso articolo) con apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 78/2010 **(quindi entro il 28 settembre 2010!)**, non può superare complessivamente, nell'ambito di un mese, il quarto (prima era un quinto) dell'indennità massima **prevista** per il rispettivo Sindaco o Presidente della Provincia.
 - l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli delle città metropolitane per i quali l'importo del gettone non può, comunque, superare il quarto dell'indennità prevista per il rispettivo Presidente
 - l'art. 5, comma 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone la soppressione il comma 8, lett. e) dell'art. 82 del TUEL in base al quale l'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco non poteva essere inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario comunale
 - l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che apposito Decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 78/2010 **(quindi entro il 28 settembre 2010)** verranno ridotti per un periodo di almeno tre anni, gli importi delle indennità dei componenti della Giunta già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:
 - 3% per i Comuni fino a 15.000 abitanti e le Province fino a 500.000 abitanti;
 - 7% per i Comuni tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;
 - 10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

Sono esclusi dalle riduzioni i Comuni fino a 1.000 ab.

Con Delibera n. 1/2012 la sezione riunita della corte dei conti stabilisce che l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle regioni e degli enti locali, fino all'emanazione del suddetto decreto, rimane quello in godimento alla data di entrata in vigore del DL. 112/2008, vale a dire l'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 ridotto del 10% come previsto dall'art. 1, comma 54, della legge 266/2005

- l'art. 5, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che nessuna retribuzione, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma possano essere percepiti dagli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche. **(in vigore dal 31.5.2010)**
- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che **a partire dal 31.5.2010** i parlamentari nazionali ed europei che ricoprono cariche negli enti locali, non possano percepire, oltre che gettoni di presenza, anche qualsiasi altro emolumento comunque denominato
- l'art. 13, comma 3, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dichiara incompatibile a partire dalle prossime elezioni, la carica di parlamentare con quella di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
- i parlamentari non possono fare i sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti (Corte costituzionale, sentenza 21.10.2011, n. 277)
- l'art. 5, comma 8 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che a partire dal 31.5.2010 per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, agli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del TUEL, non possano essere corrisposti, oltre che alcun compenso, anche le indennità di missione
- l'art. 5, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 dispone che agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura indicata dal decreto ministeriale del 4.8.2011 (G.U. n. 256 del 3.11.2011).
- l'art. 5, comma 11 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo può percepire un solo emolumento a sua scelta (ad es. non è più ammissibile il cumulo fra indennità di sindaco e consigliere provinciale) **(in vigore dal 31.5.2010)**.
- L'art. 16, commi 19, 20 e 21, del D.L. 138/2011 convertiti nella legge 148/2011 dispongono che nei Comuni fino a 15.000 abitanti:
 - le sedute del Consiglio e della Giunta si tengano preferibilmente in un arco di tempo non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti;
 - i componenti del Consiglio hanno diritto di assentarsi dal loro lavoro per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento.

L'art. 76, comma 3, D.L. 25.06.2008, n.112 dispone che:

- la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità.

L'art. 77 bis comma 13, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, dispone che il rimborso chilometrico per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è pari ad un quinto del costo di un litro di benzina.

Secondo il Ministero dell'interno (parere 15900/TU/00/82-84) la norma, che entra in vigore in via immediata, non riguarda i membri della Giunta.

COMMISSIONI ELETTORALI

L'art. 2, comma 30, della legge 244/2007 prevede che le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale; l'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

SEDI DI RAPPRESENTANZA

I commi 597, 598 e 599, art. 1, della legge 296/2006 prevedono, fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli Enti Locali presso gli organi dell'Unione europea, il divieto per Comuni e Province acquistare o gestire, anche in forma associata, sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica, nonché coprire le suddette spese con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato. In caso contrario una cifra di pari importo verrà detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti dallo stato all'Ente locale nel medesimo anno.

SOPPRESSIONE DI ENTI, AGENZIE E ORGANISMI

Le regioni, le province, ed i comuni sono tenuti a sopprimere o accorpare enti, agenzie, organismi di qualsiasi natura giuridica che esercitano le funzioni fondamentali di cui all'art.117, c.2, lett. p della Costituzione o le funzioni amministrative spettanti ai sensi dell'art. 118 della Costituzione a comuni, province e città metropolitane, o in ogni caso ad assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20%.

Le suddette disposizioni non si applicano alle aziende speciali, agli enti e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

Alla ricognizione degli enti, agenzie, e organismi da sopprimere si deve provvedere, previo accordo in conferenza unificata, entro il 5.10.2012.

In caso di inadempimento, decorsi 9 mesi dal 7.7.2012, gli enti, agenzie e organismi sono soppressi e sono nulli gli atti successivamente adottati dagli stessi.

E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.

Resta il divieto di costituire o mantenere società per i comuni con popolazione fino a 50 mila abitanti come previsto dall'art. 14, co. 32, del d.l. n. 78/2010 e successive modificazioni (art. 9, commi 1, 1 bis, 2, 3, 4 e 6, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

PIANO ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012)

L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione (art. 1, comma 7).

Su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, per il 2013 al 31 marzo come previsto dall'art. 34 bis, comma 4, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012, l'organo di indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale formato presso la Scuola Superiore della pubblica amministrazione. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale (art. 1, comma 8).

La commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, comporta a carico del responsabile della prevenzione responsabilità disciplinare, l'impossibilità del rinnovo dell'incarico dirigenziale ed anche l'eventuale revoca e risponde per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, comma 12).

La sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi (art. 1, comma 13).

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il suddetto dirigente pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.

La trasparenza dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (art. 1, comma 15).

Oggetto della pubblicazioni sono inoltre:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 (art. 1, comma 16)

Riguardo alla scelta del contraente di cui al precedente punto b) le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate sul sito web istituzionale e trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni (art. 1, comma 32).

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni comporta a carico del dirigente responsabilità disciplinare ed impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale ed anche la revoca dell'incarico stesso. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio (art. 1, comma 33)

Le suddette disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea (art. 1, comma 34).

Gli stessi enti, in occasione del monitoraggio posto in essere riguardo alle tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 36, comma 3, del Dlgs.165/2001, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (art. 1, comma 39)

E' prevista la definizione da parte del Governo di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice prevederà per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento secondo le linee guida dettate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. (art. 1, comma 44)

I codici di comportamento sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 45)

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (26.3.2013) si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del Dlgs 165/2001;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento.

RELAZIONE DI FINE MANDATO E MECCANISMI SANZIONATORI previsti dal Dlgs. 149/2011 come modificato dall'art. 1 bis del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012

L'art. 4 prevede l'obbligo da parte del responsabile del servizio finanziario o del segretario generale di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Il Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato e invia, entro venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Provincia o al Sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto medesimo da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco.

Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dell'organo di revisione avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e trasmessi al Tavolo tecnico interistituzionale. Quest'ultimo invia quindi al Presidente della Provincia o al Sindaco il rapporto citato in precedenza entro

15 gg., rapporto che, insieme alla relazione di fine legislatura, sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia o del Comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento.

La relazione è trasmessa, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presidente della provincia o del sindaco, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistemi ed esiti dei controlli interni
- b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'art. 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

In caso di mancata adozione dell'atto di cui al primo periodo, il presidente della provincia o il sindaco sono comunque tenuti a predisporre la relazione di fine mandato secondo i criteri suddetti.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

L'art. 4 bis prevede l'obbligo da parte degli enti locali di redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.

La relazione di inizio mandato, predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima

il presidente della provincia o il sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.

L'art. 5 prevede che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile qualora un Ente evidenzii situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi
- d) aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali

Qualora siano evidenziati squilibri finanziari, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, rispetto agli indicatori sopra indicati, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ne dà immediata comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio

L'attività di verifica è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia. L'art. 6 modifica il comma 5 dell'articolo 248 del Dlgs. 267/2010, prevedendo che in caso di dissesto finanziario, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in ordine alle azioni di responsabilità, gli amministratori che la Corte dei conti riconosca responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

I Sindaci e i Presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di Sindaco, di Presidente di Provincia, di Presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei Conti accerti anche gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Qualora l'ente locale non provveda all'adozione delle citate misure correttive e continuino a sussistere le condizioni possibile dissesto, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

L'art. 3, comma 1, lett a) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 introduce nel TUEL l'art 41 bis con cui viene disposto che gli enti locali **con popolazione superiore a 15.000** abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all'inizio ed alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

Gli enti locali sono altresì tenuti a prevedere sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di cui sopra, **da un minimo di euro duemila a un massimo di euro ventimila**. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

L'art. 19 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 sostituisce i commi da 27 a 31 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nonché i commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come segue.

Comma 1

Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l bis) i servizi in materia statistica. (art. 1 comma 305, della legge di stabilità 2013)

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui sopra, ad esclusione della lettera l).

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT (Information Communication Technology)), i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

Per le unioni di cui sopra si applica l'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art 19, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

Ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 17.9.2011, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri).

I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

La Regione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni, delle funzioni fondamentali sopra indicate, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste. Nell'ambito della normativa regionale, i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. Il limite demografico minimo delle unioni è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro il 30 settembre 2012.

Le convenzioni hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del TUEL. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.

In caso di decorso dei suddetti termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (nomina di apposito commissario)

Comma 2

I comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo.

Sono affidate inoltre all'unione così costituita, per conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del TUEL, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune e l'unione.

L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai servizi ad essa affidati, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

Le unioni sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del TUEL, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunità montane.

I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, avanzano alla Regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la Regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo periodo. La Regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.

Gli organi dell'unione sono il consiglio, il presidente e la giunta.

Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in tutti i comuni che sono

membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino all'elezione del presidente dell'unione il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze attribuite dal TUEL al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal 2° periodo del presente comma.

Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del TUEL, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del TUEL; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.

Lo statuto dell'unione individua le modalità di funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.

Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del TUEL, e successive modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori dell'unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del TUEL.

L'esercizio in forma associata può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del TUEL, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del D.L. 782010, convertito nella legge 122/2010 e successive modificazioni, gli stessi sono obbligati alla costituzione dell'Unione.

A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo dell'unione, nei comuni che siano parti della stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte decadono di diritto.

Comma 4

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno parte di un'unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore del D.L.95/2012 optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, come modificato dal D.L.95/2012, ovvero per quella di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato D.L.95/2012.

Comma 5

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (7.9.2012), ciascuna Regione ha facoltà di individuare limiti demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo 16, comma 4, del

citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, D.L.95/2012.

Comma 6

Ai fini di cui all'articolo 16, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato D.L.95/2012, nel termine perentorio di sei mesi dal 7.7.2012, i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA FUSIONE DI COMUNI

A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni (art. 20, commi 1,2 e 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012

ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

A) NORMA GENERALE

Tutti i Comuni sono tenuti a promuovere le opportune azioni per dar corso all'esternalizzazione dei servizi diretta a realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza dei servizi (comma 8, art. 24 legge 448/2001).

Ai sensi dell'art. 3, commi, 30, 31 e 32 della legge 244/2007, gli enti che costituiscano società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, dovranno adottare, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate tramite società o Enti e dovranno provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche saranno provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni in società o Enti sopra richiamati, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito. I Collegi dei Revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e delle società o Enti affidatari di servizi dovranno asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica e al Mef – Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle Sezioni competenti della Corte dei conti.

L'art. 22 della legge 69/2009 autorizza le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, previa gara, ad acquistare sul mercato i servizi prodotti al proprio interno, al fine di ottenere economie di gestione, provvedendo, in caso di attuazione di tali processi, al congelamento dei posti ed alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno degli enti che attivano tali processi, vigilano sull'applicazione delle suddette disposizioni dando evidenza nei propri verbali i risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, ed il Nucleo di valutazione dovrà tener conto di tali verifiche nella valutazione del personale dirigenziale.

Infine l'art. 13, comma 1 della legge 183/2010 (collegato lavoro) prevede che in caso di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni, si applica l'art. 33 del Dlgs. 165/2001 in base al quale il personale addetto a tali funzioni dovrà essere trasferito all'ente cui sono state assegnate le funzioni medesime. In caso contrario il personale è considerato in esubero e inserito nelle liste di disponibilità per un massimo di 24 mesi (indennità all'80% dello stipendio).

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

• Limiti alla costituzione ed alla partecipazione in società delle Amministrazioni pubbliche

L'art. 3, comma 27 della legge 244/2007 prevede che gli enti locali possano costituire soltanto società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessarie per il per-

seguimento delle proprie finalità istituzionali e non potranno assumere o mantenere direttamente (o indirettamente **soppresso dall'art. 71 della legge 69/2009 sulla semplificazione**) partecipazioni anche di minoranza in società che perseguano fini diversi.

Il comma 32 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, come modificato e integrato dall'art. 2, comma 43, del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011, prevede però (**con decorrenza dal 31.5.2010**), il divieto da parte dei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti di costituire o di acquisire partecipazioni di società.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. devono essere messe in liquidazione ovvero devono esserne cedute le partecipazioni entro il 31.12.2012 (così modificato dall'art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011), **termine ulteriormente prorogato al 30.9.2013** dall'art.29, comma 11 bis, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012.

Sono escluse dal divieto le società che:

- 1) abbiano, al 31 dicembre 2012 (così modificato dall'art. 16, comma 27, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011) e prorogato al 30.9.2013 dall'art.29, comma 11 bis, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- 2) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- 3) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Le suddette disposizioni non si applicano alle società con partecipazione paritaria o con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti dei Comuni partecipanti, purché la popolazione complessiva degli stessi sia superiore ai 30.000 abitanti.

I Comuni con popolazione compresa fra i 30.000 ed i 50.000 abitanti possono partecipare ad una sola società; eventuali altre società già costituite devono essere messe in liquidazione **entro il 31.12.2013** (come precisato dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia con pareri 602 e 603/2011).

Sull'osservanza di quanto sopra dovrà vigilare il Prefetto che, in caso di inadempimento, assegnerà un termine perentorio entro il quale provvedere decorso il quale, perseverando l'adempimento, nominerà un commissario ad acta per l'attuazione (art. 16, comma 28, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011).

Con il comma 13 dell'art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 viene soppresso l'ultimo periodo dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 con cui veniva prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale con cui dettare le modalità attuative per procedere, da parte dei Comuni fino a 30.000 abitanti e di quelle fra i 30.000 e 50.000 abitanti, alla dismissione delle società partecipate.

Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs.165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, devono in alternativa:

- essere sciolte entro il 31.12.2013; gli atti di scioglimento sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'IVA e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali

- essere alienate con procedure ad evidenza pubblica entro il 30 giugno 2013 con contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il bando di gara deve considerare, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione (art. 4, comma 1. Del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Qualora non si proceda né alla liquidazione né all'alienazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari.

I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale (art. 4, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Sono escluse dalle predette disposizioni le società che svolgono servizi di interesse generale anche di rilevanza economica e qualora, in relazione allo specifico contesto economico sociale territoriale, non sia possibile per la l'Amministrazione controllante un utile ricorso al mercato. In tal caso, entro i termini previsti per lo scioglimento o l'alienazione, l'Amministrazione predispone un'analisi di mercato e trasmette una relazione sugli esiti di tale verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Quest'ultima, entro 60 giorni dalla ricezione, adotta parere vincolante che poi viene comunicato alla Presidenza Consiglio ministri (art. 4, comma 3, Del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 95/2012 (5.10.2012) le pubbliche amministrazioni di cui sopra possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate art. 4, comma 3 sexies, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

SOCIETÀ QUOTATE

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (art. 34, comma 38, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

COMPOSIZIONE CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

(art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs.165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, devono essere composti:

- se a partecipazione diretta da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime;
- se a partecipazione indiretta da non più di tre membri, di cui due scelti tra i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime e i dipendenti della stessa società controllante.

I relativi compensi assembleari devono essere riversati all'amministrazione e alla società di appartenenza e se riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio

Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.

E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri sulla base della complessità delle attività svolte.

Nel caso di tre membri le modalità di composizione sono quelle sopra richiamate che devono essere osservate, nel caso di cinque membri, per la scelta di almeno tre componenti.

Qualora il Consiglio di amministrazione sia composta da cinque membri, le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Anche in questo caso resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari come sopra indicato.

Le suddette disposizioni si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (7.7.2012)

• **Incompatibilità degli amministratori locali**

Le incompatibilità previste dall'art. 63, commi 1 e 2, del Dlgs. 267/2000 per ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non si applicano per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza in società sia inferiore al 3% e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cioè che la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

(art. 2, comma 42 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011).

L'art. 4, comma 21, del DL 138/2011 convertito nella legge 148/2011 prevede che non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali, coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore (come indicato dall'art. 77 del TUEL) negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società con esclusione (comma 34) dei Sindaci dei Comuni inferiori a 3.000 abitanti e con partecipazione non superiore al 3% della quota societaria.

• **Indennità agli amministratori**

Il comma 12 dell'art. 61 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008 riduce ulteriormente, con decorrenza 1.1.2009, le indennità degli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica modificando come segue (le modifiche sono indicate in neretto) l'art. 1, comma 725 della legge 296/2006:

“Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento (prima 80%) e per i componenti al 60 per cento (prima 70%) delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta

ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo (prima: ed in misura ragionevole e proporzionata).

Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma”.

La sezione regionale di controllo della corte dei conti per la regione Liguria, con parere n. 4/2008, sostiene che la riduzione debba essere parametrata a quanto effettivamente percepito dal sindaco o dal Presidente della Provincia e non a quella indicata dal D.M. 119/2000.

Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. (art. 2, comma 20 quater de D.L. 94/2012 convertito nella legge 135/2012)

Sulla base del comma 6 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, i compensi degli organi di amministrazione e di quelli di controllo (cda, sindaci e revisori dei conti) delle società totalmente partecipate in modo diretto o indiretto e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1, della legge 196/2009, sono ridotti del 10% a decorrere dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore de D.L. La disposizione non è applicabile alle società quotate ed alle loro controllate, nonché alle società miste.

Ovviamente gli enti partecipanti sono tenuti a vigilare sull'osservanza di tali disposizioni.

• **Reclutamento del personale ed affidamento incarichi**

L'art. 4, comma 17, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, salvo quanto disposto dall'art. 18 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei, secondo i principi generali contenuti nell'art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale e di conferire incarichi.

Tale disposizione è ribadita per le società affidatarie in house, dall'art. 25, comma 1, numeri 5 e 6 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 che ribadisce l'obbligo di adottare, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi a soggetti estranei, secondo i principi generali contenuti nell'art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001, nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti Lombardia (par. n. 350/2011), la suddetta disposizione si applica in via diretta a tutte le forme associative (istituzioni, associazioni, aziende speciali e fondazioni) partecipate dagli enti per la gestione dei propri servizi istituzionali e pubblici.

Per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (che erogano, ad esempio, servizi strumentali all'ente) il 2° comma dello stesso art. 18 della legge 133/2008 prevede che le stesse debbano adottare provvedimenti diretti a determinare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Dalla nuova disciplina sono escluse le società quotate.

L'art. 19, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009 integra la suddetta disposizione estendendo i limiti alle assunzioni ed alla spesa di personale previsti per l'ente controllante alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 31, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Infine le predette società devono adeguare le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

In definitiva anche queste società devono attenersi all'obbligo di ridurre le spese di personale come previsto dal comma 7 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 29, del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, le società non quotate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della legge 196/2009, controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni restrittive previste dallo stesso art. 9.

A decorrere dal 7.7.2012 e fino al 31.12.2015 alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano le limitazioni assunzionali previste per gli enti controllanti. (art. 4, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Le stesse società, a decorrere dal 1.1.2013 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009 (art. 4, comma 10, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del Dlgs. 165/2001 in materia di limiti e obblighi di trasparenza nell'affidamento di incarichi (art. 1, comma 148 della legge 228/2012)

Le amministrazioni controllanti devono verificare l'avvenuto rispetto di tali vincoli. In caso di violazione gli amministratori ed i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale (art. 4, comma 12, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

- **Trattamento economico dei dipendenti**

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al punto precedente non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente (art. 2, comma 20 quater de D.L. 94/2012 convertito nella legge 135/2012)

Le disposizioni di cui sopra si applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 2, comma 20 quinquies de D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Nel biennio 2013/2014 il trattamento economico, compreso quello accessorio, del personale delle suddette società non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011. (art. 4, comma 11, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Le amministrazioni controllanti devono verificare l'avvenuto rispetto di tali vincoli. In caso di violazione gli amministratori ed i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale (art. 4, comma 12, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

- **Assoggettamento al patto di stabilità**

Relativamente al "patto di stabilità" come previsto dall'art. 19, comma 1, del D.L. 78/2009 convertito nella legge 102/2009, il regolamento dei servizi a rilevanza economica emanato con DPR 168/2010 prevede che gli enti locali debbano vigilare sull'osservanza del patto delle società, rinviando, tuttavia, il tutto in sede di attuazione della delega della legge sul federalismo fiscale (legge 42/2009) nell'ambito del bilancio consolidato degli enti locali.

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 325 del 17 novembre 2010, ritiene illegittimo l'assoggettamento al patto di stabilità delle società in house.

Con l'art. 25, comma 1, numero 5, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012, viene di nuovo disposto che le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con il decreto ministeriale previsto dall'art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, con l'obbligo, da parte dell'ente locale, di vigilare sull'osservanza da parte delle società medesime dei conseguenti vincoli.

- **Acquisto di beni e servizi**

L'art. 25, comma 1, numero 6, del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 dispone che le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni del Dlgs. 163/2006.

Dal 1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante convenzioni, da enti di diritto privato solo in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Le società, associazioni, fondazioni e comitati che forniscono servizi alle Amministrazioni pubbliche, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi pubblici. Sono escluse le fondazioni di promozione dello sviluppo tecnologico, gli enti che operano nel campo dei servizi socio assistenziali e culturali, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive, le associazioni rappresentative degli enti locali (art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1.1.2014 gli enti di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001 devono acquisire sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal Dlgs. 163/2006.

È ammessa l'acquisizione diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate con le associazioni di promozione sociale, con le organizzazioni di volontariato, con le associazioni sportive dilettantistiche e con le cooperative sociali.

E' possibile il ricorso all'affidamento diretto, sempre con decorrenza 1.1.2014, solo nei confronti di società a capitale interamente pubblico ("e solo per l'acquisizione di beni e servizi di valore inferiore a 200.000 euro annui" abrogato dall'art. 34, comma 27 del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012). Sono fatti salvi gli affidamenti in corso fino alla scadenza e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono, inoltre, fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi di valore pari o inferiore a 200.000 euro annui in favore di associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative e cooperative sociali. (art. 4, comma 7 e 8 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012).

• **Prestiti alle società partecipate**

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto (parere n. 40/2009), con la liquidità giacente in cassa il Comune non può concedere prestiti alle società partecipate qualora gli interessi siano pari a quelli riconosciuti dal proprio tesoriere, se non dopo aver verificato l'inesistenza sul mercato di soluzioni di investimento del proprio capitale maggiormente remunerativo. Inoltre sarebbe necessario porre in essere preventivamente nei confronti della stessa, tutti gli strumenti idonei a un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società medesima, al fine di appurare se la stessa non necessiti, piuttosto, di interventi di ricapitalizzazione.

Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (parere n. 385/2009) la concessione di un mutuo da parte di un comune in favore della propria società in house rientra nel novero delle operazioni di finanziamento provenienti dal socio di riferimento e può essere ammissibile a condizione che si rispetti il vincolo dell'indebitamento per le sole finalità d'investimento ai sensi dell'art. 119, u.c. Cost., nei limiti quantitativi e nelle modalità di ammortamento specificate nelle prescrizioni degli art. 201-204 TUEL e art. 62 legge n. 133/2008. Il finanziamento concesso si configura quale mutuo di scopo. La determinazione del tasso d'interesse è rimessa al prudente apprezzamento dei competenti organi comunali, i quali possono anche prevedere il tipo contrattuale del mutuo gratuito

Il mutuo concesso è comunque rilevante agli effetti del rispetto del patto di stabilità.

• **Diritto di accesso**

Le norme sull'accesso ai documenti amministrativi si applicano anche alle società a totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative (art. 29, comma 1, della legge 241/1990 come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b, n. 1, della legge 69/2009)

• **Adempimenti relativi a partecipazioni a società o enti**

Gli incarichi di amministratore delle società conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento. (art. 1, comma 735, della legge 296/2006)

Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante. (art. 1, comma 587, della legge 296/2006).

Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi. (art. 1, comma 588, della legge 296/2006).

Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno (art. 1, comma 589, della legge 296/2006). Le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a trasmettere entro il 30 aprile di ciascun anno ai sensi dell'art. 1, comma 587, della legge 296/2006, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco, oltre che dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione, anche delle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio, controllati dalle amministrazioni medesime.

Per controllo si deve intendere la capacità di determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.

Le modalità di effettuazione della trasmissione delle suddette informazioni sono definite con apposito decreto ministeriale (art. 6, commi 1 e 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dall'organo di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

POTERE DI ISPEZIONE

L'art. 6, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 estende il potere di ispezione da parte del dipartimento della funzione pubblica e della ragioneria generale dello stato anche alle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta.

CONTROLLI

L'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 prevede l'obbligo da parte dell'ente locale di istituire un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente nella relazione previsionale programmatica gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Tali disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

FALLIMENTO SOCIETÀ STRUMENTALI

Con decreto dell'8.1.2013 il Tribunale di Palermo ha stabilito che le società a totale partecipazione del Comune (strumentali) non possono fallire in assenza del presupposto soggettivo previsto dall'art. 1 della legge fallimentare. Pertanto i relativi debiti dovranno essere coperti dal Comune medesimo

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

L'art. 25, comma 2, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012 prevede che alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del Dlgs. 163/2006, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza dei suddetti adempimenti.

Viene, inoltre, previsto che gli atti fondamentali previsti dall'art. 114, comma 8, del TUEL e cioè:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio

devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio comunale

A decorrere dal 2013, saranno assoggettate al patto di stabilità secondo le modalità definite con decreto ministeriale da emanare **entro il 30.10.2012**. A tal fine i suddetti organismi si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio **entro il 31 maggio di ciascun anno**. **Sono escluse dai suddetti adempimenti le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.**

LIBERALIZZAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

L'art. 25, comma 2, del D.L. 1/2012, convertito nella legge 27/2012 modifica ed integra la normativa riguardo alla disciplina dei servizi pubblici locali prevista dall'art. 4 del D.L. 138/2011 convertito con la legge 148/2011, già modificata dall'art. 9 della legge 183/2011, che risulta, ora, essere la seguente.

Viene ripreso l'art. 2 del DPR. 168/2010 (regolamento in materia di servizi pubblici locali) imponendo agli enti locali di verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, **escludendo con il comma 34 dello stesso articolo da tale procedura, il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione elettrica e la gestione delle farmacie comunali e restando, comunque, valide le procedure già avviate al 13.8.2011.**

Dopo la suddetta verifica l'ente adotta una delibera quadro nella quale illustrare l'istruttoria compiuta ed evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni ed i benefici derivanti da tale decisione.

Con la stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa (art. 9, comma 2, lett. a) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

I criteri per la verifica e per l'adozione della verifica quadro sono definiti con decreto ministeriale da adottare entro il 31.1.2012 (art. 9, comma 2, lett. m, della legge 183/2011)

Per gli enti locali con popolazione superiore ai 10.000 abitanti la delibera è adottata previo parere obbligatorio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro 60 giorni; la delibera ed il parere sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

Lo schema di delibera quadro per il suddetto parere è inviato entro il 23.1.2013 e, poi, periodicamente, secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. Tale delibera è, comunque, adottata sempre prima di procedere al conferimento ed al rinnovo della gestione dei servizi, entro 30 giorni dal ricevimento del parere da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L.138/2011 convertito nella legge 148/2011, qualora l'ente lo-

cale intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

Il comma 11 dello stesso articolo indica i criteri da rispettare che dovranno essere inseriti nel bando di gara, con particolare riguardo, come previsto dall'art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012, all'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, considerando, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti.

Qualora il valore economico del servizio sia pari o inferiore a 200.000 euro, l'affidamento può avvenire direttamente a "società in house", le quali sono, però, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno secondo le modalità che saranno definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su cui gli enti saranno obbligati a vigilare.

E' vietato procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento (art. 9, comma 2, lett. d) della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

L'art. 4, comma 18 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, dispone l'obbligo da parte dell'organo di revisione di vigilare sul rispetto del relativo contratto di servizio e su ogni eventuale suo aggiornamento. Sempre l'art.9 della legge 183/2011 dispone, a partire dal 13.8.2011:

- il divieto da parte di amministratori, dirigenti, responsabili degli uffici e dei servizi dell'ente locale, nonché degli organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo, di controllo di servizi pubblici locali, di svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati
- il suddetto divieto è esteso anche nei confronti di coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado dei soggetti sopra citati e nei confronti di coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale
- il divieto di essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali da parte di coloro che nel triennio precedente alla nomina abbiano ricoperto la carica di amministratore ai sensi dell'art. 77 del TUEL negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3%, fermo restando che la carica non dà titolo, comunque, alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

L'art. 4, comma 28 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che, ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

I commi 29, 30 e 31 dello stesso art. 4 prevedono che alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore ceda al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio come individuati nel bando di gara ai sensi del precedente comma 11, provvedendo, qualora gli stessi beni non siano stati ancora interamente ammortizzati, a corrispondere un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici ricevuti, come indicato nel bando di gara.

L'art. 4, comma 32, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, come modificato dall'art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012, prevede il seguente regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto sopra previsto:

- a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di 200.000 euro, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione «in house» può avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a tre anni.
- b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2013;
- c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
- d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione in capo ai soci pubblici detentori di azioni alla data del 13.8.2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto sopra indicato.

Riguardo all'applicazione del regime transitorio per gli affidamenti non conformi alla nuova disci-

plina prevista dall'art. 4, comma 32, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, come modificato dall'art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012, con l'art. 9, comma 2, lett. g), della legge 183/2011 viene affidato al Prefetto il compito di verificarne il rispetto ed, in caso di inottemperanza, di assegnare agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, decorso il quale, il Governo, ricorrendone i presupposti, eserciterà il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 della Costituzione.

Si prevedono che i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.

Il ritardo nella comunicazione oltre il termine di 60 giorni dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il Prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000. (commi 4 e 5 dell'art.25 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012).

Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste (art. 34, comma 20 del D.L. 179 convertito nella legge 221/2012)

Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013 (art. 34, comma 21 del D.L. 179 convertito nella legge 221/2012).

Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31.12.2020 (art. 34, comma 20 del D.L. 179 convertito nella legge 221/2012).

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

L'art. 8 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 prevede che tutti gli enti pubblici, anche gli enti locali, sono tenuti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.L. 98/2011 e cioè entro il 6.10.2011, curandone successivamente il periodico aggiornamento, a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritarie, indicandone l'entità e se le stesse, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno conseguito o meno il pareggio di bilancio.

La pubblicazione deve, inoltre, contenere una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l'Ente e le società o tra le società controllate.

POLIZZE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI

È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo (art. 3, comma 59, della legge 244/2007). (Già la Corte dei conti per la regione siciliana con sentenza n. 3054 del 25.10.2006 aveva considerato illegittima la polizza assicurativa stipulata da un ente pubblico per la copertura della responsabilità degli amministratori per danni erariali, prevedendo che la copertura è possibile soltanto per la copertura di danni verso terzi).

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per il Molise, parere n. 34/2008 la stipula dell'assicurazione a carico dell'ente è possibile per la copertura di rischi derivanti da colpa lieve del dipendente con premio a totale carico dell'ente medesimo, in quanto l'assenza di dolo o colpa grave non giustificerebbe alcuna azione di rivalsa su chi ha provocato il danno, con conseguente ricaduta dell'onere economico del risarcimento interamente sull'ente stesso.

Secondo la sezione regionale di controllo della corte dei conti per la Lombardia, parere n. 57/2008, non è neppure ammissibile l'inclusione in contratti a copertura di danni per colpa lieve, di una clausola estensiva alla colpa grave, ancorché il relativo premio sia a carico del contraente. I soggetti, siano essi amministratori o dipendenti, che intendano tutelarsi in tal modo, potranno sottoscrivere separati contratti, con oneri a proprio carico.

SPONSORIZZAZIONI

(art. 119, comma 1, Dlgs. 267/2000)

- **OGGETTO:**
 - corresponsione di un contributo
 - fornitura di un servizio
 - acquisizione di un bene
- **ADEMPIMENTI:**
 - adozione regolamento
 - predisposizione dei progetti
 - adozione bando di gara
 - scelta del parter privato
 - fatturazione
- **DESTINAZIONE:**
 - trattamento economico accessorio
 - economie di bilancio

Le sponsorizzazioni sono soggette all'IVA (v. Risoluzione n. 88/E dell'11 luglio 2005, dell'Agenzia delle Entrate)

PROCEDURA PER RICERCA SPONSOR PER RESTAURO BENI CULTURALI

Le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del Dlgs. 163/2006 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi.

La ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni. Di detta pubblicazione e' dato avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché per contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (art. 20 del D.L. 5/2012 convertito nella legge 35/2012).

AMMORTAMENTO FINANZIARIO

Disciplinato dall'art. 167 del Dlgs. 267/2000.

L'art. 27, comma 7, della legge 448/2001 ha reso facoltativa la sua applicazione.

AREE CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Possono essere cedute in proprietà (art. 3, comma 64, legge 662/1996).

Modificata dall'art. 11 della legge 12.12.2002, n. 273:

“I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi fino ad oggi adottati. Sarà l'ente interessato a determinare, con delibera di consiglio, il corrispettivo che dovrà essere, comunque, non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà ed il valore delle aree da cedere in diritto di superficie.

ACCESSO AL CREDITO

NORME GENERALI

L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze (art. 41, comma 1, legge 448/2001 modificato dall'art. 2, comma 1 bis, aggiunto al D.L. 13/2002 dalla legge di conversione n. 75/2002), al fine di *“contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica”*.

Con il Decreto 1.12.2003, n. 389/03 (Regolamento attuativo del citato art. 41) e successivamente con circolare 27.5.2004, sono state fornite agli Enti territoriali dal Ministero dell'economia e finanze le indicazioni operative per l'accesso al mercato dei capitali.

L'art. 1 del Regolamento disciplina, ai sensi del richiamato art. 41, comma 1, della legge 448/2001, l'obbligo per Province, Comuni, Città metropolitane, Comunità montane e Comunità isolate, Consorzi tra Enti territoriali e Regioni interessate di comunicare, entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, al Dipartimento del Tesoro, Direzione II, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i dati relativi all'utilizzo di anticipazioni di cassa, ai mutui accesi con soggetti esterni alla P.A., alle operazioni derivate concluse ed ai titoli obbligazionari emessi, nonché alle operazioni di cartolarizzazione effettuate.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 giugno 2004, emanato di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 20 luglio 2004, sono stati approvati i modelli relativi alle suddette comunicazioni trimestrali.

Oltre che con gli usuali mezzi postali, le comunicazioni trimestrali potranno essere inviate sia tramite fax (al numero 06/4761-3197), che via *e-mail* (all'indirizzo di posta elettronica: accesso.mercati@tesoro.it).

Le comunicazioni preventive previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto 389/2003 riguardano esclusivamente le operazioni derivate effettuate e gli ammortamenti costituiti dagli enti territoriali per un importo superiore ai 100 milioni di euro.

Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448/2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi. (art. 1, comma 738, della legge 296/2006).

INDEBITAMENTO PERMESSO SOLO PER SPESE DI INVESTIMENTO

L'art. 5 della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 ha modificato l'art. 119 della Costituzione stabilendo che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Tale obbligo è ribadito dall'art. 3, comma 16, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004).

Nelle operazioni di indebitamento rientrano anche le aperture di credito il cui utilizzo è stato introdotto dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004 come modificato dall'art 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005.

Dal 1.1.2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati

dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento.(art. 1, comma 739, della legge 296/2006).

Dal 1.1.2007 costituiscono indebitamento le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata solo se collegati a un'attività patrimoniale preesistente. (art. 1, comma 740, della legge 296/2006).

Non costituiscono indebitamento le anticipazioni di cassa.

Non sono considerati investimenti i conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società partecipate, finalizzata al ripiano di perdite. (comma 19 dell'art. 3 della legge 350/2003).

Esaustive delucidazioni si trovano nella Circolare 29 luglio 2003, n. 1253 della Cassa DD.PP.

L'art. 30, comma 15, della legge 289/2002 dispone la nullità degli atti e dei contratti relativi al ricorso all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento. Le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori che hanno assunto la relativa delibera, una sanzione pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita la momento della commissione della violazione.

L'art. 41, comma 4, della legge 448/2001 rende possibile il ricorso all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 3, del Dlgs. 267/2000 soltanto per quelli maturati anteriormente alla data di entrata in vigore (8.11.2001) della legge costituzionale 18.10.2001, n. 3. (secondo questa legge gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento soltanto per finanziare spese di investimento).

Per gli adempimenti in ordine all'istruttoria relativa alla richiesta di finanziamento dei debiti fuori bilancio alla Cassa DD.PP., si rinvia alla circolare della stessa Cassa n. 1251 del 27 maggio 2003 nonché ai comunicati emessi sempre dalla Cassa in data 18 giugno 2003, pubblicato sulla G.U. n. 144 del 24 giugno 2003 ed in data 8.4.2004.

LIMITE DI INDEBITAMENTO

Occorre ricordare che l'art. 70 della legge 448/2001 autorizza la Cassa DD.PP. a concedere mutui ai Comuni, anche in deroga ai limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del Dlgs. 267/2000, per il finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili nido, nonché per l'eventuale acquisto del terreno occorrente..

L'art. 1, comma 108, della legge 220/2010, modificato dall'art. 8 della legge 183/2011, prevede che le province e tutti i comuni per il triennio 2012-2014, non possono aumentare la consistenza del proprio debito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente se la spesa per interessi di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 supera il limite del:

8% per il 2012

6% per il 2013

4% per il 2014

Con l'art. 14, comma 11, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 viene chiarito che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Secondo la Corte dei conti per il Piemonte (par. n. 11/2011) le entrate di riferimento devono essere depurate di tutte quelle non ricorrenti (es. aventi vincolo di destinazione, una tantum).

Secondo al Corte dei conti per la Lombardia (par. n. 122/2011) per la quantificazione degli interessi ai fini della valutazione del limite di indebitamento, sono da escludersi, oltre a quelli finanziati con contributi statali e regionali, anche quelli a carico di altri soggetti. **Tale interpretazione è smentita dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie (Del.11 maggio 2012, n. 5)**

Lo stesso art. 8 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012). dispone che, decorrere dal 2013, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite:

- a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;
- b) la percentuale annua di riduzione del debito;
- c) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge di stabilità 2012 n. 183/2011.

Agli enti che non adempiono alle suddette prescrizioni si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d) (*divieto di assumere personale*) e comma 2, lettere b) e d) (*divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo medio impegnato nel triennio precedente*), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità).

DURATA E DECORRENZA AMMORTAMENTO MUTUI

La durata minima dell'ammortamento dei mutui è ridotta a 5 anni.

L'inizio dell'ammortamento può essere fissato, in alternativa al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, al primo luglio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto o al primo gennaio del secondo esercizio successivo. Per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno sarà, inoltre, possibile anticipare la decorrenza dell'ammortamento al primo luglio dello stesso anno. (art. 1 comma 68, della legge 311/2004).

L'art. 62 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), prevede, inoltre, che per gli enti locali la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non possa essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

PRESTITI FLESSIBILI DI SCOPO

Si tratta di uno strumento di prestito per il finanziamento di opere da realizzarsi in più anni che, rispetto alle forme di prestito tradizionale, presenta le seguenti particolarità:

- un periodo di preammortamento (compreso tra 1 e 6 anni) a scelta dell'ente;
- la possibilità di ridurre, a costo zero, l'importo del finanziamento in relazione alla effettiva spesa di investimento e di restituire, quindi, soltanto gli importi erogati durante il preammortamento e il periodo di utilizzo;
- la possibilità, a date prestabilite durante il periodo di utilizzo, di cambiare il regime dei tassi di interesse (passando da variabile a fisso), applicabile sia al preammortamento residuo che all'ammortamento;
- la possibilità di rinunciare al finanziamento a costo zero in caso di non realizzazione dell'opera o di acquisizione di finanziamenti alternativi (che non siano rappresentati da assunzione di mutui presso altri istituti)

L'importo nominale minimo del prestito deve essere almeno pari a 2.000.000 di euro.

Per maggiori dettagli si può consultare la circolare della Cassa DD.PP 1263/2005

APERTURE DI CREDITO

E' introdotta dall'art. 1, comma 68, della legge 311/2004, come modificato dall'art. 1 sexies del D.L. 44/2005 convertito nella legge 88/2005, la possibilità per gli enti locali di ricorrere, per le spese di investimento, anche all'istituto dell'apertura di credito previsto dagli artt. 1842 e 1843 del codice civile. Le aperture di credito sono di competenza del Consiglio se non previste in atti fondamentali del Consiglio stesso.

Il ricorso all'apertura di credito è subordinato alle stesse condizioni previste per la contrazione dei mutui indicate dagli artt. 203, comma 1, e 204, comma 1, del Dlgs. 267/2000 come modificato dal precedente comma 45.

Gli interessi, al fine del rispetto del limite di indebitamento, sono riferiti all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

I contratti di apertura di credito devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma pubblica.

Il Decreto del Ministero dell'economia 3 marzo 2006 pubblicato in G.U. 6.3.2006, n. 54 nel determinare il tasso dispone che le aperture di credito hanno una durata massima di tre anni.

Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

OBBLIGAZIONI DI SCOPO

Oltre alla possibilità di emissioni obbligazionarie previste dall'art. 35 della legge 724/1994, l'art. 54 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 introduce la possibilità da parte degli enti locali di emettere obbligazioni di scopo per il finanziamento di singole opere pubbliche, garantite da un apposito patrimonio costituito da beni immobili disponibili di proprietà degli stessi enti per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria e destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dagli obbligazionisti.

Le modalità di costituzione e di gestione saranno indicate da un apposito decreto ministeriale.

LOCAZIONE FINANZIARIA

L'art. 160 bis del Dlgs 163/2006 (codice degli appalti), introdotto dal Dlgs. 113/2007, in sostituzione dei commi 907, 908, 912, 913 e 914 della legge 296/2006 abrogati, prevede che: "Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria".

Le operazioni di leasing presentano indubbi vantaggi nell'esecuzione dei lavori pubblici.

Infatti, oltre che rappresentare un'ulteriore possibilità di finanziamento, per gli enti soggetti al patto di stabilità, tale strumento fa incidere l'investimento solo per il canone annuo anziché per il suo intero ammontare (parere dell'11.10.2006 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Le sezioni unite della Corte dei conti con del. 49/2011 affermano, invece, che quando viene stipulato un contratto di leasing immobiliare, gli enti locali devono rispettare i limiti dell'indebitamento. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo

controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste (comma 913)

L'opera pubblica da realizzare con tale procedura va inserita nel programma e nell'elenco annuale delle opere pubbliche.

Con questo metodo la contabilizzazione avviene iscrivendo il bene nel conto del patrimonio solo al momento del riscatto.

Il canone periodico, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi, viene contabilizzato nel Titolo 1° nell'intervento "utilizzo beni di terzi" codice SIOPE 1403.

In questo caso gli interessi non concorrono alla determinazione del suddetto limite.

Nei conti d'ordine nella voce "Beni di terzi" va inserito inizialmente il costo del bene annualmente ridotto della quota capitale pagata.

Al momento del riscatto il valore del bene confluirà nell'attivo del conto del patrimonio e nel conto economico confluirà la differenza fra valore del bene ed importo del riscatto a titolo di sopravvenienza attiva.

Nell'ambito del "leasing" rientra anche l'operazione cosiddetta "**sale and lease back**" che consiste nel vendere beni mobili o immobili ad una società di leasing che acquisisce il bene lasciandone la disponibilità al venditore dietro il pagamento di un canone periodico. Alla fine del contratto il venditore ha la facoltà di riacquistare il bene pagando una somma a titolo di riscatto.

E' necessario tener presente che il provento derivante dall'alienazione è utilizzabile esclusivamente per spese di investimento essendo in presenza di un'operazione rientrante tra le forme di finanziamento e che il canone periodico ha natura di spesa corrente.

IMPEGNO FORMALE (CASSA DD.PP.)

Con l'art. 4-bis del D.M. Tesoro 7.1.1998, così come modificato e integrato dall'art.1 del D.M. 30.9.1999 è stato istituito l'istituto del "formale impegno" alla concessione di mutui da parte della Cassa DD.PP. con cui quest'ultima si impegna in modo irrevocabile per un periodo di tre anni alla concessione dei mutui richiesti (vedasi circolare attuativa 17.4.2000, n.1237 della Cassa DD.PP.).

RINEGOZIAZIONE MUTUI

L'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 permette agli enti locali, purché le relative pattuizioni contrattuali lo consentano, di convertire i mutui contratti dopo il 31.12.1996 anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari o rinegoziazioni, anche con altri istituti di credito, a condizione che l'operazione comporti una riduzione delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e di altri oneri (eventuali indennizzi e spese di estinzione anticipata).

In merito al beneficio derivante dall'operazione di rinegoziazione dei mutui si richiama l'attenzione su quanto affermato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata con sentenza n. 216 del 7.10.2010 secondo la quale non è possibile utilizzare le relative economie per finanziare spese correnti.

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

L'eventuale indennizzo per l'estinzione anticipata non può essere finanziato con il nuovo mutuo in quanto tale onere deve considerarsi come spesa corrente da iscriversi nel Tit. 1°, intervento 6, nella voce SIOPE 1699 "oneri finanziari diversi da quelli indicati nelle voci precedenti".

MUTUI PER UNIONI DI COMUNI

Con un Decreto in data 19 aprile 2002, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2002, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore Generale della Cassa DD.PP., ha proceduto alla riduzione dei tassi di interessi sui mutui concessi dallo stesso Istituto per il finanziamento di investimenti connessi allo svolgimento coordinato, associato o congiunto, di funzioni o servizi tra Enti Locali.

Al riguardo, il Provvedimento stabilisce che al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2002 viene aggiunto l'art. 2-bis, il quale prevede che i tassi di cui al comma 1 del medesimo Decreto sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

- delle spese di investimento dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del Dlgs. 267/2000, di funzioni o servizi;
- delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite Comunità montane, isolate o di arcipelago, Unioni di Comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale, di cui all'art. 33, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

ISTITUTO DEL CREDITO SPORTIVO

L'art. 1, comma 7 quater del Dl. 392/2000, convertito nella legge 26/2001, estende la possibilità per l'Istituto del credito sportivo di concedere contributi in conto interessi anche sui mutui contratti con la Cassa DD.PP.. Con il comma 191 dell'art. 4 della legge 350/2003 tale possibilità viene ulteriormente estesa sui mutui concessi da altre aziende di credito.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEBITAMENTO

A fronte di operazioni di emissioni di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, l'ente capofila può rilasciare una garanzia fideiussoria complessiva, con l'obbligo, da parte degli altri enti emittenti, di rilasciare contestualmente a favore dell'ente capofila medesimo, garanzia fideiussoria in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza.

Ovviamente la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del proprio limite di indebitamento solo per la quota di competenza dell'ente stesso. (art. 1, comma 68, della legge 311/2004)

L'art. 3 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 203/2008 (finanziaria 2009), dispone per gli enti locali il divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza.

L'art. 1, comma 163, legge 266/2005 ripristina al 100% la retrocessione agli enti territoriali emittenti dell'imposta sostitutiva del 12,50% gravante sugli interessi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti stessi. Occorre, tuttavia, tener presente che tale imposta si azzerava in caso di collocazione dei titoli presso le banche.

Con circolare FL 4/2007 il Ministero dell'interno ha precisato che nessun rimborso è dovuto "a decorrere dall'anno 2006".

In caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso di capitale in unica soluzione alla scadenza, è introdotto l'obbligo di costituzione, al momento dell'emissione, di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di un'operazione di swap per l'ammortamento dello stesso, secondo

quanto disposto dall'art. 2 del regolamento di cui al DM. 1.12.2003, n. 389. (art. 1, comma 74, della legge 311/2004).

Per la gestione del fondo di ammortamento è prevista la possibilità di non applicare il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere previsto dagli artt. 209, comma 3, e 211, comma 2, del Dlg. 267/2000. (art. 1, comma 69, della legge 311/2004).

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE MEDIANTE MUTUI CON ONERE INTERAMENTE A CARICO DI ALTRI ENTI PUBBLICI

A partire dall'anno 2005 le rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali con onere totalmente a carico statale, sono pagate agli enti mutuanti direttamente dallo Stato. (art. 1, comma 75, della legge 311/2004).

Costituiscono nuove operazioni finanziarie anche le operazioni di conversione o rinegoziazione del debito (RM Economia e Finanze, Ragioneria generale dello Stato, 28.6.2005 in G.U. n. 154 del 5.7.2005).

I commi 76 e 77 dello stesso articolo dispongono che, al fine del consolidamento dei conti pubblici per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, sempre a partire dall'anno 2005, con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, nel caso in cui il mutuo assunto da un ente pubblico sia interamente a carico di un altro ente pubblico, entrambi debbano iscrivere nel loro bilancio il ricavato del mutuo come indicato nel seguente esempio:

L'ente A assume un mutuo di € 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un'opera pubblica, con onere interamente a carico della Regione.

La Regione, oltre ad inserire la quota di ammortamento a suo carico, è tenuta a contabilizzare nel proprio bilancio, unitamente al ricavato del mutuo tra le accensioni di prestiti, il corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale.

L'ente A, a sua volta, iscriverà nel proprio bilancio il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale e, contemporaneamente, pari importo nelle spese in conto capitale al fine di consentire la regolarizzazione contabile dell'operazione.

Tale disposizione mira ad evitare duplicazioni di registrazione delle operazioni finanziarie da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte. (art. 1, commi 76 e 77, della legge 311/2004)

ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

PUBBLICITÀ

Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante. (art. 80 del Dlgs. 163/2006).

A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D.L.179/2012 convertito nella legge 221/2012).

La norma ha l'effetto di confermare quanto stabilito dalla legge 190/2012 riguardo il mantenimento in vigore dell'obbligo da parte delle stazioni appaltanti della pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara, obbligo che era stato abrogato dall'art. 32, comma 5, legge 69/2009.

TASSO DI INTERESSE DI MORA DA APPLICARE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI

- Con Decreto 3 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 23 aprile 2001, il Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con quello del Tesoro, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nell'8%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 31 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n.215 del 13.9.2002, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito, così come previsto dell'art.26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 – modificato dall'art.9, comma 44 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 –, **nel 7,25%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 19 marzo 2003, pubblicato sulla G.U. n.82 dell'8.4.2003, il Ministero delle strutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,375%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 12 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n.88 del 15.4.2004, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004** ai sensi dell'art.30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.
- Con Decreto 12 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n.91 del 20.4.2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'Economia, ha stabilito nel **7,125%** la misura del tasso di interesse di mora da applicare al periodo che va **dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005** ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici –.

- Con Decreto 12 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.5.2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,35%** - per il periodo **1° gennaio 2006-31 dicembre 2006** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 24 ottobre 2008, pubblicato sulla G.U. n. 264 del 11.11.2008 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,95%** - per il periodo **1° gennaio 2007-31 dicembre 2007** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 19 febbraio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2.3.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,83%** - per il periodo **1° gennaio 2008-31 dicembre 2008** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 4 agosto 2009, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22.8.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **6,64%** - per il periodo **1° gennaio 2009-31 dicembre 2009** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 14 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. n. 143 del 22.6.2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **4,28%** - per il periodo **1° gennaio 2010-31 dicembre 2010** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 27 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 24.6.2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **4,08%** - per il periodo **1° gennaio 2011-31 dicembre 2011** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.
- Con Decreto 28 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n. 206 del 4.9.2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, ha determinato nella misura del **5,27%** - per il periodo **1° gennaio 2012-31 dicembre 2012** - il saggio di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA

L'art. 3, comma 1, lett. i, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 riscrive il comma 3 dell'art. 191 del TUEL disponendo che:

per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, **qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti,**

entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

CESSIONI DI CREDITI

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 117, comma 2, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

(V. parere sezione regionale di controllo Corte dei conti per il Lazio n. 8/c/2006 del 10.5.2006)

PROGETTAZIONI.

Gli oneri inerenti la progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi, progettazioni piani di sicurezza, altre prestazioni professionali e specialistiche non possono superare il 10% del totale degli stanziamenti relativi alle opere da eseguire (art. 92, comma 7, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006);

Gli oneri relativi al progetto, fanno carico allo stanziamento previsto per la realizzazione dei lavori (art. 93, comma 7, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006);

Tali spese possono essere finanziate con l'eventuale mutuo assunto per l'esecuzione delle opere, anche se anticipate dall'ente mutuante.

Anche il progettista deve stipulare una polizza assicurativa (art. 111 del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi. (art. 90, comma 5, del codice dei contratti Dlgs. 163/2006).

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

(art. 92, comma 1, legge 163/2006, codice degli appalti, già previsto dall' art. 17, comma 12 bis della legge 109/1994).

Con la sentenza 12195/2005 le Sezioni unite civili di Cassazione hanno stabilito che l'atto con cui si affida a un professionista l'incarico di progettare un'opera pubblica, è valido e vincolante nei confronti dell'Ente soltanto se contiene la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi

per farvi fronte. L'inosservanza di questa prescrizione determina la nullità dell'atto che si estende anche al contratto di prestazione d'opera professionale.

L'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 248/06 prevede la possibilità di parametrare i compensi al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

INCENTIVO SULLE PROGETTAZIONI INTERNE

L'art. 35, comma 3, della legge 183/2010 (collegato lavoro) riporta al 2% la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Sulla base della deliberazione n. 7/2009 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, cui si sono conformate molte altre sezioni regionali (Toscana pareri nn. dal 31/09 al 38/09 e n. 40/09; Veneto parere n. 82/09; Basilicata parere n. 21/09; Piemonte parere n. 19/09 e 20/09), il momento che rileva ai fini della definizione dell'importo da corrispondere è quello della realizzazione della prestazione (principio di competenza). Pertanto il 2% potrà essere riconosciuto per le prestazioni effettuate dal 24.11.2010, data di entrata in vigore della legge.

L'art. 1, 10 quater, del D.L. 162/2008 convertito nella legge 201/2008 dispone che "la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie". La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con il parere n. 4/2008, sostiene che tale compenso debba essere comprensivo oltre che degli oneri riflessi a carico dell'ente, anche dell'IRAP.

La sezione riunita della Corte dei conti, con delibera 33/Contr/2010 del 30.6.2010, conferma la tesi della sezione lombarda.

In base all'art. 92, comma 5, del codice degli appalti Dlgs 163/2006 la percentuale è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La percentuale effettiva, nel limite massimo previsto dalla legge, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

Destinatari dell'incentivo sono, quindi, esclusivamente il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori.

Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti amministrativi, con il parere 366472007, riguardo al regolamento attuativo dell'art. 92, comma 5, del Dlgs. 163/2006, suggerisce di suddividere i lavori almeno in 5 fasce secondo l'entità e la complessità dell'opera, al fine di graduare la misura dell'incentivo, tenendo, tuttavia, presente l'opportunità di attribuire una

maggiorazione per progetti che, seppure in fasce inferiori rispetto a quella massima, presentano particolari complessità.

La ripartizione dell'incentivo è riferito alle progettazioni esecutive dei lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. (D.M. dei lavori pubblici 2.11.1999, n. 555).

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo Puglia, con parere n. 8 del 18.5.2007 sostiene correttamente che l'allocazione in bilancio delle risorse destinate all'incentivazione per la progettazione deve essere effettuata dall'ente nel Titolo 2° della spesa relativo alla spesa in conto capitale. Ovviamente l'effettivo pagamento al personale interessato non può che avvenire con imputazione al Titolo 1° concorrendo lo stesso alla determinazione del limite massimo di spesa consentito per il personale.

Pertanto occorrerà procedere mediante giro contabile creando una risorsa nel Titolo 3° dell'entrata, catg. 5[^], con codice SIOPE 3516.

Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. (art. 92, comma 6, codice dei contratti Dlgs. 163/2006 come modificato dall'art. 3 Dlgs. 26.01.2007, n. 6, con decorrenza dal 01.02.2007). I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. (art. 90, comma 4, codice degli appalti). Si rammenta che il conferimento di incarico professionale da parte del Comune ad un proprio dipendente per la redazione di un progetto è in contrasto con il disposto dell'art. 58, comma 2, del Dlgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Il divieto è confermato dal provvedimento 8.11.1999 emesso dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (G.U. del 15.11.1999, n. 268).

CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 1, comma 67, della legge 266/2006)

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare dei contributi ad essa dovuti dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza. Tra i soggetti pubblici vi rientrano anche gli enti locali come stazioni appaltanti.

A partire dal 1 febbraio 2007 la tassa sulle gare riguarda tutti gli appalti di servizi e forniture oltre che i lavori per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Sono obbligati a versare un contributo a favore della suddetta Autorità i seguenti soggetti, pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti (tra cui gli Enti Locali) di cui all'art. 32 del Dlgs. 163/2006;
- b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sopra indicati dovranno pagare i seguenti contributi (delibera 21/12/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici su G.U. n. 30 del 6.2.2012) con decorrenza 1.1.2012

Fascia di importo n migliaia di euro	Quota per la stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
Inferiore a 40	esente	esente
da 40 a 150	30,00	esente
da 150 a 300	225,00	20,00
da 300 a 500	225,00	35,00
da 500 a 800	375,00	70,00
da 800 a 1.000	375,00	80,00
da 1.000 a 5.000	600,00	140,00
Da 5.000 a 20.000	800,00	200,00
oltre 5.000	800,00	500,00

Modalità e termini di versamento della contribuzione

- 1) Le stazioni appaltanti sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
- 2) Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
- 3) Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l’importo totale posto a base di gara indicati nella suddetta tabella; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.
- 4) Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

Il mancato pagamento della contribuzione determinerà l’avvio della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITÀ

Tale Fondo è stato istituito presso la Cassa DD.PP. con la legge 549/95 e successive modificazioni. L’art. 6 ter del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone che le risorse disponibili sul Fondo di rotazione sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell’ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all’opera o alle opere che si intendono realizzare.

CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

L'art. 44 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012, come modificato dall'art. 4 bis del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012, apporta una integrazione al Dlgs 163/2006 introducendo il "contratto di disponibilità" che rappresenta un'alternativa al leasing. (o meglio un surrogato).

Si tratta di un contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo, senza l'obbligo di acquisirne la proprietà. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.

Il canone di disponibilità viene versato soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera ed è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientranti tra i rischi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice. E' possibile riconoscere un contributo non superiore al 50% del costo di costruzione dell'opera oltre un eventuale prezzo di trasferimento qualora l'amministrazione intenda avere alla fine la proprietà dell'opera.

Non è considerato indebitamento, ed è irrilevante agli effetti del patto di stabilità (par. n.439/2012 Corte conti Lombardia e par. n.432/2012 Corte conti Emilia Romagna)

OPERE D'ARTE

L'art. 47 del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012 dispone l'obbligo da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, di destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- 2% per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro;
- 1% per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni;
- 0,5% per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro;

Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro.

REGISTRAZIONI CONTABILI INVESTIMENTI

A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili riguardo alle modalità, da definirsi con decreto ministeriale, di registrazione degli investimenti fissi lordi, in base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in cui il bene capitale entra nella disponibilità dell'acquirente o, per i beni prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari stati di avanzamento dei lavori (art. 6, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

IMMOBILI

COMUNICAZIONE ANNUALE ELENCO IMMOBILI

Ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 191/2010 tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro entro il 31 luglio (**come indicato dall'art. 24, comma 1, del D.L. 216/2011 convertito nella legge 14/2012**) di ogni anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco (31.3.2010) le eventuali variazioni intervenute secondo le modalità indicate con nota 24.2.2010 n. DT 16132/10 dello stesso Ministero.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 30 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, la ricognizione del patrimonio pubblico e' stata estesa alle concessioni e alle partecipazioni.

La violazione degli obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa (art. 12, comma 13 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011)

PROVENTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

I proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Gli stessi possono, inoltre, essere utilizzati per il ripristino di equilibri in conto capitale. (art. 1, comma 443 e 444, della legge 228/2012)

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

L'art. 1, commi 441 e 442, della legge 228/2012 abrogano le norme che prevedevano la possibilità di utilizzare le plusvalenze per le stesse finalità previste riguardo l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nonché per il rimborso di prestiti (tit. 3° della spesa)

ACQUISTO IMMOBILI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento.

La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.

Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, sul sito internet istituzionale dell'ente.

Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono acquistare immobili né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

Sono fatte salve le operazioni di acquisto in materia di edilizia residenziale pubblica (Art. 1, comma 138, della legge 228/2012)

UTILIZZO IMMOBILI ENTI PUBBLICI

• **Gratuità reciproca fra enti pubblici**

Viene consentito tra Stato ed enti locali la possibilità (**e non l'obbligo**) di un reciproco utilizzo gratuito dei rispettivi immobili per finalità istituzionali (art. 3, commi 2 e 2 bis del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto (art. 3, comma 3, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

• **Pubblicità canoni pagati dagli enti locali**

A decorrere dal 24 marzo 2012 gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione (art. 97 bis del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012)

• **Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali**

A decorrere dal 7.7.2012 (data di entrata in vigore del D.L. 95/2012) e fino al 2014, è bloccato l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione (art. 3, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 134/2012).

L'obbligo di riduzione degli affitti nella misura del 15% a partire dal 1.1.2015 non si applica agli enti territoriali ma solo alle Amministrazioni centrali (art. 3, comma 4, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 134/2012).

• **Razionalizzazione spazi**

Le disposizioni previste dall'art. 3, comma 9, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, per la razionalizzazione degli spazi previste per le Amministrazioni statali costituiscono solo principio a cui gli enti locali adeguano i propri ordinamenti.

INDENNITÀ DI ESPROPRIO

L'art. 2, commi 89 e 90, della legge 244/2007 apporta al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. 2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero

perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;

- b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;
- c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;
- d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;
- e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile

ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

Ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Dlgs. 267/2000, è opportuno che la Giunta adotti semestralmente la deliberazione per limitare le procedure di esecuzione forzata nel primo semestre.

L'art. 3-quater del D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002 dispone che “non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato e intestate al ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità.”

Il pignoramento è possibile senza l'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture o delle deliberazioni di impegno (Sentenza Corte costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211)

TITOLARITÀ DELLA GESTIONE

L'art. 29, comma 4, della legge finanziaria 448/2001 prevede la possibilità per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la possibilità, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali –Dlgs. 267/2000-, anche al fine di operare un contenimento della spesa, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del Dlgs. 29/1993 e successive modificazioni, e all'art. 107 del predetto Testo Unico, attribuendo ai componenti dell'Organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Per attuare tale disposizione non è più necessario riscontrare e dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.

Con la sentenza della sezione V[^], 5.7.2005, n. 3692, il Consiglio di Stato considera illegittimi gli atti gestionali sottoscritti sia dal Sindaco che dal dirigente.

Il TAR Sardegna, sezione II[^], con la sentenza 24.1.2005, n. 105 ed il TAR Sicilia – Catania, Sezione I[^], con la sentenza 17.6.2005, n. 1032, affermano che i provvedimenti di concessione di contributi sono da considerare atti gestionali e, dunque, di competenza dei dirigenti e non della giunta comunale.

Il Consiglio di Stato, Sez. V[^], con sentenza 9 settembre 2005, n. 4654, ha statuito che le giunte comunali non hanno competenza alcuna in materia di affidamento degli incarichi professionali di qualsiasi genere. L'affidamento di incarichi professionali, infatti, rientra tra le attività tipicamente gestionali che sono sottratte agli organi di governo, essendo rimesse, dal nostro ordinamento, esclusivamente ai dirigenti. Le disposizioni contenute nell'art. 107 del Dlgs n. 267/2000, in materia di competenze dirigenziali, sono assai chiare al riguardo, statuendo che la scelta del contraente spetta ai dirigenti in via esclusiva.

Il Dipartimento per la Funzione pubblica, con circolare n. 3/2006 interviene sulla corretta gestione degli organici, la cui responsabilità è in capo ai dirigenti, nel quadro della programmazione triennale dei fabbisogni.

Il Tar Toscana, sez. II, con sentenza n. 3225 del 25-7-2006 afferma che sono illegittime le disposizioni organizzative che subordinino l'attività gestionale dei dipendenti a informazioni preventive e direttive degli assessori

Con sentenza del TAR Toscana Sezione II 25.7.2006, n. 3218 viene affermato che l'approvazione dei verbali delle commissioni di concorso con l'assunzione dei vincitori è di esclusiva competenza dei dirigenti dell'ente locale, così come le procedure di gara per l'acquisizione di appalti, servizi o forniture. Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che i Segretari Comunali e i Dirigenti non sono fungibili in base ai seguenti principi:

il segretario comunale ha compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;

nella sfera di queste attribuzioni non vi è un potere di sostituzione del dirigente;

la sostituzione del dirigente da parte del segretario comunale pregiudica l'esclusività delle attribuzioni dirette di compiti ai dirigenti e responsabili di area;

è possibile attribuire a segretario comunale funzioni gestionali circoscritte.

È obbligatorio, e non solo facoltativo, che il Presidente della Commissione di valutazione di un concorso per l'assunzione negli enti locali territoriali, sia un dirigente della medesima P.A. locale, atteso che l'art. 107, comma 3^o, lett. a) del TUEL, in tale materia, ha implicitamente abrogato l'art. 9, comma 2^o lett. a) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

(TAR Catanzaro, Sentenza, Sez. II, 03/10/2006, n. 1095)

RAPPRESENTANZA LEGALE

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17360 del 17.11.2003, ha stabilito che la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco e non al dirigente come previsto dall'art. 36 della legge 142/90 confermato dall'art. 50 del Dlgs. 267/2000.

Quanto sopra è confermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 10787 del 7.6.2004 affermando che né lo statuto comunale né il regolamento comunale possono conferire la rappresentanza legale ai dirigenti. Tuttavia con la sentenza 16.6.2005, n. 12868, la Cassazione, Sezioni unite, ha previsto la possibilità di inserire negli statuti l'attribuzione alla dirigenza della rappresentanza giudiziale. In assenza di tale norma statutaria la rappresentanza in giudizio rimane in capo al Sindaco.

L'art.3 bis del D.L.44/2005 convertito nella legge 88/2005 dispone che nel contenzioso tributario: "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"

INDENNITÀ DI FINE MANDATO PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI

Il Dm. 4 aprile 2000, n. 119, emesso ai sensi dell'art. 82 del Dlgs. 267/2000, all'art. 10 stabilisce che "a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno".

Per la corresponsione di tale indennità non occorre alcuna richiesta da parte dell'amministratore interessato.

Con la Risoluzione Prot. n. 15900/L.265/99/23DM/2001, il Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile – Direzione centrale delle Autonomie, ha precisato che l'istituto dell'indennità di fine mandato è previsto all'art. 82, comma 8, lett. f) del TUEL, unicamente a favore del Sindaco e del Presidente della Provincia e che l'art. 10 del Dm. n. 119/00, nel regolamentare la materia, ne ha stabilito la misura in una somma pari ad una indennità mensile per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno e commisurata, ai sensi della Circolare n. 5/00 dello stesso Dicastero, al compenso effettivamente corrisposto.

La Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, con parere n. 414/2010, interviene sulla modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato e sulla sua natura

L'art. 1, comma 719, della legge 296/2006 dispone che l'indennità di fine mandato (*ex art. 10, Legge n. 119/00*) spetta soltanto nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai 30 mesi

MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E URBANISTICA

Il comma 29 dell'art. 2 della legge 350/2003 prevede per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di affidare i lavori di cui all'art. 31 della legge 457/1978 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica) ad imprese individuali in deroga alla normativa vigente, purché l'importo degli interventi in argomento non siano superiore a 15.000 Euro. Sembra, quindi, che l'aggiudicazione in questi casi possa avvenire tramite trattativa diretta senza alcuna procedura concorsuale.

IVA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'art. 2, comma 11, della legge 191/2009 proroga al 31.12.2012 la norma che prevede l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (lettere c, d ed e dell'art. 31 della legge/457/1978) l'aliquota da applicare ai contratti di appalto resta sempre del 10%.

MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI ATTRAVERSANTI CENTRI ABITATI DI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI

La manutenzione delle strade, sia ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata dall'ente proprietario della medesima ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni. L'art. 2, comma 7, del medesimo Dlgs. 285/92 stabilisce che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, tuttavia la stessa norma introduce un'eccezione per i tratti interni di strade statali, regionali e provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Ne consegue che in tali Comuni la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade compete alla Provincia in quanto proprietaria (vedasi in tal senso, Corte di Appello Milano sezione III, del 25 maggio 2006, n. 1303 e Cassazione civile sezione III del 13 aprile 2007, n. 8837).

CONTI CONSUNTIVI

Con la legge 4-12-2008, n. 189 di conversione del DL 7-10-2008, n. 154, art. 2 quater, comma 6, si prevede che il termine per l'approvazione del conto consuntivo è anticipato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Contemporaneamente si prevede che la presentazione dei rendiconti da parte degli agenti contabili e del tesoriere deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. L'art. 3, comma 1, lett. l), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la stessa procedura prevista per il mancato rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

CONTROLLO SULLA DEFICITARIETÀ STRUTTURALE DEGLI ENTI LOCALI

Con D.M. 24.9.2009 (G.U. 238 del 13.10.2009) sono stati definiti i nuovi parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari validi per il triennio 2010/2012.

Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente (art. 3, comma 1, lett. p, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. (art. 3, comma 1, lett. p, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

La condizione di deficitarietà strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n.267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), del D.L. 174/2012 continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011 (art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

OBBLIGHI PER ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI

Il comma 5, dell'articolo 243, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dai seguenti: Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitari che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno

dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011 (art. 4, comma 9, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1 del TUEL, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione a eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali (art. 3, comma 1, lett. i bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nell'anno 2012, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del TUEL, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre 2012, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza, di competenza dell'esercizio 2012 (art. 3, comma 5 bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

L'assegnazione, nella misura massima di 20 milioni di euro, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo periodo, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (art. 3, comma 5 ter, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

L'art. 3, comma 1, lett. r) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 aggiunge al TUEL l'art. 243 bis con cui si prevede che i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Le relative modalità sono dettagliate dallo stesso articolo.

Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario è prevista un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

Con D.M. dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il **30.11.2012**, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrenti dall'anno successivo a quello della concessione.

FONDO DI ROTAZIONE

Con l'art. 3 bis, comma 1, lett. r), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene introdotto il "fondo di rotazione" per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.

Con l'art. 4 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene stabilita la dotazione di tale fondo in 30 milioni di euro per l'anno 2012, in 90 milioni per l'anno 2013, in 190 milioni per l'anno 2014 e in 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il fondo è, altresì, alimentato dalle somme del fondo rimborsate dagli enti locali beneficiari.

A tale fondo sono destinati anche i 60 milioni precedentemente destinati al pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori ai sensi dell'art. 1, comma 59, della legge 220/2010.

Per l'anno 2012 la dotazione del Fondo di rotazione è incrementata della somma di 498 milioni di euro. Tale importo è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'erogazione delle predette somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse.

L'art. 5 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 stabilisce che in sede di prima applicazione delle disposizioni riguardanti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti che chiedono di accedere a tale procedura, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con DPCM, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui sopra.

RESPONSABILITÀ DISSESTO FINANZIARIO (ART. 3, COMMA 1, LETT. S, DEL D.L. 174/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012)

Gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sin-

daco, di presidente di Provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei Consigli comunali, dei Consigli provinciali, delle assemblee e dei Consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.

Non possono, altresì, ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano **una sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.**

Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti e organismi agli stessi riconducibili **fino a dieci anni**, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al ministero dell'Interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una **sanzione pecuniaria pari a un minimo di cinque e fino a un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento della commissione della violazione.**

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lett. b, convertito nella legge 213/2012 modifica come segue l'art. 49 del TUEL:

Art. 49 (rilascio pareri)

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

I soggetti interessati rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze

Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Il D.L. 174/2012, art. 3, comma 1, lett. f, convertito nella legge 213/2012 modifica come segue l'art. 153 del TUEL:

Art. 153 (compiti)

Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese **e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio**

di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

Le segnalazioni di presenza di atti o fatti che possano comportare squilibri di bilancio da effettuarsi ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL devono essere fatte anche **alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.**

ORGANO DI REVISIONE

L'art. 1, comma 732, della legge 296/2006, modifica il comma 3 dell'art. 234 del Tuel estendendo ai Comuni fino a 15.000 abitanti la presenza di un solo revisore anziché un collegio di tre componenti. Con il comma 25 dell'art. 16 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene disposto che, a decorrere dal primo rinnovo successivo al 13.8.2011, i revisori degli enti locali sono scelti mediante "estrazione" da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al decreto 39/2010, nonché nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I criteri per l'inserimento nell'elenco sono stati dettati con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23

Nelle unioni di comuni che **esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte** la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione (art. 3, comma 1, lett. m bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

All'atto della costituzione del collegio dei revisori delle unioni di comuni, in attuazione dell'articolo 234, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 1, lettera *m-bis*, del presente articolo, decadono i revisori in carica nei comuni che fanno parte dell'unione. Per la scelta dei componenti del collegio dei revisori di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (art. 3, comma 4 bis del D.L. 174/2012)

Da sottolineare, inoltre, che, sulla base del par. 66/2011 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, al revisore che ricopra contemporaneamente una carica elettiva (es. consigliere comunale), ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 /2010, compete esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed un gettone di presenza non superiore a 30 euro.

Con l'art. 3, comma 1, lett. m bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 viene previsto che l'organo di revisione deve rilasciare i pareri in merito a:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

E' poi previsto che nei pareri sia espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile.

Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.

I pareri sono obbligatori.

L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

SISTEMA CONTROLLO INTERNO

L'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modifica l'art. 147 del Dlgs. 267/2001 riguardante le modalità per l'attuazione del sistema di controllo interno da parte degli enti locali prevedendo che gli stessi, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, debbano individuare strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo è diretto a:

- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti
- c) garantire il **costante controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, **anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** determinati dal **patto di stabilità** interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'art.170, comma 6, [*organismi gestionali esterni*] la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente;

Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Il sistema dei controlli interni è disciplinato secondo **il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione**; partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni

il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituito.

Può essere svolto in forma associata con più comuni mediante una convenzione.

Gli strumenti e le modalità di controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 174/2012 (9 gennaio 2013), dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni decorso il quale, permanendo l'inadempimento, il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni (art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)

Il sistema di controllo interno si articola come segue:

1. Controllo di regolarità amministrativa e contabile (nuovo art. 147 bis TUEL)

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella **fase preventiva** della formazione dell'atto, da ogni **responsabile di servizio** ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal **responsabile del servizio finanziario** ed è esercitato attraverso il rilascio del **parere di regolarità contabile** e del visto attestante la **copertura finanziaria**.

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, **nella fase successiva**, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, **sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente**. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, **scelti secondo una selezione casuale** effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché **ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti**, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale

2. Controllo strategico (nuovo 147 ter TUEL)

Il controllo strategico finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

Può essere esercitato in forma associata.

L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove è previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista tale figura, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

E' limitato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015

3. Controllo sulle società partecipate non quotate (nuovo art. 147 quater TUEL)

L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate non quotate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Per l'attuazione di quanto sopra, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, [Riferimento alla R.P.P] gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate non quotate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

E' limitato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti per il 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

Tali disposizioni non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti locali si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime (art.3, comma 1, lett. q, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012).

4. Controllo sugli equilibri finanziari (nuovo art. 147 quinquies TUEL)

Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

E' disciplinato nel regolamento di contabilità.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI (CONTROLLI ESTERNI)

L'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 modifica l'art. 148 del TUEL in tema di controllo da parte della Corte dei conti sulle Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

A tale fine, il sindaco, **relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o in assenza di tale figura del segretario, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di tutti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
- d) aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali

Le suddette procedure possono essere attivate anche da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei della corte dei conti.

In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie indicati nelle linee guida indicate dalla Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti **irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.**

Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento, della sostenibilità dello stesso, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della suddetta verifica le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti **accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.**

Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che li verifica nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

CONTROLLO DELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI (ART. 6 DEL D.L. 174/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012)

I servizi ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato effettuano a campione l'analisi sulla spesa degli enti locali in ordine alla razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'organizzazione e sulla sostenibilità dei bilanci.

I relativi esiti sono comunicati alle sezioni regionali di controllo della corte dei conti ed alla sezione delle autonomie della corte dei conti.

Le sezioni regionali di controllo della corte dei conti, sulla base delle metodologie definite dalla sezione delle autonomie della corte dei conti, effettuano i controlli in ordine all'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti locali tenendo conto degli esiti dell'attività ispettiva ed in presenza di criticità della gestione, assegnano alle amministrazioni interessate un termine, non superiore a trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive dirette a rimuovere le criticità gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate.

CONTO ECONOMICO E PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ART. 1, COMMA 164, LEGGE 266/2005)

In riferimento alla redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione viene disposto che da tale obbligo sono esclusi in via permanente i Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

FABBISOGNI STANDARD (ART. 3, COMMA 7 BIS, DEL D.L. 174/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 213/2012)

Ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le nuove funzioni fondamentali dei Comuni come indicate dal D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, saranno prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al Dlgs.118/2011.

ESENZIONI DA REGISTRO E BOLLO

Le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 410/2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. (art. 1, comma 275, della legge 311/2004)

CINQUE PER MILLE

L'art. 2, comma 1 del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011 estende all'esercizio finanziario 2011 la disciplina del 5 per mille 2010 (articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge n. 40 del 2010 convertito nella legge 73/2010 e al DPCM. 23 aprile 2010).

L'art. 33, comma 11, della legge 183/2011 (di stabilità 2012) estende le suddette disposizioni anche al 2012 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011.

La somma complessivamente destinata in tal senso nell'anno 2012 è di 400 milioni di euro.

Fra i soggetti beneficiari del 5 per mille 2010 sono inseriti anche i comuni di residenza del contribuente per le attività sociali poste in essere a favore dei cittadini.

Il comma 4-*undecies*, dell'art. 2 del D.L. 40/2010 convertito nella legge 73/2010, analogamente a quanto previsto con riferimento alla disciplina relativa all'esercizio finanziario 2009, dispone uno specifico obbligo di rendicontazione in capo ai soggetti beneficiari del riparto, chiamati a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, ed a trasmettere entro 30 giorni dalla data ultima per la compilazione, un apposito rendiconto delle stesse, da cui deve risultare chiaramente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, la destinazione delle somme attribuite ai soggetti beneficiari.

Gli enti che hanno ricevuto importi inferiori ai 20.000 euro non devono trasmettere il rendiconto, ma soltanto redigerlo e conservarlo per dieci anni (circolare n. 8/2011 del Dipartimento della Finanza Locale del Viminale)

Con DPCM 23.4.2010 (Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2010) sono stati stabiliti, tra l'altro, anche i termini di recupero delle somme non rendicontate.

MOD. F/24 EP (ENTI PUBBLICI)

L'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Servizi ai contribuenti, con le attese Risoluzioni nn. 96/E, 97/E, 98/E e 101/E del 7 ottobre 2010, ha approvato i codici-tributo grazie ai quali vien esteso ufficialmente, a partire dal 2 novembre 2010, l'utilizzo del Modello F24 EP per il versamento dei contributi previdenziali (Inpdap e Inps), dei premi assicurativi (Inail) e dei tributi erariali

DICHIARAZIONI TELEMATICHE SOSTITUTI DI IMPOSTA

L'art. 29, comma 7, del D.L.216/2011 convertito nella legge 14/2012 ,dispone il rinvio al mese di gennaio 2014 dell'obbligo per la trasmissione telematica mensile da parte dei sostituti di imposta dei dati su retribuzioni e contribuzioni, previa sperimentazione, a partire dall'anno 2013, con modalità stabilite di concerto tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale

TUTELA AMBIENTALE

L'art. 52, comma 14, della legge 448/2001 dispone che lo Stato, le Regioni, gli enti locali ed i gestori di servizi pubblici debbano riservare almeno il 20% dei loro acquisti di pneumatici a quelli ricostruiti.

Ai sensi del Dlgs 24/2011 adottato in recepimento della direttiva comunitaria 2009/33/Ce (G.U. del 24.3.2011, n. 68), a decorrere dall'8.4.2011 le pubbliche amministrazioni ed i soggetti incaricati di servizi pubblici sono tenuti a scegliere i propri nuovi mezzi di trasporto su strada esclusivamente tra i veicoli a ridotto impatto ambientale e basso consumo energetico, con esclusione delle macchine adibite a particolari lavori

MOBILITÀ NELLE AREE URBANE

Gli enti locali devono provvedere, nel rinnovo del parco autoveicoli, in modo che una quota di sostituzioni avvenga con autoveicoli elettrici, ibridi o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti (art. 5 DM 27.3.1998 in G.U. n. 1793 del 3.8.1998)

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità am-

ministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (art. 46 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008)

L'art. 3, comma 76, della legge 244/2007 dispone che gli incarichi con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa possono essere affidati soltanto a soggetti "di particolare e comprovata specializzazione universitaria" (v. paragrafo collaborazioni consulenze).

Il D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012, art. 46 bis prevede che dal 1 gennaio 2013 le aliquote contributive saranno le seguenti:

- 20% per iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria;
- 20% per coloro che sono titolari di pensione diretta (di vecchiaia, anzianità, invalidità ecc.);
- 27% per coloro che non sono iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione diretta, oltre ad uno 0,72% a tutela della maternità e della malattia.

Il massimale nel 2013 non è ancora noto.

L'art. 39 della legge 183/2010 (collegato lavoro) considera reato il mancato versamento alla gestione separata Inps nei termini di legge da parte dei committenti, della quota contributiva a carico dei collaboratori sia con contratto a progetto sia con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai sensi del comma 788, dell'art. 1 della legge 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori a progetto e categorie assimilate non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.

In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, tutti i datori di lavoro, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. (art. 1, comma 1180, della legge 296/2006).

Ai collaboratori non è possibile affidare compiti di gestione e rappresentanza propri di funzionari e dirigenti pubblici.

E' illegittimo costituire gli uffici di staff agli organi di governo degli enti locali assegnando personale acquisito mediante contratti di co.co.co.. L'art. 90 del Dlgs. 267/2000 autorizza ad assumere solo attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Incarichi di staff mediante co.co.co. possono configurare danno erariale. (sentenza della Corte dei conti Puglia n. 241 del 17.4.2007).

PARTITE IVA FITTIZIE

La Funzione Pubblica con parere n. 38226 (risposta a quesito della Provincia di Bari) sostiene che agli enti locali e a tutte le amministrazioni pubbliche non si applica l'obbligo di considerare in via

presuntiva collaborazioni coordinate e continuative i rapporti professionali con i possessori di partita iva che sono caratterizzati dalla esclusività o netta prevalenza di un unico committente.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto di somministrazione è applicabile soltanto nella forma del contratto a tempo determinato (art. 86, comma 9) ed utilizzabile esclusivamente per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da inserirsi nel contratto medesimo a pena di nullità che, tuttavia, per i soggetti pubblici, non comporta alcun obbligo di assunzione ma soltanto responsabilità di tipo patrimoniale. Viene rinviato al CCNL la determinazione di eventuali limiti per il ricorso a tali forme di contratto.

In alcun modo la somministrazione potrà essere utilizzata per eludere le disposizioni in materia di divieto ad assumere

Vedasi in proposito la circolare n. 2 del 12 febbraio 2007 del Dipartimento della Funzione pubblica. La circolare n. 9/2007 del Dipartimento della funzione pubblica ha previsto che i dipendenti assunti con tale contratto non possono svolgere compiti di rappresentanza per conto dell'ente; essi sono direttamente responsabili della loro attività e tale responsabilità si estende alla Pa, in quanto datore di lavoro sostanziale. Le amministrazioni possono stipulare specifiche polizze assicurative, sostenendone direttamente i costi.

Il trattamento economico deve essere pari a quello spettante ai lavoratori dipendenti dell'ente, con riferimento al loro trattamento economico complessivo. I benefici previsti dai contratti decentrati, come la produttività e le altre forme di trattamento economico, nonché l'eventuale buono pasto, vanno erogati nella stessa misura spettante ai dipendenti.

Le amministrazioni sono responsabili, solidalmente con le società di somministrazione, del versamento degli oneri previdenziali per cui è opportuno prevedere nei contratti forme di verifica.

Ai lavoratori somministrati non possono essere affidati compiti di responsabilità, a partire dall'affidamento di incarichi di posizione organizzativa, in quanto non si determina la "immedesimazione organica" con l'ente.

In caso di danni apportati ad altri soggetti nel corso dell'attività lavorativa, maturano la responsabilità dell'amministrazione e, se ne ricorrono i presupposti, quella del lavoratore somministrato. Le amministrazioni possono coprire tali rischi con la stipula di una polizza assicurativa, che non può invece essere contratta da parte delle società di somministrazione.

Infine la responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro è ripartita tra la società di somministrazione e l'amministrazione.

I costi delle attività di formazione e informazione dei lavoratori sono a carico della società, fatta salva diversa pattuizione. E' opportuno ricordare nei bandi la presenza di questa duplice responsabilità.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Elemento distintivo tra prestazione occasionale e la collaborazione deve essere ricercato nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente che determina una completa autonomia del lavoratore senza alcun inserimento funzionale nell'organizzazione dell'ente.

L'art. 44, comma 2, del D.L. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, prevede che, a decorrere la 1.1.2004, anche i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale siano iscritti alla gestione separata INPS qualora il loro reddito annuo derivante da tale attività sia superiore a 5.000 euro.

Per il versamento si applicano le modalità ed i termini previsti per i contratti di co.co.co..

Con circolare del 6.7.2004, n.103 l'INPS ha precisato che i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente l'importo di € 5.000,00 derivante da uno o più rapporti di lavoro occasionale.

Il lavoratore ha l'obbligo di comunicare ai committenti interessati, all'inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, l'eventuale superamento del limite dei 5.000 euro (Occorre fare riferimento alla cassa e non alla competenza).

Occorre, inoltre, ricordare che, nel caso il prestatore addebiti anche alcune spese, queste ultime non concorrono a determinare l'importo soggetto a contribuzione mentre, invece, concorrono a determinare l'importo soggetto alla ritenuta di acconto del 20%.

Per le prestazioni occasionali affidate da parte delle autonomie locali non esiste il limite dei 30 giorni né l'obbligo della stipula del contratto a differenza del contratto di co.co.co.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

A decorrere dal 4 luglio 2006 (art. 2, comma 1, lett. a) D.L. 233/2006 convertito nella legge 248/2006) sono abrogate tutte le disposizioni che, con riferimento alle attività nel settore dei servizi professionali, definiscono tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi prefissati.

L'art. 2 del Dlgs. 152/2008 ha abrogato il comma 4 dell'art. 92 del Dlgs. 163/2006 lasciando, pertanto, alla libera contrattazione i compensi, senza più prevedere tetti al ribasso.

INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI

Il comma 36 dell'art. 2 della legge 350/2003 dispone che le indennità, i gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni sono considerati reddito di lavoro autonomo se rese da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui al 1° comma dell'art. 49 del TUIR., i quali, quindi, dovranno emettere fattura. In tale ambito ricadono, pertanto, anche le prestazioni effettuate dai revisori dei conti negli enti locali.

Con Risoluzione n. 68 del 10 maggio 2004, l'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e Contenzioso, è intervenuta in merito a tale modifica stabilendo il principio secondo il quale se un soggetto che esercita abitualmente un'arte o una professione, percepisce un'indennità di pubblica funzione in quanto componente di una commissione costituita in base a legge, regolamento, ecc., tale compenso viene sempre "attratto" nel proprio reddito di lavoro autonomo, a prescindere dal tipo di professione svolta, anche se questa non è in alcun modo connessa al ruolo ricoperto all'interno della commissione.

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

La disciplina della concessione di benefici economici da parte degli enti locali è contenuta nell'art. 12 della legge 241/1990 il quale prevede che la concessione di contributi deve essere subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui gli stessi enti sono tenuti ad attenersi.

Pertanto è da ritenersi illegittima l'erogazione di un contributo non preceduto dalla predeterminazione e pubblicazione dei requisiti necessari, al pari di quei provvedimenti concessori nella cui motivazione non ci sia traccia dei criteri prefissati.

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ SU RETE INTERNET

L'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella legge 134/2012 prevede che la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet.

In deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Le suddette disposizioni costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano, entro il 31 dicembre 2012 - tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi al 27.6.2012 (data di entrata in vigore del D.L. 83), la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in argomento di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza devono essere formalmente previste in bilancio. Esse devono rispondere a rigorosi criteri di ragionevolezza, debitamente esposti nella motivazione dei provvedimenti con i quali si dispone la spesa e avere una stretta corrispondenza con le finalità istituzionali dell'ente, nell'ambito delle relazioni, ordinarie e straordinarie, con altri soggetti pubblici o privati.

Il destinatario deve essere, di norma, un soggetto estraneo all'amministrazione e deve avere una particolare posizione esponenziale e rappresentativa, che giustifica la necessità o l'opportunità che l'ente abbia, con esso, una particolare relazione. Infine, tali spese devono essere finalizzate ad accrescere l'immagine dell'ente locale verso l'esterno.

In merito l'art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011 dispone l'obbligo da parte da parte degli enti locali di elencare le spese di rappresentanza sostenute per ciascun anno,

in un apposito prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla sezione regionale di controllo della corte dei conti competente nonché da pubblicare sul proprio sito internet entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto medesimo. Lo schema tipo è stato predisposto con Decreto del Ministro dell'interno del 23.1.2012 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012.

ASSOCIAZIONI PRO-LOCO

Il comma 37 dell'art. 80 della legge 289/2002 prevede che le disposizioni in materia di semplificazione delle procedure di certificazione dei corrispettivi riscossi da associazioni e società sportive di cui al DPR. n. 69/02, sono applicabili anche alle manifestazioni organizzate dalle associazioni pro-loco.

ALIQUOTE IVA

Con l'art. 2, commi 2 bis, ter e quater, del D.L.138/2011 convertito nella legge 148/2011 viene previsto l'incremento dell'IVA dal 20% al 21%.

L'art. 1, comma 480 della legge 228/2012 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22%.

IVA SU PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE EFFETTUATE DA COOPERATIVE

L'articolo 1, commi 488, 489 e 490 della legge 228/2012 abrogano il punto n. 41-bis della tabella A parte II del DPR 633/1972 che riguarda i beni e i servizi soggetti all'aliquota agevolata del 4%, che includeva: «prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo e simili od ovunque rese», prevedendo, contestualmente, l'applicazione dell'aliquota del 10% a tali prestazioni se fornite dalle cooperative sociali e dai loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in generale.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

IVA PER MENSE E SCUOLABUS

La Cassazione con sentenza 11946/2012 ha sancito l'indetraibilità dell'IVA da parte del Comune su trasporto alunni e mensa scolastica in mancanza dell'esercizio diretto dell'attività e l'sproporzione tra costo del servizio e corrispettivi richiesti, affermando che "il Comune non esercita le attività ma versa agli affidatari dei servizi corrispettivi ben più gravosi dell'incontestato ridotto contributo richiesto agli utenti, evidenziando il mancato fine commerciale". Tale interpretazione è in contrasto con l'art. 2082 del c.c. con cui si stabilisce che la definizione di imprenditore non presuppone che il soggetto sia animato da intento speculativo (sentenza della Suprema Corte n. 4050/1990) e con la risoluzione n. 10/614-1976 con cui si afferma che "per aversi esercizio di attività commerciale non è necessario il fine di lucro ma è sufficiente che l'attività esercitata sia idonea a configurarlo".

INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) (IVA)

A seguito dell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° ottobre 2007, delle disposizioni contenute nel Decreto Ministero Economia e Finanze 25 maggio 2007, dovrà essere adottato il meccanismo dell'in-

versione contabile (“reverse charge”) tra venditore e compratore ai fini degli adempimenti Iva nelle operazioni di cessione di fabbricati strumentali, secondo quanto regolato dall’art. 17, comma 5, del Dpr. n. 633/72.

Tale novità è stata introdotta in applicazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 44, lett. b), della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”).

ADEMPIMENTI ENTI LOCALI

Nel caso in cui l’Ente Locale figuri come venditore di un immobile strumentale per il quale è possibile esercitare l’opzione per l’imponibilità (escluse quindi le vendite a privati, a soggetti Iva con pro-rata non superiore al 25% e ad altri Enti pubblici in veste istituzionale e non commerciale), dovrà emettere la fattura “senza applicazione dell’Imposta” citando in essa il regime dell’art. 17, comma 5, del Decreto Iva o anche il Dm. Mef 25 maggio 2007, per poi rilevarla nel registro delle vendite (o dei corrispettivi) con “aliquota zero” e conteggiarla regolarmente nella Dichiarazione annuale, senza per ciò perdere il diritto alla detrazione d’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi inerenti l’immobile ceduto; Nell’ipotesi nella quale l’ente locale si trovi nella posizione di acquirente in regime d’impresa, la comunicazione da parte del venditore (possibilmente prima del rogito notarile) di esercizio dell’opzione d’imponibilità comporta per il primo (ente locale) l’obbligo di integrazione della fattura con aliquota Iva 20%, la sua doppia rilevazione nel Registro vendite e nel Registro acquisti, ed il conseguente inserimento “a debito” ed “a credito” nella relativa liquidazione periodica, con il suo riepilogo finale nella Dichiarazione annuale (art. 17, comma 5, Dpr. n. 633/72).

ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

I commi 24,25 e26 dell’art. 90 della legge 289/2002 dispongono che:

- l’uso degli impianti sportivi degli enti locali deve essere aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive
- qualora l’ente locale, ai fini del rispetto del patto di stabilità, non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione deve essere affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
- Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in Comuni confinanti.

COMODATO

Gli enti locali possono concedere in comodato alle parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica ed agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica, per le attività di oratorio e similari (art. 3, legge 2003/2006).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'art. 16 della legge 3/2002 dispone che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

AREE FABBRICABILI

L'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito nella legge 248/2006 dispone che un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

GESTIONE CATASTALE (ART. 19 DEL D.L. 78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE 122/2010)

E' prevista, a decorrere dal 1.1.2011 l'istituzione dell' "Anagrafe Immobiliare Integrata" costituita e gestita dall'agenzia del Territorio cui i Comuni potranno accedere attraverso regole tecnico-giuridiche da determinarsi entro e non oltre il 1.3.2010 con decreti del ministro dell'economia e delle finanze. Viene garantita ai Comuni la consultazione gratuita su tutto il territorio nazionale delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio.

Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'agenzia del Territorio sulla base di regole tecnico-giuridiche uniformi stabilite con apposito DPCM da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010.

L'art. 2, comma 12 del Dlgs. 23/2010 prevede, a decorrere dal 1.5.2011, la devoluzione ai Comuni del 75% dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data per l'inadempimento degli obblighi derivanti dall'accatastamento degli immobili fantasma.

COMUNICAZIONE DELLE SPESE PUBBLICITARIE

Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a dare comunicazione, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario, in attuazione del disposto dell'art. 41 della legge 177/2005.

La comunicazione va effettuata mediante compilazione dell'apposito telematico disponibile all'indirizzo www.agcom.it/enti_publici ed il successivo invio del modello medesimo, a mezzo casella postale elettronica certificata assegnata all'ente in conformità all'art. 47 del Dlgs. 82/2005, all'indirizzo di posta elettronica entipubblici@cert.agcom.it.

La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti servizi.

Ai fini dell'attuazione delle suddette disposizioni, le amministrazioni pubbliche nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro.

CONTRIBUTO IFEL

Per gli anni 2013 e 2014 il contributo all'Ifel è pari allo 0,6 per mille del gettito IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è trattenuto in sede di riversamento dell'IMU ai Comuni (art. 1, comma 386, della legge 228/2012).

TIROCINI FORMATIVI

Con direttiva del Dipartimento della funzione pubblica 1.8.2005, n. 2/2005, sono state disciplinate le modalità di svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento nella P.A. ai fini di una costante cooperazione tra la stessa ed il mondo universitario.

I promotori dei tirocini dovranno essere le università e gli istituti universitari statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici.

L'attivazione del tirocinio avviene tramite la stipula di una apposita convenzione con il soggetto promotore, con allegato progetto formativo, da trasmettere in copia alla regione ed alla competente struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La durata del tirocinio non può superare il 12 mesi.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non consente alcuna retribuzione.

Il soggetto promotore deve obbligatoriamente provvedere ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi.

Le amministrazioni ospitanti potranno riconoscere, a loro discrezione, un rimborso spese sotto forma di borse di studio.

I tirocinanti non potranno essere utilizzati in sostituzione per colmare vacanze di organico.

CONTRIBUTO MENSE SCOLASTICHE

Il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento (art. 7, comma 41 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012)

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

I comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125 (art. 34, comma 26, del D.L. 179/2012 convertito nella legge 221/2012)

AGEVOLAZIONI COSTO GPL E GASOLIO ZONE NON METANIZZATE

A partire dalla data del 1° gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448.

Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera del consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale.

La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.

Pertanto, l'ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell'art. 8, comma 10, lett. c), punto 4) come modificato dall'art. 12, co. 4, della legge 23.12.1999, n. 488 e di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000, n. 354.

In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "... porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse".

Pertanto si evince che l'agevolazione di costo su tali combustibili è tutt'ora vigente, ma limitata nella sua estensione rispetto al precedente. Infatti mentre fino al 31.12.2009 il beneficio poteva anche essere riconosciuto alle parti di territorio non metanizzate, ancorche in quelle stesse vi fosse ubicata la casa comunale, a partire dal 01.01.2010 il beneficio applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni metanizzati, poste al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse.

Conseguentemente i Comuni sono chiamati a rivedere le proprie delibere a suo tempo emanate per individuare tali zone, alla luce della nuova limitazione sopra riportata.

PATTO DI STABILITA' 2013

Art.1, commi 87-122, della legge 220/2010

D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, art. 20

D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011, art. 1, commi 8 e 9

Legge 183/2011 (di stabilità 2012), artt. 30 e 31

Circolare n. 5/2012 della Ragioneria Generale dello Stato

D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012

Legge 228/2012

ENTI SOGGETTI AL PATTO

A decorrere dal 2013 rientreranno nell'obbligo anche:

- i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti (art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011)
- le aziende speciali e le istituzioni secondo le modalità definite con decreto ministeriale da emanare entro il 30.10.2012, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie (art. 25, comma 2, del D.L. 1/2012 convertito nella legge 27/2012)

A decorrere dal 1.1.2014 rientreranno nell'obbligo anche le Unioni di Comuni costituite fra i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2011, quella al 31 dicembre 2009. **(lett. A.1., circolare ministero economia e finanze, 27 gennaio 2009, n.2).**

Gli enti istituiti a decorrere dall'anno 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo alla istituzione medesima.

Gli enti istituiti negli anni 2006 e 2007 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2007- 2008 e le risultanze dell'anno 2008 (art. 1, comma 113, della legge 220/2010).

E' soppressa la norma che prevede l'assoggettabilità al patto di stabilità degli enti locali commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione mafiosa a partire dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. (art. 1, comma 436, della legge 228/2012)

A decorrere dal 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali del territorio possono essere concordate tra Stato, Regioni e Province autonome, previo accordo del consiglio delle autonomie locali

e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi regionali (**patto di stabilità integrato**)
La Regione risponde del mancato raggiungimento dell’obiettivo attraverso un maggiore concorso alla manovra nell’anno successivo in misura pari allo sfioramento conseguito. Restano ferme le sanzioni vigenti a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Il tutto sarà monitorato dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite **entro il 30 novembre 2013** le modalità di attuazione nonché le modalità e le condizioni per l’esclusione dall’applicazione di tale procedura per le Regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità e per le Regioni sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari (art. 1, comma 433, della legge 228/2012).

Il comma 2, dell’art. 20 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, come modificato dall’art. 1, comma 8, del D.L. 138/2012 convertito nella legge 148/2011, prevede che, ai fini di ripartire l’ammontare del suddetto concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 2012 gli enti locali sono suddivisi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in due classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

1) Nel 2013:

- rispetto del patto di stabilità interno;
- autonomia finanziaria; (Tit.1°+ Tit.3°)/entrate correnti
- equilibrio di parte corrente (Tit.1°-2°-3°)-(Tit.1° e Tit.3°)/entrate correnti
- rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate:
 - entrate riscosse Tit. 1° e 3° competenza e residui/ accertamento entrate residui al 1/1 ed entrate di competenza
- valore delle rendite catastali
- numero di occupati

2) a decorrere dal 2014 (oltre a quelli precedenti)

- prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse;
- tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale;
- operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.

Gli enti locali che risultano collocati nella classe virtuosa conseguono un saldo obiettivo pari a zero e sono esentati dalle decurtazioni previste dal D.L. 78/2010, art. 14, come disposto dall'art. 20, comma 3, del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, modificato dall'art. 1, comma 9, del D.L. 138/2012 convertito nella legge 148/2011.

Per gli enti che partecipano alla sperimentazione riguardo all'applicazione dei sistemi contabili previsti dal Dlgs. 118/2011 il contributo alla manovra è ridotto di 20 milioni di euro anche nel 2013 (art. 1 commi 428 e 429 della legge 228/2012)

DETERMINAZIONE DELLA MANOVRA CORRETTIVA.

Gli enti locali, per la determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità, applicano alla media delle spese correnti impegnate nel triennio 2007/2009 i seguenti coefficienti:

- a) per le province 18,8% per il periodo 2013/2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti 14,8% per il periodo 2013/2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti 12% per il 2013 e 14,8% per gli anni dal 2014 al 2016

Le suddette percentuali dovrebbero essere applicate nelle more dell'adozione del decreto che ripartirà gli enti in due classi secondo i parametri di virtuosità più sopra elencati.

Tuttavia, fino a quando non saranno individuati gli enti virtuosi per cui è previsto un saldo finanziario pari a zero, tutti gli enti, in via prudenziale, dovranno applicare le percentuali previste per quelli non virtuosi che non potranno essere superiori:

- a) per le province al 19,8% per il periodo 2013/2016;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al 15,8% per il periodo 2013/2016;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, al 13% per l'anno 2013 ed al 15,8% per gli anni dal 2014 al 2016. (comma 431)

Per le Province ed i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il valore così ottenuto è diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e nel 2013, ai sensi dell'art. 8, comma 6 bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno della eventuale quota non utilizzata nel 2012 per la riduzione del debito che dovrà essere comunicata al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2013.

Resta confermato che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Voci non considerate utili ai fini del rispetto del patto di stabilità negli anni 2012, 2013 e 2014
(art. 31, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, della legge 183/2011)

- le risorse provenienti dallo Stato, anche trasferite per il tramite delle Regioni, e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle

ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

Sono, parimenti, da escludere i mutui ed i prestiti finanziati dallo Stato, finalizzati a fronteggiare i predetti stati di emergenza, e non anche quelli contratti dall'ente locale con oneri a proprio carico. (parere presidenza consiglio ministri, dipartimento protezione civile, 20 marzo 2009, n. DPC/ABI/21315).

A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale

- gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento dei grandi eventi rientranti nella competenza dei Dipartimento della protezione civile
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali.

L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto sopra previsto, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

- le risorse trasferite dall'ISTAT e le relative spese nei limiti delle stesse risorse trasferite per la realizzazione del censimento generale della popolazione previsto dal comma 2 dell'art. 50 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e del 6° censimento dell'agricoltura previsto dal comma 6, lett. a) dello stesso art. 50.
- le spese relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del Dlgs 85/2010 per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 maggio 2010, n. 85.
- nel 2013 e 2014 le spese relative ad investimenti in infrastrutture nei limiti definiti con decreto ministeriale, finanziate da una quota del "fondo infrastrutture" pari a 250 milioni di euro riconosciuta agli enti locali in misura non superiore alla somma ricavata dalle dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica diverse dal servizio idrico, che gli stessi enti effettueranno nel 2012 e nel 2013 come previsto dall'art. 5 del D.L. 138/2011 convertito nella legge 148/2011
- fondo ammortamento e fondo svalutazione crediti (lett. c.1, circolare ministero economia e finanze 22.2.2007, n. 12)

REQUISITO DI LEGITTIMITÀ (art. 31, comma 18, legge 183/2011)

Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

MONITORAGGIO (art. 31, comma 19, legge 183/2011)

Gli enti soggetti al patto di stabilità sono tenuti a trasmettere semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento (quindi entro il 30.7 ed il 31.1), tramite il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità nel sito Web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista sulla base del prospetto e delle modalità stabilite con decreto del predetto Ministero. Con lo stesso decreto viene pure definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente soggetto al patto di stabilità

Il mancato invio del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro 45 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto sulla G.U. costituisce inadempimento al patto di stabilità.

La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento avvenuta ai sensi dell'art. 143 del TUEL, comporta per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità (comma 109).

VERIFICA RISPETTO DEGLI OBIETTIVI (art. 31, comma 20, legge 183/2011)

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità, gli enti interessati devono trasmettere, unicamente a mezzo raccomandata, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dallo stesso decreto più sopra citato.

La certificazione priva delle tre richiamate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno. (circolare n. 11/2011 MEF).

La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità.

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, quindi entro il 30 giugno, e attesti il rispetto del patto di stabilità, viene applicata solo la sanzione rappresentata dal divieto di assumere personale a qualsiasi titolo.

In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione entro il suddetto termine, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni, quindi entro il 30 luglio, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferi-

menti da parte del ministero dell'Interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto ministero. (art. 1, comma 445, della legge 228/2012)

Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale è comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno (art. 1, comma 446, della legge 228/2012).

Se la violazione al patto di stabilità è accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni vengono applicate nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto. La riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori è applicata a quelli che erano in carico nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio (lett. B, circolare ministero economia e finanze 17.2.2006, n. 8), mentre l'approvazione del conto consuntivo individua il termine ultimo per la verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti del raggiungimento degli obiettivi del patto (lett. B. 1, circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n. 5).

SANZIONI (art. 7 del Dlgs. 149/2011)

In caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità a decorrere dall'anno 2010, scattano a carico degli enti inadempienti le seguenti sanzioni per l'anno successivo:

1) riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato (**e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo è stato soppresso dall'art. 4, comma 12 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012**). In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente (art. 7, comma 2, lett a), del Dlgs. 149/2011).

Con pareri n. 133 e 134/2011 la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ritiene possibile, in via eccezionale, qualora il taglio non permetta di conseguire il pareggio del bilancio, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto.

Per l'anno 2013, gli enti locali che abbiano avviato procedure di alienazione di partecipazioni societarie con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non abbiano conseguito l'obiettivo a causa appunto della mancata riscossione nel 2012, la sanzione del taglio dei trasferimenti è contenuta nel limite del 5% delle entrate correnti registrate nell'ultimo conto consuntivo (art.1, comma 447, della legge 228/2012)

2) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio

Il limite degli impegni di spesa non può essere superato neppure per introitare contributi assegnati da altri Enti da destinare in maniera vincolata su capitoli di spesa corrente (parere n. 21/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Piemonte).

Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente della finanza pubblica.

- 3) divieto al ricorso di indebitamento per gli investimenti. A tal fine scatta l'obbligo per tutti gli enti soggetti al patto di stabilità, in caso di assunzione di mutui o di ricorso a prestiti obbligazionari per il finanziamento degli investimenti, di rilasciare apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obiettivi del patto relativi all'anno precedente. In mancanza di tale attestazione gli istituti finanziatori o l'intermediario finanziario non potranno procedere alla concessione del finanziamento o al collocamento del prestito obbligazionario

(Secondo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia – parere n. 87/2008 – il divieto sussiste anche per le locazioni finanziarie quando l'ente non ha la facoltà, ma l'obbligo di riscattare il bene al termine del contratto – v. anche circolare n. 11/2011 del MEF).

Non costituiscono indebitamento i mutui e le emissioni obbligazionarie per l'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento e i mutui con rata di ammortamento a carico di altra amministrazione pubblica (lett. G1, circolare ministero economie e finanze 27.1.2009, n. 2)

- 4) divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in corso, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco. Sono da considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all'amministrazione controllante. Sono escluse le spese di Unioni, Consorzi e Comunità Montane cui si applica l'art. 1, comma 562 della legge 296/2006 (v. circolare n. 11/2011 del MEF).

Per la corte dei conti della Lombardia, parere n. 79 del 22.10.2008, il divieto vale anche nel caso in cui il Comune costituisca un'azienda speciale consortile per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

Occorre, in ogni caso, ricordare che il mancato rispetto del patto di stabilità blocca sia le assunzioni sia qualsiasi incremento della spesa di personale, compreso l'incremento del fondo risorse decentrate le quali sono bloccate anche in caso di ipotesi di mancato rispetto del patto nel corso dell'esercizio. (art. 40, comma 3 quinquies, Dlgs. 165/2001, parere n. 38 Corte conti Veneto, n. 596/2010 Corte conti Lombardia e n. 29/2012 Corte conti Piemonte).

Circa la possibilità di mobilità esistono diverse interpretazioni da parte delle stesse istituzioni:

- 5) per la corte dei conti della Basilicata (parere n. 28/2008), e della Lombardia (parere n. 429/2011), gli enti che abbiano violato il patto di stabilità non possono assumere personale in nessuna forma, compresa mobilità, comando, proroghe di contratti flessibili e collaborazioni.
- 6) parere confermato dalla Corte dei conti del Veneto (parere n. 22/2010), a prescindere da ogni valutazione in merito alle variazioni generate sulla spesa complessiva. Con del. 49/2010 rivede però tale posizione ritenendo compatibile la mobilità, rimettendo tuttavia, il giudizio alla sezione autonomie.
- la corte dei conti sezioni riunite, con delibera n. 53 dell'11.11.2010, conferma il divieto di assunzione anche alle operazioni di mobilità in entrata

- al contrario il Ministero dell'economia e delle finanze, interpellato in merito, con risposta tramite e-mail afferma che è possibile usufruire della mobilità volontaria solo per compensazione, senza oneri aggiuntivi, quindi con personale della stessa qualifica funzionale.

Il divieto non scatta quando esiste un obbligo di legge il cui mancato rispetto comporta sanzioni come ad es. la nomina del medico competente ai sensi del Dlgs. 81/2008 (v. parere n. 52/08 del dipartimento della funzione pubblica) oppure per l'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette (Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva Deliberazione n. 49/2011/SS.RR./PAR).

Inoltre con un parere del 02/02/2009, il Ministero dell'Interno rispondendo ad una Amministrazione impossibilitata ad effettuare assunzioni di personale a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008, ha chiarito, concordemente con quanto già sostenuto dall'ANCI, che la stessa può fare ricorso, al fine di garantire l'erogazione di servizi indispensabili, alla disposizione recata dall'art. 14 del CCNL del 22.1.2004, che consente di utilizzare personale di altra amministrazione.

Le Amministrazioni non rispettose del patto di stabilità interno nell'anno precedente, che si trovino in situazione di difficoltà organizzative, possono dunque farvi fronte ricorrendo all'assegnazione di personale ai sensi della succitata disposizione senza contravvenire al divieto assunzionale, posto dall'art. 76, comma 4 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Parere confermato dalla Corte dei conti del Veneto (par. n. 80/2009) ma, successivamente ribaltato con parere n. 37/2010.

Gli enti locali che non sono in regola con il patto di stabilità possono continuare ad affidare incarichi di collaborazione autonoma, studio, ricerca e consulenza. Il chiarimento arriva dalla delibera 288/2010 della Corte dei conti della Lombardia. Di diverso avviso il Ministero dell'interno con parere prot. 15700 15 2010 0015868.

- 7) riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.6.2010. Con parere n. 115/2012 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia e 153/2012 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti Molise si afferma che tale sanzione deve essere applicata anche agli amministratori che nell'anno successivo sono subentrati a seguito di nuove elezioni. Le sanzioni per il mancato rispetto del patto sono applicabili alle Istituzioni relativamente alla riduzione delle indennità agli amministratori e del blocco delle assunzioni di personale. Non è, invece, applicabile, la limitazione delle spese correnti. (parere n. 27/2010 sezione regionale di controllo della Corte dei conti Piemonte).

ATTI ELUSIVI

L'art. 20, commi 10, 11 e 12 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011 dispone che:

- i contratti di servizio e gli atti posti in essere dai Comuni dopo l'entrata in vigore del D.L. 98/2010 (cioè dal luglio 2011) che si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli
- qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, **le stesse irrogano una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori fino ad un massimo di dieci volte**

L'indennità di carica percepita al momento della commissione dell'elusione ed a carico del responsabile del servizio economico-finanziario fino a tre volte la mensilità (al netto degli oneri riflessi).

Riguardo alle situazioni che possono comportare fatti elusivi si consiglia di fare riferimento alla circolare n. 5/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

PATTO TERRITORIALE VERTICALE (art. 1, comma 138 della legge 220/2010)

A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri di virtuosità e secondo modalità operative da determinare previo confronto con le autonomie locali (art. 2, comma 33, lett. d), del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011), possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza.

Ai fini dell'applicazione di quanto sopra gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, **entro il 15 settembre** di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine perentorio **del 31 ottobre** le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (art. 2, comma 33, lett. e), del D.L. 225/2010 convertito nella legge 10/2011).

Entro lo stesso termine la Regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

L'art. 1, comma 122, 123, 124 e 125, della legge 228/2012 dispongono che nell'anno 2013 alle Regioni a Statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna e attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla legge 228/2012.

L'importo di 800 milioni è ripartito per 600 milioni a favore dei Comuni e per 200 milioni a favore delle Province

I suddetti importi possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 600 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai Comuni, mediante accordo da sancire entro il 30 aprile 2013 in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al ministero dell'Economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

PATTO TERRITORIALE ORIZZONTALE REGIONALE (art.1, commi 141 e 142, della legge 220/2010)

A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. Le suddette disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 6.10.2011.

Ai predetti fini ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione comunica altresì al ministero dell'Economia e delle finanze entro il termine perentorio del **31 ottobre** di ciascun anno con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica (art.1, commi 141 e 142, della legge 220/2010 come modificato dall'art. 4, comma 12 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

PATTO TERRITORIALE ORIZZONTALE NAZIONALE (art.4 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)

Con l'art. 4 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 viene esteso il "patto orizzontale" a livello nazionale disponendo che i comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio **del 15 luglio (così sostituito dall'art. 1, comma 437, della legge 228/2012)**, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso. Di contro i Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo possono comunicare con le stesse modalità ed entro lo stesso termine perentorio al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese **per il pagamento di residui passivi di parte capitale.**

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, **entro il 10 settembre**, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo (art. 1, comma 437, della legge 228/2012)

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo relativamente alle quote ricevute.

Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo

annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.

COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

L'art. 11 del D.L. 74/2012 convertito nella legge 122/2012 prevede che i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5% della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché il limite del 50% delle spese di personale. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse provenienti dalle contabilità speciali, nonché i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali terremotati nel maggio 2012, che provvedono per conto dei Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati agli interventi, non rilevano ai fini del patto di stabilità interno.

È disposta l'esclusione dal patto di stabilità, per gli anni 2013 e 2014, delle spese sostenute dai comuni terremotati, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia Romagna nei limiti di 9 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi di cui al periodo precedente.

I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi non sono subordinati all'obbligo di gara

I comuni colpiti dal sisma che non hanno rispettato l'obiettivo del patto di stabilità 2011 non sono assoggettati alle relative sanzioni previste.

SISTEMA PREMIANTE

Con l'art. 7, comma 5, del Dlgs. 149/2011 viene modificato l'art. 1, comma 122, della legge 220/2010 prevedendo che:

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 86 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

gennaio 2013

(a cura dott. Sergio Marzari)

INDICE

5 DARE VOCE ALLE AUTONOMIE LOCALI ATTRAVERSO IL RILANCIO DEL PROGETTO FEDERALE: PROMUOVERE UNA NUOVA FINANZA PER UNA NUOVA POLITICA

9 GESTIONE DEL BILANCIO 2013

(NOTE PER LA REDAZIONE E LA GESTIONE)

9 Termine di approvazione bilancio di previsione

9 Esecutività del bilancio

9 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

9 Limite del 50% agli impegni

10 Obbligo di pubblicità

10 Emendamenti

10 Controlli

10 Allegati al bilancio

10 Relazione previsionale e programmatica

10 Programma triennale delle OO.PP

11 Adempimenti.

12 Bilancio pluriennale

12 Piano esecutivo di gestione

13 BILANCIO ANNUALE

13 Conto di disponibilità

13 Tesoreria Unica

13 Tariffe, aliquote di imposta, tasse, tributi e regolamenti

13 Blocco aumenti

13 Competenza

14 Termini

14 Decorrenza

14 Delibere regolamentari e tariffarie:

15 Trasferimenti erariali

15 Comunità montane

- 16 Comuni montani
- 16 Anticipazioni trasferimenti erariali
- 16 Compartecipazione all'Irpef
- 16 Compartecipazione IVA
- 16 Addizionale energia elettrica
- 16 Rimborso IVA su servizi esternalizzati
- 16 Imposta municipale propria
- 19 Fondo sperimentale di riequilibrio
- 21 Fondo di solidarietà comunale
- 22 Recupero nei confronti degli enti locali di somme non dovute
- 22 Immobili "fantasma"
- 23 Imposta di soggiorno
- 23 Imposta di scopo
- 24 Addizionale comunale IRPEF
- 25 Addizionale comunale sui diritti di imbarco
- 25 Occupazione spazi ed aree pubbliche
- 26 Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- 28 Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU)
- 28 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
- 30 Condono tributi locali
- 30 Annullamento crediti tributari
- 30 Rifiuti prodotti nelle scuole
- 30 Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo
- 32 Riscossione tributi
- 34 Aggi esattoriali
- 34 Cessione di crediti da parte degli enti locali
- 34 Riscossione di somme di modesto ammontare
- 34 Crediti di imposta
- 35 Diritti di segreteria
- 35 Servizi di fognatura e depurazione
- 37 ENTRATA IN VIGORE 13.8.2010
- 39 Federalismo patrimoniale
- 40 Proventi concessioni cimiteriali
- 41 Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)
- 41 Opere di urbanizzazione realizzate a scomputo di oneri

- 41 Proventi derivanti dalle monetizzazioni di aree
- 42 Atti notificati dal Comune (D.M. tesoro 14.3.2000)
- 42 Tassa sui concorsi
- 42 Avanzo di amministrazione
- 43 Fondo di riserva
- 43 Fondo svalutazione crediti

45 PERSONALE

- 45 Contratti
- 45 Trattamento economico
- 47 Cedolini paga
- 48 Assunzioni
- 48 Programmazione triennale del fabbisogno del personale
- 49 Piano della performance
- 49 Procedure di assunzione
- 49 Le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (art. 34 bis, comma 5, Dlgs. 165/2001).
- 50 Collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici
- 51 Validità graduatorie
- 51 Progressioni verticali
- 51 Progressioni orizzontali
- 52 Spesa di personale
- 54 Limiti alle assunzioni
- 57 Incarichi dirigenti a contratto
- 57 Apprendistato
- 57 Distacchi di personale per piccoli comuni
- 58 Utilizzo temporaneo di personale di altre amministrazioni
- 58 Personale Consorzi di comuni
- 58 Unioni di comuni
- 59 Contratti di lavoro flessibile
- 61 Assunzioni lavoratori socialmente utili
- 61 Assenza per malattia
- 62 Assenze per permessi
- 62 Personale part-time
- 63 Aspettativa

- 63 Trasparenza sulle retribuzioni
- 63 Tetto alle retribuzioni
- 64 Risoluzione del rapporto di lavoro
- 64 Incedibilità del trattamento di fine servizio
- 64 Pignorabilità degli stipendi
- 65 Contrattazione integrativa
- 66 Valutazione dei dirigenti
- 67 Incompatibilità, cumuli di impieghi e incarichi
- 67 Assegnazione temporanea di personale
- 67 Lavoro straordinario
- 67 Personale dell'avvocatura interna (art. 1, comma 208, legge 266/2005)
- 68 Direttore generale
- 68 Collaborazioni e consulenze
- 70 L'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 è così sostituito:
- 70 L'art. 3, comma 56, della legge 244/2008 è così sostituito:
- 72 Iscrizione agli albi professionali
- 72 Monetizzazione ferie
- 72 Buoni pasto
- 73 Indennità di trasferta (art. 1, commi 214, 215, 216 e 217, legge 266/2005)
- 74 Solennità civili nazionali ricadenti in domenica (art. 1, comma 224. legge 266/2005)
- 74 Passaggi di carriera (art. 1, comma 226, legge 266/2005)
- 75 Divieto di rivalutazione di indennità e compensi (art. 41, comma 7, D.L. 207/2008)
- 75 Decisioni giurisdizionali
- 75 Formazione

77 CONTENIMENTO COSTI DI GESTIONE

- 77 Riduzione costi apparati amministrativi
- 80 Auto blu
- 81 Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
- 81 Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
- 82 Taglia-carta
- 82 Risparmio energetico
- 82 Processi di dematerializzazione
- 83 Acquisto di beni e servizi
- 86 Disposizioni in materia di arbitrato (art. 3, commi 19, 20 e 21, della legge 244/2007)

87 PAGAMENTI

- 87 Adempimenti preliminari all'effettuazione dei pagamenti
- 88 Termini di pagamento
- 89 Certificazione pagamenti
- 91 Procedimento amministrativo
- 91 Pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche
- 91 Tracciabilità dei flussi finanziari
- 93 Efficienza dell'azione amministrativa
- 94 Pagamenti per cassa
- 94 Interessi legali

95 RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA

- 95 Circoscrizioni di decentramento
- 95 Consorzi di funzione
- 95 Difensore civico
- 96 Autorità d'ambito territoriale (ATO)
- 96 Numero assessori, indennità e gettoni di presenza amministratori
- 100 Commissioni elettorali
- 100 Sedi di rappresentanza
- 100 Soppressione di enti, agenzie e organismi
- 101 Piano anticorruzione (legge 190/2012)
- 103 Relazione di fine mandato e meccanismi sanzionatori
- 106 Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo
- 106 Gestione associata funzioni fondamentali
- 106 Comma 1
- 108 Comma 2
- 109 Comma 4
- 109 Comma 5
- 110 Comma 6
- 110 Disposizioni per favorire la fusione di comuni

111 ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI

- 111 a) Norma generale
- 111 Società a partecipazione pubblica
- 113 Società quotate
- 113 Composizione consigli di amministrazione

- 119 Verifica crediti e debiti reciproci
- 120 Potere di ispezione
- 120 Controlli
- 120 Fallimento società strumentali
- 120 Aziende speciali e Istituzioni
- 121 Liberalizzazioni in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
- 124 Obblighi di trasparenza
- 125 Polizze assicurative amministratori
- 125 Sponsorizzazioni
- 126 Procedura per ricerca sponsor per restauro beni culturali
- 126 Ammortamento finanziario
- 126 Aree concesse in diritto di superficie

127 ACCESSO AL CREDITO

- 127 Norme generali
- 127 Indebitamento permesso solo per spese di investimento
- 128 Limite di indebitamento
- 129 Durata e decorrenza ammortamento mutui
- 129 Prestiti flessibili di scopo
- 130 Aperture di credito
- 130 Obbligazioni di scopo
- 130 Locazione finanziaria
- 131 Impegno formale (Cassa DD.PP.)
- 131 Rinegoziazione mutui
- 131 Estinzione anticipata mutui
- 132 Mutui per Unioni di comuni
- 132 Istituto del credito sportivo
- 132 Altre disposizioni in materia di indebitamento
- 133 Contabilizzazione delle operazioni finanziate mediante mutui con onere interamente a carico di altri enti pubblici

135 ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

- 135 Pubblicità
- 135 Tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici
- 136 Lavori pubblici di somma urgenza

- 137 Cessioni di crediti
- 137 Progettazioni.
- 138 Incentivo sulle progettazioni interne
- 139 Contributo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- 140 Modalità e termini di versamento della contribuzione
- 140 Fondo rotativo per la progettualità
- 141 Contratto di disponibilità
- 141 Opere d'arte
- 141 RegISTRAZIONI contabili investimenti

143 IMMOBILI

- 143 Comunicazione annuale elenco immobili
- 143 Proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili
- 143 Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali
- 143 Acquisto immobili
- 144 Utilizzo immobili enti pubblici
- 144 Indennità di esproprio
- 145 Esecuzione forzata nei confronti degli enti locali
- 145 Titolarità della gestione
- 146 Rappresentanza legale
- 147 Indennità di fine mandato per gli amministratori locali
- 147 Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica
- 147 IVA su lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
- 148 Manutenzione strade provinciali attraversanti centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
- 148 Conti consuntivi
- 148 Controllo sulla deficitarietà strutturale degli enti locali
- 148 Obblighi per enti strutturalmente deficitari
- 149 Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
- 150 Fondo di rotazione
- 150 Responsabilità dissesto finanziario (art. 3, comma 1, lett. s, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)
- 151 Funzioni del Responsabile del servizio finanziario
- 152 Organo di revisione
- 153 Sistema controllo interno

- 155 Controllo della Corte dei conti (controlli esterni)
- 157 Controllo della spesa degli enti locali (art. 6 del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)
- 157 Conto economico e prospetto di conciliazione (art. 1, comma 164, legge 266/2005)
- 157 Fabbisogni standard (art. 3, comma 7 bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012)
- 157 Esenzioni da registro e bollo
- 157 Cinque per mille
- 158 Mod. F/24 EP (enti pubblici)
- 158 Dichiarazioni telematiche sostituti di imposta
- 158 Tutela ambientale
- 158 Mobilità nelle aree urbane
- 158 Collaborazioni coordinate e continuative
- 159 Partite IVA fittizie
- 160 Contratto di somministrazione
- 160 Prestazioni occasionali
- 161 Prestazioni professionali
- 161 Indennità per l'esercizio di pubbliche funzioni
- 161 Erogazione di contributi
- 162 Obblighi di pubblicità su rete internet
- 162 Spese di rappresentanza
- 163 Associazioni pro-loco
- 163 Aliquote IVA
- 163 IVA su prestazioni socio-sanitarie effettuate da cooperative
- 163 IVA per mense e scuolabus
- 163 Inversione contabile (Reverse charge) (IVA)
- 164 Attività sportiva dilettantistica
- 164 Comodato
- 165 Sanzioni amministrative
- 165 Aree fabbricabili
- 165 Gestione catastale (art. 19 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010)
- 165 Comunicazione delle spese pubblicitarie
- 166 Contributo IFEL
- 166 Tirocini formativi
- 166 Contributo mense scolastiche
- 166 Servizio di illuminazione votiva
- 166 Agevolazioni costo Gpl e gasolio zone non metanizzate

PATTO DI STABILITA' 2013

- 169 Enti soggetti al patto
- 171 Determinazione della manovra correttiva.
- 173 Requisito di legittimità (art. 31, comma 18, legge 183/2011)
- 173 Monitoraggio (art. 31, comma 19, legge 183/2011)
- 173 Verifica rispetto degli obiettivi (art. 31, comma 20, legge 183/2011)
- 174 Sanzioni (art. 7 del Dlgs. 149/2011)
- 176 Atti elusivi
- 177 Patto territoriale verticale (art. 1, comma 138 della legge 220/2010)
- 178 Patto territoriale orizzontale regionale (art.1, commi 141 e 142, della legge 220/2010)
- 178 Patto territoriale orizzontale nazionale (art.4 ter del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012)
- 179 Comuni colpiti da eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
- 179 Sistema premiante

PUBBLICAZIONI DI LEGAUTONOMIE TOSCANA

1. Enti Locali: la legge finanziaria 2002: analisi e commenti.
A cura di Cesare Cava e Annalisa Antonini, 2002.
2. Le novità gestionali degli Enti Locali per il 2003. Analisi e commenti.
A cura di Cesare Cava e Annalisa Antonini, 2003.
3. Libro bianco sui tributi locali. Dalla denuncia ad una proposta di Governo.
A cura di Cesare Cava, 2004.
4. Il Federalismo compiuto: governo e autonomie locali a confronto, anno 2006.
5. Il controllo della sezione regionale della Corte dei Conti sulla sana gestione finanziaria delle Autonomie locali e sul funzionamento dei controlli interni.
6. La Toscana e il Riformismo: una riflessione a 15 anni dalla scomparsa di Gianfranco Bartolini, 2007.
7. Il Bilancio di Previsione 2011: note per la redazione e la gestione.
A cura di Sergio Marzari, 2011.
8. Il Bilancio di Previsione 2012: note per la redazione e la gestione.
A cura di Sergio Marzari, 2012.
9. IMU e ICI: accertamenti ed equità fiscale.
A cura di Cesare Cava, Annalisa Antonini, Silvia Fossati. 2012

**Le pubblicazioni sono richiedibili presso la sede regionale di Legautonomie Toscana
Via Pellicceria, 10, 50123 Firenze**

Finito di stampare nel mese di febbraio 2013
presso la Grafitalia di Peccioli (Pisa)